

159.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>BASTIANINI: Sulla progettata realizzazione di un complesso di approdo nella darsena Medicea di Portoferraio (Livorno) (4-23794) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>)</p>	12311	<p>dei ministri 8 febbraio 1990 che delimita l'ambito territoriale di applicazione della legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno alle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4-20040) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>)</p>	12313
<p>BERSELLI: Per l'estensione delle indennità previste dalla nuova legge per le vittime del terrorismo ai familiari delle vittime della sciagura aerea di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-23093) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)</p>	12311	<p>CIANCIO: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione del progetto di intubamento del fiume Arielli in provincia di Chieti (4-22192) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)</p>	12313
<p>CASTAGNOLA: Per un intervento volto a rendere immediatamente esecutiva la nomina del presidente del Consorzio del porto di Genova (4-17830) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>)</p>	12312	<p>CICCIOMESSERE: Sull'esito dell'indagine della procura della Repubblica di Genova in merito alla vicenda della vendita di alcune navi all'Iraq (4-24007) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	12314
<p>CAVAGNA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Stefano Caimi, residente a Sesto San Giovanni (Milano) (4-22040) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	12312	<p>CIMA: Sulla realizzazione di una discarica nel comune di Alice Castello (Vercelli) (4-21974) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)</p>	12315
<p>CERUTI: Per l'immediato inserimento del comune di Loreo (Rovigo) nel decreto del Presidente del Consiglio</p>		<p>CIMA: Sulla realizzazione di una discarica nel comune di Alice Castello (Vercelli) (4-22267) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)</p>	12316

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
CIMA: Sulla realizzazione di una discarica nel comune di Alice Castello (Vercelli) (4-23494) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12316	FILIPPINI ROSA: Per la concessione del visto di ingresso per l'Italia alla delegazione di indiani irochesi (4-25534) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12322
CIOCCI LORENZO: Per l'accoglimento delle istanze del consiglio comunale di Anzio sulla sistemazione del porto turistico (4-23767) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12318	FIORI: Per la revoca dell'obbligo di iscrizione al collegio professionale degli infermieri dipendenti dalle USL del Lazio (4-24988) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12323
COSTA RAFFAELE: Sui motivi per i quali l'ufficio competente della I sezione civile della Corte di cassazione non ha provveduto alla copia del dispositivo della sentenza relativa al ricorso del Ministero delle finanze avverso il rimborso INVIM di Emma Scarzella di Mondovì (Cuneo) (4-16682) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12319	LUCCHESI: Per la predisposizione di un'ispezione in ordine alla gestione dell'azienda di pubblico trasporto consortile ATL di Livorno (4-21066) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12328
D'ADDARIO: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione del progetto del consorzio di bonifica Val di Foro (Chieti) relativo alla intubazione del fiume Arielli, stante il danno ambientale che ne deriverebbe (4-21921) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12320	MACERATINI: Sulle iniziative che si intendono assumere per tutelare l'amministrazione della difesa a seguito della condanna per truffa della società Lotto concessionaria della fornitura di scarpe alla suddetta amministrazione (4-19176) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12330
DEL DONNO: Per la sollecita assunzione in ruolo di Emma Galati, residente a Bitritto, vincitrice di un concorso per vigilatrice penitenziaria (4-23465) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12321	MANGIAPANE: Per un intervento volto ad evitare la soppressione della fermata a Santa Marina Salina, nell'arcipelago eoliano (Messina), della motonave <i>Filippo Lippi</i> (4-22576) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12331
FERRANDI: Sui piani di ristrutturazione della SAMATEC per gli stabilimenti di San Michele all'Adige e di Scurelle (Trento) e per la salvaguardia dei livelli occupazionali (4-25391) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12321	MARZO: Sulle iniziative che si intendono assumere a difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini del comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi), in relazione alla presenza di discariche di rifiuti tossici prodotti dalla ditta Lepetit (4-23068) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12331

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
MATTIOLI: Sull'inopportunità di localizzare nel comune di San Giovanni d'Asso (Siena) un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani (4-21013) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12332	tale comune in località Bocca di Selva (4-04906) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12337
MODUGNO: Sui criteri seguiti nella scelta delle agenzie MAC, ODG e TESTA cui affidare le campagne di informazione sull'AIDS (4-05988) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12334	PARLATO: Per l'istituzione a Napoli di un museo navale (4-12856) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12338
MONELLO: Per una interpretazione delle diverse norme emanate a favore dei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, volta ad individuare i termini di applicazione ai comuni stessi (4-24209) (risponde Capria, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 12336	PARLATO: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla realizzazione di quattro finestre nuove sulla facciata ottocentesca della galleria Principe Umberto a Napoli (4-16088) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12339
NICOTRA: Per un intervento volto a rivalutare adeguatamente l'indennità spettante ai membri delle commissioni tributarie (4-03607) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12337	PARLATO: Per un intervento volto ad accertare le cause dell'inquinamento dei Regi Lagni (Napoli) (4-21800) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12340
NICOTRA: Per un intervento volto ad accertare se la concessione edilizia rilasciata alla società Fidia Research Sud dal comune di Noto (Siracusa) per la costruzione di un impianto farmaceutico comporti danni all'ambiente (4-21391) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12337	PARLATO: Sul traffico di rifiuti inquinanti con riferimento a quanto accaduto il 25 novembre 1990 alla stazione di Villa Literno (Caserta) (4-23548) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12340
PARLATO: Sull'attuazione nel comune di Piedimonte Matese (Caserta) di progetti agroturistici e sulle responsabilità in merito alle speculazioni edilizie compiute nel territorio di	PARLATO: Sulle modalità seguite dalla ditta Ecomovil di Cuneo per lo smaltimento di rifiuti tossici e per una ricognizione delle discariche nella provincia di Napoli (4-24267) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12341
	PAVONI: Sul mancato rilascio di nuove licenze per agenzie di viaggio a Verona e nella zona del lago di Garda (4-22656) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12342

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>PAVONI: Per la disciplina dei <i>colleges</i>, sedi distaccate di università straniere, operanti in Italia (4-22992) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12343</p>	<p>condariale di Mistretta (4-17081) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12352</p>
<p>PAZZAGLIA: Per il potenziamento dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica e per l'immediata revoca del provvedimento di soppressione della tratta La Maddalena-Santa Teresa di Gallura (Sassari) (4-19299) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12344</p>	<p>RINALDI: Per la rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie e, più in generale, per una migliore regolamentazione della disciplina che regola l'organico di tali commissioni (4-07406) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12352</p>
<p>PELLEGATTA: Per la concessione di agevolazioni nell'acquisto di carburante ai pescatori professionisti dei laghi (4-10546) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12345</p>	<p>RONCHI: Sulla illegittimità di quanto stabilito dall'attuale manifesto di chiamata alle armi in relazione alla presentazione della richiesta di obiezione di coscienza, in particolare per quanto concerne il rinvio per motivi di studio (4-18876) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12353</p>
<p>PICCHETTI: Per il rispetto del protocollo IRI-ITALSTAT-sindacati al fine di rendere trasparente l'operazione di riassetto del settore pubblico delle costruzioni (4-23165) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12345</p>	<p>RONCHI: Per un intervento volto a liberare il tratto di litorale tirrenico tra Ladispoli e Santa Severa (Roma) dalle migliaia di colpi di artiglieria contraerea non esplosi (4-22908) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12354</p>
<p>PUJIA: Per impedire la chiusura dello stabilimento ENICHEM di Crotona (Catanzaro) (4-25132) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12347</p>	<p>RONZANI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la SIAE si orienterebbe ad imporre la registrazione, per ogni noleggio o vendita di videocassette, delle generalità del cliente nonché l'invio di queste ultime alle questure (4-19676) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 12355</p>
<p>RABINO: Sull'opportunità di includere anche il Piemonte tra le regioni destinate a ricevere i contributi previsti a favore di nuove istituzioni universitarie (4-18228) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12347</p>	<p>RUBINACCI: Per il trasferimento del signor Mario Fabiani di Ascoli Piceno, attualmente ufficiale giudiziario presso il tribunale di Pesaro (Pe-</p>
<p>RALLO: Per il sollecito avvio dei lavori di costruzione della nuova casa cir-</p>	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>saro e Urbino), nella sede di residenza della sua famiglia (4-24942) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12356</p> <p>RUSSO FRANCO: Per un intervento volto a tutelare la salute dei cittadini dell'isola di Ischia (Napoli) in relazione alla morte per legionella di due turisti (4-21107) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12356</p> <p>RUSSO SPENA: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla illegittima costruzione di una barriera di legno all'altezza dello stabilimento termale Poseidon sulla spiaggia di Citara nel comune di Forio, nell'isola di Ischia (Napoli) (4-16018) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12357</p> <p>RUSSO SPENA: Sul rifiuto, da parte dell'Alfa Lancia di Arese (Milano), di fornire l'elenco del personale al fine di permettere l'indizione della elezione per la nomina della commissione interna (4-23048) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12358</p> <p>RUSSO SPENA: Sulle modalità della cessione della SANGIORGIO di Genova Prà da parte della SOFIN (4-23626) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12359</p> <p>SANGALLI: Sulle linee di politica industriale dell'Ansaldo in ordine alla ristrutturazione del settore termoelettromeccanico, con particolare riferimento all'ex Franco Tosi di Legnano (Milano) (4-21073) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12361</p>	<p>SANTUZ: Per un intervento a tutela dell'immagine e degli interessi economici delle spiagge di Lignano Sabbiadoro (Udine) e Grado (Gorizia), compromessi da una catastrofica campagna di propaganda (4-18448) (risponde Rebullà, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 12363</p> <p>SCARLATO: Per il mantenimento a Salerno del centro addestramento reclute, attualmente ubicato presso la caserma Cascino (4-22963) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12365</p> <p>SERRENTINO: Per l'adozione urgente dei provvedimenti amministrativi necessari a regolarizzare definitivamente lo status dei circa 100 tecnici laureati di ruolo dell'Università (4-25776) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12366</p> <p>SILVESTRI: Per un chiarimento in merito al trattamento tributario dei contratti di lavoro di cui alla legge della regione Abruzzo 11 novembre 1986, n. 63, recante norme sulla prima occupazione giovanile (4-08985) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12367</p> <p>SOSPURI: Per un intervento volto ad evitare la realizzazione del progetto relativo all'intubazione del fiume Arielli in provincia di Chieti (4-21822) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12367</p> <p>SOSPURI: Sulla ventilata soppressione della 61ª compagnia alpini di stanza a Teramo (4-23447) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12368</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
<p>SOSPURI: Per l'inclusione nei progetti per i quali si richiede il finanziamento della CEE nell'ambito dei piani integrati mediterranei, di quello relativo al potenziamento degli impianti sciistici del Gran Sasso (L'Aquila) (4-24828) (risponde Romita, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie</i>) 12368</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sull'opportunità di vendere a privati il complesso edilizio ubicato a Vercelli che, originariamente, era destinato ad orfanotrofio (4-03697) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12369</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sull'esistenza di un comitato di sicurezza all'interno della SIP in collegamento con le autorità militari (4-22779) (risponde Vizzini, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) . 12370</p> <p>TAMINO: Per l'accertamento dell'idoneità delle operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi effettuate dalla Ecomovil di Cuneo e per la verifica della situazione delle discariche abusive in Campania (4-24164) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12371</p> <p>TASSI: Sulla legittimità delle ingiunzioni notificate dagli uffici fiscali (4-09565) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12372</p> <p>TASSI: Sulla legittimità delle ingiunzioni notificate dagli uffici fiscali (4-13432) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 12372</p>	<p>TASSONE: Per un intervento volto a prevedere l'informatizzazione degli organi delle tre forze armate, anche al fine di conferire rapidità ed efficacia ad eventuali operazioni di mobilitazione (4-21698) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12374</p> <p>TRABACCHINI: Per un intervento volto a risolvere il problema del pagamento delle passività pregresse della IPAB ospedale San Giovanni di Dio, il cui patrimonio è stato devoluto al comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) (4-16021) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 12375</p> <p>TRANTINO: Per un intervento volto a snellire l'iter burocratico relativo alla realizzazione della nuova casa circondariale di Mistretta (Messina) (4-20387) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12376</p> <p>TRANTINO: Sulla costruzione di una casa circondariale nel comune di Mistretta (Messina) (4-23615) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12376</p> <p>VIVIANI: Sulla mancata compilazione da parte degli enti della Marina militare di un diario storico (4-23663) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12377</p> <p>ZOLLA: Sul mutamento della denominazione del reparto corazzieri in Reggimento carabinieri guardie della Repubblica (4-22817) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12377</p>

BASTIANINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso:

che la Darsena di Portoferraio è inserita in un insieme architettonico, terramare di grandissimo pregio, progettato nel XVI secolo da architetti come il Buontalenti, Vasari, ecc., in un equilibrio perfetto e delicato;

che nella sua configurazione attuale, senza ostruzioni, riesce ad ospitare anche grandi panfili e navi da crociera;

che la Giunta del Comune di Portoferraio ha respinto la proposta di inserimento di nuove opere nel contesto urbano e che la popolazione è unanimemente contraria a cementificazioni incontrollate che comporterebbero grave pregiudizio ambientale —:

quali siano gli intendimenti del Ministero riguardo alla richiesta di concessione demaniale-marittima trentennale per la realizzazione di un complesso polivalente di approdo e ormeggio nella Darsena medicea di Portoferraio;

se non si ritenga più utile, al fine di sviluppare correttamente il turismo marittimo, costruire il progettato approdo fuori dalle mura, rispettando così il centro storico, e non sconvolgendone il delicato tessuto edilizio. (4-23794)

RISPOSTA. — *Con deliberazione n. 668 del 28 settembre 1990 la giunta comunale di Portoferraio ha espresso parere negativo su tre istanze, presentate da altrettante società, rivolte ad ottenere la concessione demaniale pluriennale nella darsena vecchia di Portoferraio per la realizzazione dell'approdo turistico in questione.*

In esito a tale parere negativo l'autorità marittima ha respinto le tre istanze di concessione.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i famigliari delle dodici vittime ed i tanti feriti della sciagura aerea di Casalecchio di Reno che ha visto un Aermacchi dell'aeronautica militare precipitare nei giorni scorsi su un edificio scolastico dovranno presumibilmente attendere chissà quanti anni per ottenere (se mai ci riusciranno davvero visti i precedenti) il dovuto risarcimento dei danni, in funzione delle esasperanti lungaggini burocratiche e del prevedibile palleggio delle responsabilità;

si parla di un « contributo » di lire 15.000.000 da parte dello Stato a favore dei famigliari di ciascuna vittima e di un « fondo » per i feriti;

trattasi di una elargizione estremamente offensiva e vergognosa stante la indubbia responsabilità dell'aeronautica militare e probabilmente dello stesso pilota —:

se non ritenga di disporre la estensione delle indennità previste dalla nuova legge per le vittime del terrorismo anche a favore di quelle della predetta sciagura aerea, stanziando fin da ora con effetto immediato e come acconto provvisorio la somma di lire 150.000.000 per i famigliari di ciascuna vittima e per ciascun ferito in funzione del grado di invalidità perma-

nente residuo: indubbiamente ben poca cosa rispetto all'effettivo danno morale e materiale ma pur sempre un tangibile gesto da parte di uno Stato che sembra fin da ora occuparsi pilatescamente della vicenda. (4-23093)

RISPOSTA. — *Per risolvere il problema di un riconoscimento economico immediato e adeguato dello Stato a favore delle vittime di incidenti connessi ad attività militari, la Difesa ha approntato un apposito schema di disegno di legge, che conta di poter definire e proporre al Parlamento in tempi ravvicinati.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

CASTAGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:*

il porto di Genova si trova in regime di vacanza presidenziale da più di un anno e solo nell'autunno 1989 il Governo si è deciso ad indicare la persona legittimata per l'incarico;

la lenta procedura di nomina ha registrato nei primi giorni del dicembre 1989 il parere favorevole degli organi parlamentari, mentre alla fine dello stesso mese di dicembre ancora non si era concluso l'elenco delle firme di parte ministeriale, rendendo impossibile fino a quel momento l'invio alla Corte dei conti, per la registrazione, del testo del decreto e quindi la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

la persona designata per la presidenza del porto è tuttora presidente della regione Liguria e ha dichiarato che non si dimetterà dal suo attuale incarico fino a quando non sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto relativo al porto;

nel caso dei presidenti dell'IRI e dell'ENI (la cui procedura è identica a quella del Presidente del consorzio del porto di Genova) il numero dei giorni intercorsi fra il parere parlamentare e la pubblicazione del decreto risulterebbe essere già superato nel caso odierno, e che

inoltre non esiste alcuna sicurezza che il decreto non si fermi ulteriormente alla Corte dei conti per alcuni mesi, come del resto in taluni casi, noti all'interrogante, è già accaduto —:

se non ritengono di doversi impegnare in forma diretta a rendere immediatamente esecutiva la nomina, nell'interesse di due enti così importanti come il porto di Genova e la regione Liguria, da parecchi mesi in una situazione assolutamente anomala;

se non valutano che sarebbe scandalosa l'ipotesi che, protraendosi fino a marzo l'attuale stato di cose, e sciogliendosi poco dopo il consiglio regionale, il regime di doppio incarico possa giungere magari fino all'estate con effetti facilmente immaginabili sul funzionamento democratico degli enti interessati;

se davvero non sarebbe da considerare esclusivamente una decisione politica quella di attribuire a ritardi procedurali la responsabilità di un simile stato di cose. (4-17830)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 1990, il dottor Rinaldo Enea Magnani è stato nominato presidente del consorzio autonomo del porto di Genova.*

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

CAVAGNA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardino la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Caimi Stefano, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 2 ottobre 1940, e residente a Sesto San Giovanni, via Livorno 545/b, che è stato è collocato in pensione dal 2 ottobre 1989, ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-22040)*

RISPOSTA. — *Quest'amministrazione ha conferito al signor Stefano Caimi la pensione ordinaria di annue lorde lire 11.310.400 a*

decorrere dal 2 ottobre 1989, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 per la valutazione dei servizi da lui resi dal 2 marzo 1970 al 1° ottobre 1989 alle dipendenze del comune di Sesto San Giovanni, nonché di anni 14, mesi 10 e giorni 3 ricongiunti ex lege n. 229 del 1979, il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza, previo pagamento del contributo di lire 844.738.

A tal riguardo si precisa che in data 10 novembre 1990 è stata chiesta l'accettazione dell'interessato al pagamento dell'onere predetto.

Si assicura che non appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente al comune di Sesto San Giovanni ed alla direzione provinciale del Tesoro di Milano.

Il Ministro del tesoro: Carli.

CERUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Loreo, provincia di Rovigo, non è stato inserito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1990 nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

detto comune è sempre stato legato, sia culturalmente che economicamente all'Adriatico, come testimoniano le varie attività legate al settore « ittico », come la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del pesce proveniente dal litorale;

tali attività produttive, essenziali per la realtà economica loredana, sono fortemente penalizzate dall'esclusione dei benefici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1990 —

se non ritengano necessario inserire immediatamente il comune di Loreo nell'ambito territoriale di applicazione della legge n. 424 del 1989. (4-20040)

RISPOSTA. — *La legge 30 dicembre 1989 n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1990 hanno individuato l'ambito territoriale e temporale per la concessione dei contributi in questione.*

In particolare l'articolo 3 comma 1 della legge n. 424 del 1989 stabilisce che i contributi sono concessinei comuni delle zone costiere prospicienti le aree marine dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi....

Nel rispetto della normativa citata il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1990, all'articolo 2, ha specificato la localizzazione ..alle imprese con sede nei comuni costieri o lagunari delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia....

Il comune di Loreo, non essendo né costiero né lagunare, non può beneficiare dei contributi della legge n. 424 del 1989 ancorché tradizionalmente legato alle attività di pesca.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

CIANCIO, CICERONE, DI PIETRO e ORLANDI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non intendano, ai fini della tutela dell'ambiente e paesaggistica e per impedire un inutile sperpero di denaro pubblico, intervenire con urgenza per bloccare il progetto del consorzio di bonifica Val di Foro, in provincia di Chieti, di intubamento del fiume Arielli, tenendo conto a questo proposito che: a) contro tale progetto, che risale al 1981 ed è stato aggiornato nel 1985, si sono già pronunciati la popolazione interessata, con una petizione al

Ministro dell'ambiente in data 3 giugno 1988 (e ricevuta dallo stesso Ministro in data 8 giugno 1988) e, per ben due volte, in maniera unanime, il consiglio comunale di Crecchio (sedute del 5 novembre 1985 e del 22 agosto 1990); b) il progetto, se realizzato, porterà alla scomparsa del fiume Arielli, in quanto esso ha una portata già oggi, e da ormai molti anni, assai limitata, e avrebbe quindi evidenti e prevedibili conseguenze pesantemente negative sia sul piano ambientale, con danni gravi alla ricca vegetazione dell'area fluviale, sia sul piano igienico-sanitario, in quanto il corso d'acqua si trasformerebbe in un canale di scolo con ristagno delle acque di scarico; c) l'intubamento dell'Arielli, giustificato con esigenze di irrigazione, in realtà impedirebbe il prelievo dell'acqua del fiume ai contadini che oggi fanno irrigazione e, più in generale, interessa una zona, a forte sviluppo vitivinicolo, dove l'irrigazione (anche per le serre) viene già attuata con i prelievi d'acqua dell'Arielli (utilizzando opere finanziate dalla regione) e i pozzi artesiani; d) il progetto di intubamento è, infine, in netto contrasto con il progetto di valorizzazione naturalistica e turistica della zona, denominato « Parco dei Mulini » del fiume Arielli, già approvato dalla giunta regionale d'Abruzzo nel febbraio 1988 e per le cui attrezzature e funzionamento la stessa regione Abruzzo ha comunicato al comune di Crecchio, in data 24 settembre 1988, la disponibilità sulla legge n. 64 del 1986 di lire 700 milioni per il 1° lotto. (4-22192)

RISPOSTA. — *Il progetto di trasformazione irrigua del comprensorio del fiume Arielli predisposto dal consorzio di bonifica e irrigazione di Val di Foro e le problematiche connesse, sollevate dall'interrogante, sono note a questo ministero che ha assunto informazioni dalle locali autorità e dal consorzio stesso. Quest'ultimo assume che l'opera di che trattasi non consiste nell'intubamento del fiume Arielli ma in una ponderata derivazione che non comporterebbe alcuna variazione nel tracciato dell'alveo né prosciugamento del fiume con conseguente desertificazione delle aree circostanti.*

Il comune di Crecchio, che con due delibere consiliari (rispettivamente la n. 95 del 5 novembre 1985 e la n. 141 del 22 agosto 1990) ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera, sostiene che tale progetto comporterebbe un ulteriore impoverimento del fiume Arielli, la cui portata si è ridotta dal 1981 di circa 1/10, con grave danno per le coltivazioni. Sarebbe peraltro in contrasto con la volontà di valorizzazione della zona denominata parco dei Mulini del fiume Arielli.

Tenuto conto delle perplessità sollevate, questo ministero pur non rientrando l'opera fra quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988, ha richiesto ed ottenuto dal consorzio la documentazione tecnica relativa al progetto dell'opera: la stessa è attualmente allo studio del servizio valutazione impatto ambientale (VIA) per una verifica dell'eventuale danno ambientale e l'adozione di provvedimenti al riguardo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CICCIOMESSERE, BONINO e CALDERISI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 24 ottobre 1988 il Parlamento in seduta comune, a conclusione del dibattito sul procedimento n. 432/IX della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa (Atti relativi alla vendita di alcune navi all'Iraq), ha deliberato la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Genova poiché nel corso delle indagini sono emerse ipotesi di reato nei confronti di soggetti non investiti di cariche ministeriali ed in particolare nei confronti dell'avvocato Rocco Basilico, all'epoca presidente della Fincantieri s.p.a. —:

quali siano gli esiti dell'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Genova sulla base degli atti trasmessi dal Parlamento. (4-24007)

RISPOSTA. — *A seguito della deliberazione in data 24 ottobre 1988 quale adottata dal*

Parlamento in seduta comune, la procura della Repubblica di Genova ha proceduto nei confronti di Rocco Basilico, nato ad Arzano (Napoli) il 16 gennaio 1950, per il reato di truffa aggravata, riferito al giugno-luglio del 1982.

Con sentenza in data 1° gennaio 1991, il giudice istruttore, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del suddetto Basilico per essere estinto il reato ascrivibile per intervenuta prescrizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* —
Per sapere — premesso che:

ad Alice Castello (VC) sono in corso intensi lavori di scavo in località Dora Morta, in un'area in cui sono coltivate numerose cave di ghiaia;

tali lavori sono finalizzati alla realizzazione di una discarica approvata dalla giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 41 del 25 giugno scorso;

la deliberazione è avvenuta durante la fase immediatamente successiva al rinnovo del consiglio regionale, con una decisione ben difficilmente riconducibile all'ordinaria amministrazione a cui era vincolata la giunta regionale, di cui faceva parte, con delega alla tutela ambientale, un assessore che non è stato rieletto;

la discarica dovrebbe avere una capacità di 500.000 metri cubi destinata ai rifiuti solidi urbani e di ulteriori 500.000 metri cubi destinata ai rifiuti solidi urbani ed assimilati;

l'area in questione è a ridosso dell'autostrada Torino-Milano, il cui ventilato raddoppio provocherebbe ingenti necessità di materiali inerti, favorendo l'attività di cava e la conseguente creazione di enormi « buchi » utilizzabili per la costruzione di ulteriori vasche;

esiste infatti il progetto per una vasca di 500.000 metri cubi destinata ai rifiuti

industriali (2^a categoria, tipo B), che si intenderebbe localizzare nel territorio comunale di Cavaglià, nelle immediate vicinanze degli impianti di Alice Castello;

la citata deliberazione n. 41 è in netta contrapposizione con quanto previsto dal Piano dei siti approvato dalla Regione Piemonte nel 1988, che escludeva il sito in questione in quanto collocato sopra la falda acquifera che alimenta gli acquedotti di numerosi comuni della pianura vercellese;

la Carta di vulnerabilità delle falde elaborata dalla provincia di Vercelli, gli studi del CNR e gli stessi sondaggi eseguiti dall'ENEL nel quadro degli studi finalizzati all'insediamento della centrale di Leri Cavour indicano che il sito in questione è assolutamente inadatto alla localizzazione di una discarica in quanto, come risulta dagli studi del CNR, a protezione della falda, sotto uno strato di ghiaia di circa 60 metri, esistono soltanto dei modesti e discontinui strati lenticolari di argilla;

lo studio presentato per sostenere la non pericolosità della discarica per la falda afferma che la falda che alimenta gli acquedotti è molto bassa, ma lo fa utilizzando dati relativi al periodo invernale e primaverile, quando il suo livello è sicuramente prossimo al minimo;

il 24 ottobre 1990 il TAR del Piemonte dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dei lavori di scavo presentata dall'amministrazione comunale di Alice Castello;

attualmente nel sito in questione è al lavoro un enorme potenziale meccanico di scavo, presumibilmente per giungere a conclusione dei lavori prima della sentenza del TAR —;

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per disporre il blocco immediato dei lavori e per disporre il ripristino dell'area, al fine di scongiurare il pressoché certo inquinamento della falda, che avrebbe gravissime conseguenze sulle attività agricole della zona e conseguenze drammatiche sulle possibilità di approvvigi-

gionamento idrico ad uso potabile di molti comuni. (4-21974)

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 7 febbraio 1990 il consorzio per lo sviluppo dei comuni del Verellese ha presentato la domanda per l'approvazione del progetto, seguita poco dopo da quella per l'autorizzazione all'allestimento e all'esercizio, di una discarica di 1^a categoria per RSU e di una discarica di 1^a categoria per rifiuti assimilabili agli urbani, entrambe da ubicarsi in località Valledora di Alice Castello (VC), nonché per l'ampliamento della discarica di 1^a categoria esistente in località ex-Cascina Truffaldina di Santhià (VC) per un totale di oltre un milione di metri cubi;

le domande sono state approvate, con notevole rapidità, dalla giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 184-36577 del 27 marzo 1990, che è stata annullata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Piemonte a causa del negativo impatto ambientale ed ecologico, della mancanza di accertamenti affidabili sulla situazione idrica (carotaggi effettuati in periodo di siccità e mancata verifica dell'impermeabilizzazione) e, infine, della non disponibilità dei terreni da occupare da parte del consorzio dei comuni;

con deliberazione n. 41-38718 del 25 giugno 1990, durante la fase immediatamente successiva al rinnovo del consiglio regionale e quindi in periodo vincolato all'ordinaria amministrazione, la giunta regionale del Piemonte ha deciso di approvare nuovamente le domande;

le due deliberazioni della giunta sono in netta contrapposizione con quanto previsto dal Piano dei Siti approvato dalla stessa regione Piemonte nel 1988;

i terreni per le due discariche previste nel territorio di Alice Castello sono di proprietà della ditta Fontana Guido, che aveva affittato la cava coltivata al loro

interno alla società Ecoservizi, costituita il 20 dicembre 1988 a Vercelli e presieduta dal signor Guido Fontana;

il titolare della ditta Fontana Guido e il presidente della società Ecoservizi sono presumibilmente la stessa persona, che si è trovata ad essere contemporaneamente affittante ed affittuario dello stesso bene;

la società Ecoservizi è poi diventata Servizi Piemonte s.r.l., con sede in Torino —:

a chi faccia attualmente capo, per quanto concerne la proprietà e il controllo azionario, la Servizi Piemonte s.r.l., che risulta incaricata della gestione della discarica per conto del consorzio;

quale sia la eventuale partecipazione della Servizi Piemonte s.r.l. in altre società operanti nel settore della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio, del trattamento e dello smaltimento finale dei rifiuti;

se la società Ecoservizi citata sia collegata o coincida con la società Ecoservizi di Brescia che, da notizie di stampa, risulta essere tra le società acquisite dal gruppo americano Waste Management;

se, infine, sia a conoscenza del contenuto dell'articolo pubblicato dal settimanale *Il Mondo* del 24 settembre scorso con il titolo « Vercelli connection » che, tra le varie opere pubbliche indicate come oggetto di scontro tra comitati di affari che cercano di accaparrarsele, segnala la discarica di Alice Castello. (4-22267)

CIMA e RONZANI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

ad Alice Castello (VC), in località Valle Dora, sono in corso i lavori di costruzione di una discarica di RSU, nonostante l'opposizione del comune e del locale comitato contro la discarica, che hanno tra l'altro denunciato i rischi connessi al possibile inquinamento della falda sottostante la discarica, che alimenta numerosi acquedotti della pianura vercellese;

nella seduta del consiglio regionale del Piemonte dell'11 dicembre scorso l'assessore all'ambiente ha dichiarato di aver provveduto a chiedere alla provincia di Vercelli « se la costruzione della discarica, in particolare per quanto riguarda la stesura dei teli impermeabili, stia procedendo secondo le norme prescritte dalla delibera autorizzativa », senza tuttavia precisare al consiglio se dalla provincia di Vercelli fosse pervenuta risposta, e di quale tenore, alla sua richiesta;

lo stesso assessore non ha fornito, nel suo intervento in consiglio, altri elementi in relazione alla reale situazione dei lavori di impermeabilizzazione della discarica e alla loro rispondenza alle norme previste dalla delibera autorizzativa;

in data 8 e 11 novembre 1990, un mese prima dell'intervento in consiglio regionale dell'assessore all'ambiente, due tecnici del servizio assetto ambientale della provincia di Vercelli, in due diversi sopralluoghi presso la discarica, riscontravano irregolarità nella stesura dei teli dichiarando per iscritto che « l'impermeabilizzazione delle pareti della discarica (...) viene ottenuta (...) con la posa di geomembrana (...) senza l'interposizione dello strato di terreno (argilla o altro) » e che « ciò costituisce violazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 »;

l'amministrazione provinciale di Vercelli ha deliberato in data 9 gennaio 1991 la sospensione cautelativa dei lavori —

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per confermare la sospensione dei lavori al fine di consentire adeguati accertamenti sui lavori di impermeabilizzazione fin qui svolti, in modo tale da poter verificare le eventuali violazioni delle norme previste dalla delibera autorizzativa;

se non ritenga opportuno, al fine di favorire un corretto rapporto tra cittadini ed istituzioni, invitare la giunta della regione piemonte, pur nel rispetto della sua piena autonomia, ad una più attenta ed accurata acquisizione di informazioni dalla

amministrazione provinciale di Vercelli, quale ente delegato al controllo dello smaltimento dei rifiuti, in modo tale da non lasciar intendere al consiglio e ai cittadini di avere sotto controllo una situazione che in realtà era già stata verbalizzata come irregolare 30 giorni prima. (4-23494)

RISPOSTA. — La localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, è di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestatamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.

Si fa poi presente che la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente è prevista solo per gli impianti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, cioè per gli impianti smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Dalle notizie pervenute dalle autorità locali, risulta che il consorzio dei comuni per lo sviluppo del Vercellese con note del 7 febbraio 1990 e del 24 febbraio 1990 chiedeva alla regione Piemonte l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione per l'allestimento e l'esercizio di una discarica di prima categoria per i rifiuti solidi urbani (RSU) e di una discarica di prima categoria per i rifiuti speciali ed assimilabili, da ubicarsi in regione Valle Dora dei comuni di Alice Castello e Cavaglià e per l'ampliamento della esistente discarica di prima categoria in località Truffaldina del comune di Santhià (VC).

Le richieste avanzate dal predetto consorzio sono state oggetto dei seguenti provvedimenti di approvazione:

decreto giunta regionale n. 184.36577 del 27 marzo 1990, annullato dalla commissione statale di controllo con atto n. 24231 del 23 maggio 1990 per vizio di eccesso di potere per potere d'istruttoria;

decreto giunta regionale n. 41.38718 del 25 giugno 90 esaminato senza rilievi della commissione di controllo con atto n. 26234 dell'11 luglio 1990.

La capienza delle discariche rilevabile dagli atti progettuali è la seguente:

discarica rifiuti solidi urbani (RSU): metri cubi 492.700;

discarica rifiuti speciali assimilabili agli urbani metri cubi 476.720 (il piano regionale prevede che le discariche abbiano capacità compresa tra i 400.000 e i 500.000 metri cubi).

I progetti approvati sono stati redatti in conformità al piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 832.7331 del 24 maggio 1988.

L'approvazione dei progetti per la realizzazione di discariche non esula dall'ordinaria amministrazione, ma rientra tra quelle attribuzioni il cui esercizio è consentito in periodi di prorogatio (ex articolo 39 statuto regione Piemonte: progetti di lavoro nei limiti dei piani regionali, di cui all'articolo 16, lettera m)statuto regionale).

Il sito in cui sono localizzate le due discariche non è confinante con l'autostrada Torino-Milano, il cui raddoppio costituisce, a tutt'oggi, soltanto un'ipotesi.

Il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato con decreto ministeriale 19 luglio 1990, non essendo un piano dei siti non può operare nessuna esclusione o inclusione dei siti medesimi e pertanto non può escludere il sito in questione.

Circa la carta di vulnerabilità delle falde, secondo quanto riferito dalla amministrazione regionale competente, non risulta essere mai stata presentata all'assessorato regionale competente, né è mai stata prodotta in occasione della conferenza istruttoria del 28 febbraio 1990, che ha esaminato il progetto delle discariche.

La classificazione dei siti, poi, operata dalla Carta non porterebbe in nessun caso ad escludere che nella zona scelta possa allestirsi una discarica.

Il tribunale amministrativo regionale (Tar) Piemonte, chiamato a decidere sulla sospensiva dell'autorizzazione regionale, nell'ordinanza di diniego ha ritenuto che non sussistono i danni gravi e irreparabili richiesti dall'articolo 21 legge n. 1034 del 1971.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del consorzio dei comuni del vercellese, lo stesso consorzio ha precisato che la titolarità del diritto di superficie del sito, in cui sono state ubicate le discariche, è stata acquisita con atto di convenzione, sottoscritto il 19 luglio 1990 con la Servizi Piemonte Srl, già titolare di tale diritto, rappresentata dal signor Domenico Ravarino e non dal signor Giusto Fontana (come indicato nell'atto parlamentare n. 4-22267 dell'onorevole Cima). La suddetta Servizi Piemonte Srl, che è concessionaria della realizzazione e gestione delle due discariche, è parte consociata del gruppo Wast Management, leader mondiale per numero di addetti, esperienze e applicazione di tecnologie avanzatissime nella raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Quanto, ai lavori di impermeabilizzazione della discarica, la provincia di Vercelli, a seguito dei sopralluoghi, effettuati l'8 e 11 novembre 1990, ha precisato, così come ribadito dalla regione Piemonte, che gli stessi sono conformi alle prescrizioni progettuali e autorizzative.

Si comunica infine, che presso l'ufficio competente del Ministero dell'ambiente è in via di predisposizione un sopralluogo di tecnici teso a verificare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 349 del 1986.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIOCCI LORENZO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:

per l'ampliamento e la sistemazione del porto turistico di Anzio sono stati presentati due progetti da parte di altrettante società (Condotte, Marina Investimenti S.p.A.) con caratteristiche funzionali, ambientali e finanziarie diverse;

il consiglio comunale di Anzio, attraverso un ordine del giorno votato all'unanimità ha indicato i punti importanti e vincolanti che deve prevedere la concessione, e ha chiesto di essere preventivamente consultato dalle amministrazioni competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni;

esistono fondate preoccupazioni sulla possibilità che a prevalere non siano la qualità delle proposte e gli interessi generali della città —:

se non si ritenga di dare disposizioni affinché gli uffici competenti del Ministero accolgano positivamente le richieste avanzate dal consiglio comunque di Anzio e se non si considerino determinanti ai fini delle decisioni che saranno assunte le indicazioni degli amministratori locali.

(4-23767)

RISPOSTA. — *Al fine di realizzare l'ampliamento e la sistemazione del porto turistico di Anzio la regione Lazio ha predisposto, previo parere del Ministero della marina mercantile, il piano regolatore portuale.*

Le società che avevano avanzato istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico nell'ambito del bacino portuale, sono state quindi invitate ad adeguare i propri progetti alle previsioni indicate nel piano regolatore che naturalmente tiene conto di tutte le problematiche connesse agli interessi generali della città di Anzio.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per conoscere:*

le ragioni per cui l'ufficio competente della I sezione civile della Corte di cassazione dal 23 luglio 1988 non abbia ancora provveduto alla copia del dispositivo della sentenza relativa al ricorso del Ministero delle finanze avverso il rimborso INVIM di Emma Scarzella di Mondovì, come disposto dalla Commissione tributaria centrale;

premessi che tale vertenza dura da dodici anni, quale sia l'organico dell'ufficio in questione, quanti siano i dipendenti in servizio, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di loro nonché l'entità dell'arretrato; quali iniziative siano state e saranno assunte per evitare il ripetersi di analoghe situazioni; quali provvedimenti siano o saranno adottati nei confronti di comportamenti negligenti accertati od accertandi.

(4-16682)

RISPOSTA. — *La vertenza di cui trattasi trae origine dal ricorso prodotto avanti alla commissione tributaria di primo grado di Mondovì dagli eredi del signor Giovanni Scarzella, deceduto il 5 dicembre 1972, e rivolto ad ottenere il rimborso dell'imposta INVIM liquidata dal competente ufficio del Registro in relazione alla vendita di alcuni immobili caduti in successione.*

L'adita commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso con decisione appellata dall'ufficio innanzi alla commissione tributaria di secondo grado, la quale confermava la prima pronuncia.

La vertenza sfociava, a seguito di ulteriore appello dell'ufficio, nella decisione n. 1182 del 1984 del 14 dicembre 1983, favorevole alla parte, della commissione tributaria centrale, che veniva impugnata dall'amministrazione finanziaria avanti alla Corte di cassazione.

Il ricorso è stato discusso e deciso all'udienza del 30 marzo 1988 dalla prima sezione civile della Suprema corte di cassazione e la relativa sentenza, con cui è stata cassata la decisione della commissione tributaria centrale con rinvio alla stessa, è stata pubblicata in data 7 agosto 1989 con il n. 3610 del 1989.

Il ritardo nella pubblicazione della sentenza di cui trattasi è dipeso essenzialmente dalla giacenza della minuta dal 27 luglio 1988 al 19 giugno 1989 presso l'ufficio copie, dove per carenza di personale si è formato un cospicuo arretrato di circa 10.000 sentenze civili.

L'organico della Suprema corte di cassazione, quanto al personale amministrativo è così conformato: 1 dirigente superiore, 50 funzionari di cancelleria (di cui 41 presenti);

118 collaboratori di cancelleria (tutti presenti); 28 assistenti giudiziari (di cui 26 presenti); 183 operatori amministrativi (di cui 178 presenti); 110 registratori dati (di cui 103 presenti); 43 dattilografi (tutti presenti).

Nel corso dell'anno 1990 sono stati trasferiti alla Suprema corte, onde assicurarne funzionalità, 7 funzionari direttivi, 10 collaboratori di cancelleria, 8 assistenti giudiziari, 25 operatori amministrativi e 25 dattilografi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

D'ADDARIO e CRESCENZI. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

con finanziamento dell'intervento straordinario *ex lege* n. 64 del 1986, per un importo di circa 13 miliardi, il consorzio di bonifica Val di Foro intende realizzare un progetto di trasformazione irrigua del comprensorio del fiume Arielli;

tale progetto, nella sua stesura di massima, datata luglio 1981 ed aggiornata nel 1985, prevede la costruzione di un'opera di presa delle acque del fiume, condotte di adduzione e di distribuzione primarie;

il progetto, che in realtà consiste nell'intubamento del fiume Arielli, se realizzato, porterà alla scomparsa di tale corso d'acqua, trasformato in canale di scolo con ristagno delle acque di scarico e con pericolo per la salute pubblica;

le aree fluviali, ricche di vegetazione subiranno, con il prosciugamento del fiume, una inevitabile « desertificazione »;

il progetto e il relativo finanziamento hanno l'unico scopo di generare una spesa pubblica a fini di appalti con evidente spreco di risorse finanziarie pubbliche in un momento di politica di « tagli » della spesa per ridurre l'indebitamento dello Stato;

il progetto non è utile a fini irrigui. La situazione irrigua del comprensorio

dell'Arielli è più che sufficiente alla produzione agricola. Predomina nella zona la coltura della vite per il novanta per cento; la vite coltivata all'aperto non richiede sistematica irrigazione. Le coltivazioni a serra, di cui la zona è pur ricca, non necessitano di altra acqua oltre quella pompata dai pozzi artesiani e con prelievo dal fiume con opere finanziate con fondi pubblici (legge regionale n. 31 del 1982);

il progetto del consorzio di bonifica si basa su dati non più attuali. La portata del fiume Arielli, all'altezza della zona di prelievo, si è ridotta ad un decimo rispetto alla portata indicata nel progetto del 1981, da 135 litri al secondo si riuscirà a prelevare poco più di dieci per carenza idrica;

l'intubamento del fiume Arielli è in stridente contrasto con il progetto di valorizzazione naturalistica, denominato « Parco dei mulini » del fiume Arielli, approvato dalla giunta regionale d'Abruzzo nel febbraio 1988. Il consiglio comunale di Crecchio (Chieti) ha espresso parere contrario al progetto di intubamento del fiume (deliberazione n. 95 del 5 novembre 1985 e n. 141 del 22 agosto 1990) —

quali misure urgenti, a mente della vigente legislazione di tutela ambientale, i ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per evitare uno scempio ambientale di inaudita gravità e per impedire uno sperpero di denaro pubblico insieme alla distruzione di una fondamentale risorsa, qual'è l'acqua, soprattutto nelle regioni d'Italia centro-meridionale colpite dalla grande sete e dalla siccità;

se non intendano bloccare ogni ulteriore atto del consorzio di bonifica Val di Foro diretto all'approvazione del progetto esecutivo e del bando di appalto-concorso, che sembra costituire la modalità prescelta per l'esecuzione dei lavori;

se non intendano verificare tempestivamente il danno ambientale e le relative responsabilità degli amministratori del consorzio di bonifica. (4-21921)

RISPOSTA. — *Il progetto di trasformazione irrigua del comprensorio del fiume Arielli predisposto dal consorzio di bonifica e irrigazione di Val di Foro e le problematiche connesse, sollevate dall'interrogante, sono note a questo ministero che ha assunto informazioni dalle locali autorità e dal consorzio stesso. Quest'ultimo assume che l'opera di che trattasi non consiste nell'intubamento del fiume Arielli ma in una ponderata derivazione che non comporterebbe alcuna variazione nel tracciato dell'alveo né prosciugamento, del fiume con conseguente desertificazione delle aree circostanti.*

Il comune di Crecchio, che con due delibere consiliari (rispettivamente la n. 95 del 5 novembre 1985 e la n. 141 del 22 agosto 1990) ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera, sostiene che tale progetto comporterebbe un ulteriore impoverimento del fiume Arielli, la cui portata si è ridotta dal 1981 di circa 1/10, con grave danno per le coltivazioni. Sarebbe peraltro in contrasto con la volontà di valorizzazione della zona denominata parco dei Mulini del fiume Arielli.

Tenuto conto delle perplessità sollevate, questo ministero pur non rientrando l'opera fra quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988, ha richiesto ed ottenuto dal consorzio la documentazione tecnica relativa al progetto dell'opera: la stessa è attualmente allo studio del servizio valutazione impatto ambientale (VIA) per una verifica dell'eventuale danno ambientale e l'adozione di provvedimenti al riguardo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quali motivi ostino all'assunzione in ruolo di Emma Galati, nata a Bari l'8 aprile 1961, residente a Bitritto, via Brodolini, 22/A, segretaria d'azienda, che ha partecipato al concorso di vigilatrice penitenziaria per 72 posti, già chiamata sette volte per turni di novanta giorni.* (4-23465)

RISPOSTA. — *La signora Emma Galati ha partecipato al concorso a 70 posti, riservato*

alle vigilatrici straordinarie, e ha riportato una votazione di 28,50/30 collocandosi al 907° posto nella graduatoria definitiva.

Detta graduatoria si trova attualmente alla registrazione della Corte dei conti.

Il Ministro di grazia e giustizia: Martelli.

FERRANDI, GARAVINI, FAGNI, CAPRILI, NAPPI, BARZANTI e TAGLIABUE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:*

la direzione aziendale della SAMATEC — S.p.A. del gruppo ENI — ha annunciato che con il 30 giugno 1991 lo stabilimento di San Michele all'Adige (TN) cessa l'attività a causa di difficoltà di mercato e, in particolare, degli alti costi dell'energia necessaria alla produzione di carburo di silicio grezzo;

le attuali 150 persone impiegate nello stabilimento di San Michele (circa 130 operai e 20 impiegati) sono costrette a trovare altra sistemazione;

a tale proposito sembra che solo una piccolissima parte delle maestranze attualmente impiegate a San Michele potrà essere assorbita dall'altro stabilimento della SAMATEC di Scurelle Valsugana (TN) e il rimanente dovrà essere assorbito da nuove attività produttive che, a quanto si dice, dovrebbero subentrare alla SAMATEC nell'area industriale della Rotaliana, ma di cui ancora oggi non si ha alcuna notizia;

il programma di ristrutturazione della SAMATEC prevede la prosecuzione della produzione di carburo di silicio grezzo, presso lo stabilimento di Scurelle e l'acquisto — parziale per il primo anno e totale dopo il luglio 1992 — di silicio grezzo dall'estero;

nello stabilimento di Scurelle proseguirà l'attività di seconda lavorazione del silicio grezzo per la produzione di granulati per abrasivi e refrattari, perfezionando, nel contempo, l'accordo con una Società francese per la produzione, a partire dal 1993, di abrasivi speciali;

si è reso noto, inoltre, che la sede amministrativa della SAMATEC verrà spostata a Trento entro il 1991 —:

se il Ministero è a conoscenza dei piani di ristrutturazione della SAMATEC per quanto concerne gli stabilimenti di San Michele e di Scurelle nel Trentino;

se il Ministero è a conoscenza di iniziative industriali volte a subentrare alla SAMATEC di San Michele con produzioni compatibili con l'ambiente e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. (4-25391)

RISPOSTA. — *I costi di produzione della roccia di carburo di silicio hanno subito un notevole incremento a causa dei recenti aumenti del costo dell'energia elettrica, della materia prima, della sfavorevole situazione di mercato, aggravata dalla debolezza della valuta americana, dall'ingresso di nuovi produttori e dal calo dei consumi nei paesi più industrializzati. Tali fattori hanno inciso in senso negativo sull'attività produttiva dello stabilimento Samatec di San Michele all'Adige.*

A questi elementi, peraltro, va ad aggiungersi l'annunciata ed inevitabile cessazione dei contributi provinciali per l'energia elettrica come espressione concreta della volontà politica delle autorità locali per l'eliminazione della produzione primaria dal territorio della provincia autonoma di Trento, dove hanno sede gli stabilimenti della Samatec.

Si è reso perciò necessario l'approntamento di un piano di ristrutturazione che prevede l'abbandono della produzione di roccia, la chiusura dello stabilimento di San Michele all'Adige nel mese di giugno 1991, la cessazione della produzione di roccia a Scurelle entro giugno 1992 e la concentrazione presso questo stabilimento delle attività per la produzione di grane.

Presso lo stabilimento di Scurelle verranno realizzati interventi tecnologici di potenziamento ed aggiornamento degli impianti volti all'incremento della capacità produttiva ed al miglioramento dei prodotti a maggior valore aggiunto. Il conseguente fabbisogno di semilavorati, una volta cessate le lavorazioni a caldo, sarà coperto ricorrendo parzialmente

al mercato, ma soprattutto attraverso un accordo societario di joint-venture con un primario produttore europeo per conferire al nuovo gruppo una dimensione industriale più competitiva.

Nel corso del mese di aprile 1991 è stata inoltre costituita la società Supradiamant, in partecipazione con la società francese SICN del gruppo Cea-Cogema, per la produzione di diamanti artificiali, che sarà localizzata presso gli stabilimenti di Scurelle Valsugana (Italia) e Grenoble (Francia), a decorrere dal 1993.

Pertanto, la concentrazione in un solo polo produttivo delle attività Samatec nel Trentino, la realizzazione di nuove iniziative, nonché l'abbandono della produzione primaria di roccia consentiranno il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la ridefinizione di un quadro economico industriale che propone risultati economici interessanti.

La chiusura dello stabilimento di San Michele all'Adige comporta l'esubero di 140 unità lavorative, su un totale di 170 occupati, che verranno poste in cassa integrazione, a decorrere dal 1° luglio 1991, per un periodo di 18-24 mesi.

Parallelamente si è pervenuti, attraverso il consenso delle autorità amministrative locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad ipotizzare un progetto che prevede la cessione dell'intera area industriale di San Michele all'Adige ad una azienda privata nazionale la quale si impegni alla rioccupazione della totalità (140 unità) del personale dismesso da Samatec, attraverso nuove iniziative industriali che godranno dei contributi della provincia autonoma di Trento. Ai fini suddetti sono in avanzata fase di realizzazione gli accordi tra le parti interessate.

La sede della società, che occupa le rimanenti 30 unità lavorative, verrà ubicata a Trento entro la fine del corrente anno.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

FILIPPINI. — *Al Ministro degli esteri. — Per sapere — premesso:*

che una delegazione di Indiani Irochesi Mohawk soggiognerà in Olanda dal 21 aprile 1991 per un mese;

che durante questo periodo due componenti la delegazione e precisamente Dale Dione Karonhiahente e Don Martin Athonwatsnon'Nha hanno chiesto un lasciapassare per l'Italia dove sono stati invitati a tenere alcune conferenze sul loro popolo;

che i membri di detta delegazione non accettando il passaporto canadese, viaggiano con passaporto Haudenosaunee rilasciato dalla Confederazione degli Irochesi, documento valido di identità nel territorio canadese e per il passaggio negli Stati Uniti per visitare le riserve indiane;

che sul riconoscimento di validità di tale documento sono stati concessi dei lasciapassare dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Germania e dall'Olanda;

che il Consolato italiano a Montreal, previa consultazione con il Ministero degli esteri italiano, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di un lasciapassare per il nostro Paese —:

come mai l'Italia sia l'unico paese a negare l'ingresso in Italia dei due rappresentanti irochesi e in base a quali criteri abbia deciso di non riconoscere la validità del passaporto Haudenosaunee rilasciato dalla Confederazione degli irochesi.

(4-25534)

RISPOSTA. — All'inizio dell'aprile 1991 due cittadini canadesi, il signor Dione Dale Karonhiahente e il signor Martin Don Athonwatsnon-Nha, hanno richiesto presso il nostro consolato in Montreal visti d'ingresso da apporre su documenti rilasciati dal Great Council of the League of the Hau De No Sau Nee, oppure, in alternativa, dei lasciapassare, per partecipare ad un seminario sui popoli indigeni nel nord America, in programma a Firenze il 19 e 20 aprile 1991.

Tali documenti, come da lei rilevato, sono validi in Canada per l'accertamento dell'identità e consentono il passaggio negli Stati Uniti per visitare riserve indiane, ma non sono sostitutivi dei regolari passaporti canadesi per i normali viaggi internazionali. Pertanto, dal momento che i documenti in questione non sono riconosciuti come documenti di viaggio dal governo canadese e dal

governo italiano, che gli interessati possono entrare liberamente in Italia in esenzione di visto d'ingresso utilizzando i passaporti canadesi e che il lasciapassare sostitutivo di visto può essere rilasciato solamente in favore di cittadini di Stati non riconosciuti dal governo italiano ai quali sarebbe altrimenti impossibile entrare in Italia, il richiesto lasciapassare non è stato concesso.

Va del resto anche considerato l'esemplare comportamento del governo canadese in materia di diritti umani e di rispetto delle minoranze etniche, nei cui confronti non si ravvisa alcun motivo di interferire.

Va aggiunto che le autorità canadesi, che risultano assai sensibili al riguardo, hanno espresso soddisfazione per l'atteggiamento italiano, non ipotizzando alcuna differente linea di condotta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

FIORI. — *Ai Ministri della sanità e per le regioni. — Per sapere — premesso:*

che il Ministero della sanità con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 imponeva come requisito d'accesso ai concorsi per infermieri l'iscrizione al Collegio professionale;

che la Regione Lazio con legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, imponeva l'iscrizione obbligatoria a detto Collegio a tutto il personale dipendente dalle UUS-SLL pena la decadenza dall'impiego;

che la USL RM/11 in data 29 ottobre 1990 invitava tutti gli infermieri professionali assunti prima del 30 gennaio 1982 a fornire l'attestazione dell'iscrizione al Collegio professionale, pena la decadenza dall'impiego;

che detto provvedimento è illegittimo e illecito perché la legge (articolo 10 DLCPS del 13 settembre 1946, n. 233 - articolo 11 DLCPS 233/46 - articolo 1 DPR 5 aprile 1950 - articolo 100 TULS - RD 27 luglio 1934, n. 1265 - articolo 47, legge 833/78 - articolo 27 DPR 761/79 - articolo 13 DPR 10 gennaio 1957, n. 3) sancisce che

l'iscrizione al Collegio professionale è necessaria solo per l'esercizio della libera professione e che pertanto i sanitari sono soggetti alla disciplina del Collegio limitatamente all'esercizio di tale attività professionale;

che conseguentemente l'imposizione di tale obbligo contrasta con fondamentali principi costituzionali di libertà e di autonomia —:

se non ritengano di dover intervenire per riaffermare la non obbligatorietà permanente della suddetta iscrizione per lavorare nelle UUSSLL. (4-24988)

RISPOSTA. — *La previsione dell'iscrizione al collegio professionale fra i requisiti di ammissione ai concorsi per infermieri professionali nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 81 — lettera c) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali.....), non è stata certo introdotta da questo ministero — né avrebbe legittimamente potuto esserlo — per effetto di autonoma ed arbitraria determinazione discrezionale, bensì è derivata dalla ponderata esigenza di tener conto, nell'emanazione di detta normativa concorsuale, per necessaria attuazione delle delega conferita al ministro della sanità dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), dei criteri vincolanti al riguardo da quest'ultimo imposti, sia nel già citato articolo 12 — ultimo comma sia in sede di principi generali.*

Fra questi, in particolare, si era ritenuto e si ritiene di dover desumere, dal relativo articolo 1 — secondo comma, laddove è testualmente previsto che appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute, proprio quello — nel caso specifico qui considerato — dell'iscrizione al collegio professionale.

A loro volta, quindi, gli altri atti citati nell'interrogazione di fonte regionale costituiscono soltanto attuazione di tale indirizzo considerato ministeriale, ma meglio definibile legislativo.

Tale orientamento, del resto, risulta ora autorevolmente ribadito dallo specifico parere espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato nella seduta del 16 febbraio 1989, che si è pronunciata, appunto, in materia di iscrizione agli ordini e collegi professionali del personale appartenente al ruolo sanitario regionale per esserne stata espressamente investita in sede consultiva dalla regione Abruzzo.

In tale parere, allegato in copia per diretta cognizione, il Consiglio di Stato ha ribadito, anzi ha assunto come presupposto, la considerazione che l'iscrizione agli ordini professionali competenti è dunque ritenuta dal legislatore del 1979 requisito indispensabile al fine di poter svolgere attività sanitaria, escludendo, inoltre, data la chiara dizione della norma la possibilità di soluzioni interpretative per ritenere limitato il possesso di tale requisito alla sola assunzione.

Ha ritenuto, inoltre, il Consiglio che la formula sintetica adottata nel testo normativo comprende il dettato di obbligatorietà di appartenenza all'albo anche nel caso in cui, per gli appartenenti alle categorie di professionisti comprese nel ruolo sanitario, ex articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1979, i rispettivi albi siano tenuti da collegi — come nel caso degli infermieri professionali — e non da ordini.

Nel rilevare, poi, che la succitata norma impositiva dell'iscrizione all'albo non distingue fra personale già in servizio e non, ma fa specifico riferimento ai dipendenti, cioè a tutti coloro che svolgono attualmente un'attività inerente alla tutela della salute e che, come tali, debbano essere considerati continuamente idonei dai rispettivi ordini professionali, il Consiglio di Stato ha dichiarato sostanzialmente corretta l'interpretazione sostenuta nella circolare in materia diramata da questo ministero in data 7 agosto 1985, con la precisazione che questa iscrizione, che costituisce requisito di validità per il personale da assumere conformemente al citato articolo 1 — 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1979 e, quindi, al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, non può, ovviamente, esser considerata tale per i dipendenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore

di detta nuova normativa, essendo essi stati assunti in passato, sotto un diverso regime normativo quale era quello del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per questi ultimi — ha soggiunto il Consiglio — la sopravvenuta obbligatorietà dell'iscrizione all'albo ex nunc per legge impone l'onere di regolarizzare la propria posizione, chiedendo tale iscrizione entro congruo termine.

In questo senso, il Consiglio si è, poi, soffermato ad analizzare dettagliatamente le varie fattispecie configurabili sia a carico dei sanitari regolarmente assunti che si trovino, appunto, a dover regolarizzare la propria posizione a seguito del sopraggiunto, nuovo regime normativo sia nei confronti di coloro che, pur possedendo il requisito dell'iscrizione all'albo all'atto dell'assunzione o, comunque, dell'applicazione della nuova disciplina del settore sanitario, siano successivamente incorsi in un provvedimento di cancellazione.

Allegato

Vista la relazione in data 21 ottobre 1983, n. 4136 con la quale la regione Abruzzo ha chiesto parere in merito all'oggetto;

Udito il relatore;

PREMESSO

La regione Abruzzo formula i seguenti quesiti:

a) se i dipendenti delle unità sanitarie locali appartenenti al ruolo sanitario debbano essere necessariamente iscritti agli albi professionali;

b) in caso di risposta positiva al quesito sub a), se la regola valga anche per il personale in questione che già prestava servizio presso gli ospedali prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) se non debba ritenersi che l'appartenenza all'albo, sia soltanto un onere cui adempiere per la partecipazione ai concorsi

di assunzione e che essa possa cessare senza conseguenze nel corso del rapporto di pubblico impiego;

d) quali siano, diversamente opinando, le sanzioni da applicare al dipendente che per qualunque causa cessi dall'appartenenza all'albo.

La regione richiedente propende per un'interpretazione che consenta il mantenimento del rapporto di pubblico impiego anche in caso di cessazione dall'appartenenza all'albo; in questo senso sostiene:

1) che il legislatore delegato del 1979 avrebbe confuso i concetti di appartenenza all'albo e di appartenenza all'Ordine;

2) che la necessità di appartenenza agli albi valga solo per i liberi professionisti, con limitate eccezioni per coloro che hanno necessità di appartenere ad albi speciali;

3) che potrebbe addirittura configurarsi un conflitto tra ordinamenti settoriali per la duplice appartenenza del medesimo soggetto a due distinte discipline (quella professionale e quella di pubblico impiego);

4) che comunque non vi sarebbe una sanzione tipica applicabile al dipendente che regolarmente iscritto al relativo albo al momento della assunzione, cessi dall'iscrizione in corso di rapporto.

CONSIDERATO

Ai sensi dell'articolo 1, 2 comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute.

L'iscrizione agli ordini professionali competenti è dunque ritenuta dal legislatore del 1979 requisito indispensabile al fine di poter svolgere attività sanitaria; né si vede alcun aggancio, data la chiara dizione della norma, per una interpretazione che limiti il possesso del predetto requisito alla sola assunzione.

La formula sintetica adottata nel testo normativo comprende il dettato di obbliga-

torietà di appartenenza all'albo anche nel caso in cui, per gli appartenenti alle categorie costituenti il ruolo sanitario ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, i rispettivi albi siano tenuti da collegi e non da ordini.

La ratio della norma è infatti chiarissima:

fanno parte del ruolo sanitario medici, farmacisti, veterinari, biologi, fisici, chimici, ed altre categorie professionali. Per costoro il rispetto dei canoni di deontologia professionale è adempimento costante e necessario nell'assolvimento dell'attività oggettivamente considerata, sia che questa venga prestata in forma libero professionale, sia che costituisca contenuto di un obbligo derivante da rapporto di pubblico impiego.

La materia strettamente deontologica non è oggetto del rapporto di pubblico impiego o comunque non è per intero disciplinata dalla normativa di rapporto.

Il medesimo comportamento può infatti, sia pure in casi eccezionali, non essere valutato come inadempimento all'obbligo del pubblico dipendente, ma tuttavia essere giudicato scorretto o imprudente sotto il profilo deontologico.

Così per esempio, in determinati casi, non è l'autorità amministrativa, competente a giudicare se tra varie terapie possibili sia stata adottata la più idonea al caso di specie.

Si pensi ai problemi sollevati dal cosiddetto accanimento terapeutico su malati terminali, o delle cosiddette terapie sperimentali.

In questi ambiti il limite tra consentito e non, è spesso di difficile individuazione. Non potrebbe rendersene giudice l'autorità amministrativa preposta alla disciplina del rapporto impiegatizio.

Né, su un piano più generale, può ritenersi ragionevole che un medico o un infermiere professionali ritenuti dai rispettivi ordini inidonei a (o indegni di) esercitare professione, possano essere legittimati all'esercizio di questa, come pubblici dipendenti. In quest'ottica risulta conseguenziale la necessità di appartenenza ad entrambi gli ordinamenti di settore per tutto il personale

contemplato dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Ciò anche se possa prospettarsi una qualche disarmonia in ragione dell'interferenza dell'un ordinamento sull'altro.

Addurre inconvenienti applicativi, non vale infatti a modificare la portata della norma, che va, invece, opportunamente interpretata ed adattata alle singole fattispecie.

La disposizione, in mancanza di norme transitorie, si estende anche al dipendente degli enti ospedalieri, a carico del quale, in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, non vigeva l'obbligo di iscrizione, anche se l'ammissione al concorso postulava l'idoneità che, per le qualifiche di primario, aiuto, assistente, farmacista, presupponeva tra l'altro l'iscrizione all'albo (articolo 72 e seguenti; 93 e seguenti e decreto del Presidente della Repubblica citato).

Per queste ultime categorie è chiaro che, ove non sia possibile l'utilizzazione per funzioni diverse da quelle di diagnostica e cura, dovrà esser concesso un congruo periodo di tempo per regolarizzare la posizione entrando in possesso del requisito mancante (confronto circolare Ministero sanità direzione generale ospedali, divisione VI in data 7 agosto 1985, n. 900.6/I.AG.233/2138).

La norma impositiva dell'iscrizione all'albo, infatti non distingue tra personale già in servizio e non, ma fa specifico riferimento ai dipendenti cioè a tutti coloro che svolgono attualmente un'attività inerente alla tutela della salute, e che, come tali, debbano essere considerati continuativamente idonei dai rispettivi ordini professionali. Può pertanto ritenersi corretta l'interpretazione sostenuta nella citata circolare, con le seguenti precisazioni:

per i dipendenti già in servizio l'iscrizione non può considerarsi requisito di validità dell'assunzione, che è avvenuta nel passato, sotto un diverso regime; l'iscrizione è invece requisito di validità per il personale da assumere, con la conseguenza che l'indicazione della necessità del requisito dovrà essere contenuta nei bandi di concorso come chiarito dal decreto ministeriale sanità 30

gennaio 1962 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1982 n. 51, supplemento ordinario n. 10) e che le assunzioni effettuate in difetto di tale requisito dopo l'entrata in vigore della legge sono suscettibili di annullamento d'ufficio.

Diversamente opinando si darebbe ultrattività al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 proprio nella parte abrogata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, e ciò senza alcun fondamento nella sopravvenuta normativa.

Occorre ora esaminare più particolareggiatamente la situazione di chi deve regolarizzare la propria posizione (in virtù di una sopravvenuta normativa), pur essendo stato assunto regolarmente, a suo tempo, in difetto di iscrizione all'albo.

Il predetto dipendente, essendo, ex nunc, divenuta obbligatoria l'iscrizione all'albo, avrà l'obbligo di richiederle in un congruo termine. Se, volontariamente si sottrae a tale obbligo nonostante diffida, è passibile di sanzione disciplinare ivi compresa la destituzione per violazione di doveri di ufficio ai sensi dell'articolo 94 testo unico statuto impiegati dello Stato.

Se chiede l'iscrizione e gli viene negata, occorre esaminare il motivo del diniego (a parte il silenzio rifiuto che va impugnato dall'interessato).

Se ciò avviene per inidoneità o per indegnità, la pronuncia non potrà non avere riflessi sul rapporto di impiego dal punto di vista disciplinare, o sotto il profilo delle incapacità (articolo 129 testo unico).

Se avviene per difetto originario del titolo (invalidità o inesistenza della laurea) la mancanza di tale elemento potrà determinare, ove ne ricorrano tutti gli estremi, un annullamento d'ufficio della assunzione.

In altri termini, occorre esaminare caso per caso le singole fattispecie.

Vi è poi il caso di chi, essendo stato regolarmente assunto in presenza del requisito della iscrizione all'albo, viene poi, nel corso del rapporto di impiego, cancellato dall'albo.

Come osserva la regione, non può ritenersi applicabile l'istituto della decadenza, la quale deve essere espressamente contemplata

per la perdita di determinati requisiti, e tra questi non è indicata in nessuna norma di settore la cessazione dell'appartenenza all'ordine professionale.

È ben vero che si decade dalla autorizzazione farmaceutica per la cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti, requisito richiesto per la partecipazione al concorso (articolo 1, regio decreto n. 1706 del 1938; articolo 5 n. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1275 del 1971). Ma in questo caso la decadenza per il venir meno di uno dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso farmaceutico è espressamente prevista dall'articolo 113, lettera f, del testo unico 24 luglio 1934, n. 1265, la cui vigenza è testualmente confermata dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1968 n. 475. Ma in altri casi l'ordinamento non detta misure decadenziali per la perdita di uno dei requisiti di analoga materia, l'articolo 68 comma 2° del testo unico 24 luglio 1934, n. 1265 — concorso di sanitario condotto —; l'articolo 63 regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631 — concorso per assistente ospedaliero —. E ciò vale in particolare per il caso all'esame, posto che nessuna misura decadenziale è espressamente prevista per la cessazione dell'iscrizione all'albo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, né dalla normativa generale sul pubblico impiego. Ed è principio giurisprudenziale consolidato che la decadenza non sia pronunziabile se non per i casi tipici espressamente contemplati.

Neanche sembra al Consiglio che possa farsi riferimento all'istituto dell'annullamento dell'assunzione per invalidità sopravvenuta. È noto che l'istituto della sopravvenuta invalidità, ammesso da autorevole dottrina, è comunque, pur sempre riferito alla regolarità dell'atto. L'atto in questione, da ritenere eventualmente invalido per causa sopravvenuta sarebbe l'immissione in ruolo. Ma l'atto assunto legittimamente al momento in cui si è verificato, non subisce vizi di legittimità per il venir meno di uno dei requisiti soggettivi del dipendente all'epoca correttamente assunto (altra cosa è se l'iscrizione all'albo, posseduta al momento dell'assunzione, viene annullata con effetto ex tunc). Il vero è che il vizio de quo non attiene

alla struttura dell'atto di assunzione, ma si atteggia come vizio funzionale del rapporto. Il dipendente regolarmente assunto per svolgere una determinata attività, non può più svolgerla per impossibilità giuridica derivante dal dettato di una legge sopravvenuta.

E ciò per fatto a lui imputabile (cancellazione dall'albo).

Per determinati casi di impossibilità materiale la legge prescrive dettagliata normativa:

la sopravvenuta inidoneità fisica dà luogo alla dispensa dal servizio (articolo 56 n. 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; articoli 71 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957);

la carcerazione del dipendente dà luogo a sospensione automatica (articolo 91 testo unico n. 3 del 1957).

Nel caso in esame, il rapporto non può regolarmente continuare perché il dipendente non ha titolo abilitante a svolgere l'attività che è oggetto della prestazione lavorativa, coerentemente con il nuovo assetto normativo: nella sostanza, è venuta meno la legittimazione richiesta dal decreto del Presidente della Repubblica a svolgere l'attività professionale prevista e per la quale si era instaurato il rapporto lavorativo. Se quest'ultimo fosse di diritto privato sussisterebbe giusta causa di recesso per il datore di lavoro. Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, si dovranno valutare le ragioni della cancellazione dall'albo al fine di attivare le procedure proprie del procedimento disciplinare o della dispensa dal servizio.

Naturalmente la potestà discrezionale dell'amministrazione, dovrà essere attuata con il prudente apprezzamento dei singoli casi.

La cancellazione dall'albo può derivare da comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'articolo 84 lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (destituzione per atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale).

La cancellazione può anche ricadere sotto la previsione dell'articolo 56 I comma, n. 2

decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (dispensa per incapacità professionale).

È evidente che, soprattutto in caso di cancellazione volontaria, sarà necessario concedere al dipendente un congruo termine per regolarizzare la posizione, valutare le motivazioni addotte in caso di inadempimento, e nell'ipotesi di persistente ingiustificabile violazione, attivare la procedura disciplinare prevista dall'articolo 84 lettera d, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 per dolosa violazione dei doveri di ufficio, qualora si sia apportato grave pregiudizio, anche sotto il profilo organizzativo, all'ente.

P. Q. M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere.

PER ESTRATTO DAL VERBALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

LUCCHESI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

l'azienda di pubblico trasporto consortile di Livorno ATL versa in una crisi economica di più che preoccupante entità con un deficit di esercizio di alcuni miliardi;

tale situazione è stata determinata, secondo una analisi certamente condivisibile effettuata dalle organizzazioni sindacali dei ferrotranvieri di Livorno, dalla incuria nella gestione del servizio da parte dei responsabili dell'azienda e da evidente incapacità di gestione del servizio;

tale politica fallimentare pone l'azienda nelle stesse condizioni di quella in cui versava l'Acit (azienda interprovinciale trasporti Livorno-Pisa), crollata sotto il peso di debiti per decine di miliardi sulle cui ceneri è nata l'attuale azienda;

tale situazione, oltre a mettere in crisi il sistema dei trasporti urbani di Livorno, è causa di preoccupazioni per la cittadinanza, per i sindacati e per gli stessi dipendenti;

nessun provvedimento di rilievo per porre fine a questo stato di cose è stato adottato dal comune di Livorno, dalla provincia e dalla regione Toscana —

se non valuti che si siano determinate condizioni tali da rendere indispensabile una indagine ispettiva sul funzionamento dei servizi, sulla gestione dell'azienda, sulle modalità delle spese effettuate per l'acquisto di mezzi, di parti di ricambio;

quali ulteriori azioni, volte anche a prevedere un ricambio della attuale dirigenza, ritenga necessario adottare per restituire trasparenza ed efficienza ad un servizio pubblico essenziale per una città a vocazione marittima ed industriale come Livorno. (4-21066)

RISPOSTA. — Secondo valutazioni formulate dalla regione Toscana la situazione dell'azienda trasporti livornese risente, in modo particolarmente acuto, del più generale problema della inadeguatezza legislativa e gestionale del trasporto pubblico locale.

La sottostima iniziale (1982) del fondo nazionale trasporti, il suo successivo adeguamento (a tassi inferiori dell'effettiva inflazione ed all'indice ISTAT dei prezzi del consumo) ed il progressivo vaglio del fondo investimenti hanno condizionato, pesantemente, la gestione delle aziende e quindi avviato la spirale dei crescenti disavanzi e degli indebitamenti progressivi delle medesime.

La legge n. 18 del 1987 ha, con ritardo, attivato la sanatoria degli esercizi 1982/'86 e tale ritardo ha condizionato la gestione delle due aziende: ATL (livornese) ed APT (pisana), sorte nel 1987 dalla ex ACIT interprovinciale.

Queste risentono gravemente delle passività registrate negli esercizi 1987/'90, per i quali l'onere di ripiano è stato posto a totale carico degli enti locali ex legge 22 dicembre 1990 n. 403. Ciò determina una situazione di estrema difficoltà finanziaria degli enti medesimi.

A fronte di così grave contesto, la provincia di Livorno, in attuazione della legge regionale n. 14 del 1984, ha provveduto ad elaborare ed approvare il piano di bacino Zero, necessario al riordino del sistema delle concessioni dei servizi extraurbani.

Attualmente, è in corso il successivo piano di bacino n. 1, che deve necessariamente procedere in parallelo con il piano di risanamento dei disavanzi 1991/'96, di cui alla già citata legge n. 403 del 1990. Allo scopo di perseguire, con la massima concretezza e tempestività le finalità poste dalla legge n. 403, la provincia ha attivato i necessari contatti con gli enti locali, la regione Toscana e l'azienda interessata.

Si comunica, inoltre, che l'ATL di Livorno ha assunto dall'1° aprile 1987 la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale già svolti dall'azienda ACIT in tale provincia e da quest'ultima essa ha ereditato parte del disavanzo di esercizio, avendone rilevato anche il personale dipendente.

Parte di tale disavanzo è conseguenza delle carenze del fondo nazionale trasporti e della penalizzazione di questa regione nel riparto del suddetto fondo. Altra parte del disavanzo, invece, è conseguenza della difficoltà ad applicare un rigoroso piano di risanamento aziendale e dei ritardi degli enti locali proprietari nella copertura dei disavanzi d'esercizio maturati e della quota di investimenti a carico dell'Azienda, con conseguente maggiore ricorso all'indebitamento bancario.

Le norme contenute nel decreto-legge n. 310 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 403 del 1990, impongono a tutte le aziende di trasporto di definire un piano di risanamento che deve essere adottato dagli enti locali interessati entro il 30 settembre 1991.

La regione è in attesa di conoscere il piano che l'ATL sta predisponendo per poter acquisire elementi di valutazione sulla gestione e sulle prospettive di dette aziende.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

MACERATINI. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso:

sul quotidiano *Il Tempo* in data 25 marzo 1990 è apparso un articolo concernente le vicende giudiziarie che hanno visto tal Giovanni Caberlotto, quale legale rappresentante della Lotto spa, condannato dal tribunale di Verona ad una pena detentiva per truffa in forniture al Ministero della difesa ed al risarcimento dei danni in favore dell'Erario;

sullo stesso giornale è apparsa una lettera del generale Alberto Scotti in replica al citato articolo;

nel frattempo si è appreso che i bilanci della Lotto spa, società di cui il citato Caberlotto risulta essere il maggiore azionista, presentano delle strane anomalie, posto che, con riferimento agli anni 1982/1983, le partite di scarpe che hanno dato origine al menzionato giudizio penale, figurano inserite fra i beni prodotti dalla stessa società Lotto invece di essere riportati come beni importati dalla società, così come è stato accertato in sede penale, il che fa ragionevolmente presumere che i bilanci in questione rechino dati non corrispondenti al vero —

quali iniziative i Ministri interessati, rispettivamente nell'ambito delle proprie competenze, intendano urgentemente assumere per tutelare gli interessi dello Stato e per il rispetto delle leggi vigenti, ed in particolare, quanto riguarda il Ministero della difesa, se non si ritenga urgente ed indilazionabile procedere ad atti cautelativi nei confronti del citato Giovanni Caberlotto e ciò al fine di assicurare all'amministrazione l'effettivo ristoro del pregiudizio subito e, per quanto concerne l'amministrazione delle finanze, se non si ritenga di dare immediata istruzione perché i bilanci della Lotto spa per gli anni 1982/1983 siano sottoposti ad urgente verifica alla luce di quanto è emerso dopo la sentenza del 6 novembre 1989 del Tribunale di Verona. (4-19176)

RISPOSTA. — *La difesa si è costituita, a suo tempo, parte civile nel procedimento*

penale a carico del signor Giovanni Caberlotto, titolare della ditta Lotto. L'amministrazione militare ha fatto inoltre presentare dalla ditta una prima fidejussione bancaria di 234 milioni all'atto del contratto ed una successiva, nel 1984, di 1 miliardo e 49 milioni, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

È stata poi interessata l'Avvocatura dello Stato per svolgere le azioni necessarie per il sequestro cautelativo dei beni dell'azienda.

Si fa inoltre presente che la Lotto SpA, con domicilio fiscale nel comune di Montebelluna, risulta aver prodotto regolari denunce dei redditi sin dall'inizio della sua attività.

Tenuto conto della peculiare importanza economica rivestita dalla società nel distretto fiscale di Montebelluna, la stessa è stata sottoposta a verifica ordinaria relativamente ai periodi d'imposta 1986 e 1987. Da tale verifica sono emerse una sostanziale regolarità delle scritture contabili e la veridicità delle medesime, poste a raffronto con numerosi elementi di riscontro — in possesso dei verificatori — inerenti ad operazioni economiche effettuate con clienti e fornitori. Sono risultate, altresì, regolari le registrazioni contabili degli acquisti con particolare evidenziazione di quelle relative ai prodotti finiti di provenienza nazionale ed estera. I rilievi dei verificatori, infatti, sono risultati circoscritti a recuperi per costi non di competenza o non inerenti, ammontanti, rispettivamente, a lire 209.000.000 per l'anno 1986 e a lire 174.000.000 per l'anno 1987.

Per quanto, infine, riguarda eventuali segnalazioni di violazioni di natura fiscale, si informa che nessun elemento fiscalmente rilevante ai fini della imposizione tributaria risulta relativamente ai periodi d'imposta sopra considerati, mentre tutte le necessarie indagini volte al reperimento di notizie circa i rapporti intrattenuti dalla società Lotto con ditte — residenti in varie regioni d'Italia — che avrebbero potuto emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti della predetta società hanno dato esito negativo.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

MANGIAPANE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premezzo che:

la SIREMAR e la segreteria nazionale della FIT-CISL stanno trattando una modificazione degli itinerari dell'arcipelago eoliano della motonave « Filippo Lippi » che prevede una riduzione dell'impegno del personale sulle linee C/2 e C/6 con la soppressione della fermata allo scalo di S. Marina Salina;

tale notizia ha provocato allarme e preoccupazione agli abitanti dell'isola per le gravi ripercussioni economiche e sociali che ne conseguirebbero, dato che il collegamento via 5nave si ridurrebbe ad una sola corsa giornaliera per i cittadini di S. Marina Salina —:

quale iniziativa urgente intende assumere per impedire che la predetta ipotesi di modificazione degli itinerari della motonave « Filippo Lippi » ottenga il beneplacito dei competenti organi ministeriali.

(4-22576)

RISPOSTA. — *Nel periodo invernale, l'isola di Salina è collegata giornalmente — con esclusione della domenica — dalla linea C/2 (Milazzo-Vulcano-Lipari-S. Marina Salina); è inoltre inserita negli itinerari di linea C/3 (Milazzo - Vulcano - Lipari - Salina - Panarea -Stromboli) espletata con frequenza trisettimanale, e C/4 (Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina-Filicudi-Alicudi) svolta con frequenza quadrisettimanale.*

Non risulta prevenuta alcuna notizia di proposte riduttive dei servizi che, pertanto, continuano ad essere espletati secondo le disposizioni contenute nel programma quadriennale 1990-1994.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

MARZO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione di rischio ambientale che si è venuta a creare nel territorio di San Pancrazio Salentino

(Brindisi), a causa della discarica concessa in esercizio provvisorio alla società Lepetit spa, con sede a Milano, per i rifiuti speciali derivati dal proprio ciclo produttivo.

A questo proposito si fa presente che:

dal 1988 l'autorizzazione alla discarica — precedentemente data dalla regione — venne concessa dall'amministrazione provinciale di Brindisi, a condizione che la Lepetit provvedesse alla realizzazione di pozzi spia ed alla impermeabilizzazione della discarica stessa, data la particolare conformazione tufacea del suolo, al fine di non causare l'inquinamento delle falde acquifere;

in seguito, la nuova giunta provinciale, accettando uno studio della stessa Lepetit, ha approvato un progetto di adeguamento della discarica, con il quale sostanzialmente si fanno cadere le prescrizioni a cui la Lepetit avrebbe dovuto ottemperare dietro indicazione della precedente amministrazione provinciale;

la decisione della giunta provinciale deve però ritenersi illegittima perché presa senza i prescritti pareri (legge regionale numero 30/1986) della commissione edilizia comunale e del consiglio comunale di San Pancrazio Salentino;

contro l'uso della discarica si è avuta una vasta mobilitazione popolare con una raccolta di firme, inviate alla pretura di San Pietro Vernotico ed alla procura della Repubblica di Brindisi, attestato anche che nel territorio interessato si registrano numerosi casi di allergia ed una incidenza di morti per tumore sensibilmente superiore a quella dei paesi limitrofi;

quali iniziative il Ministro intenda prendere per accertare le condizioni di pericolosità della discarica e l'eventuale tasso di inquinamento del suolo. (4-23068)

RISPOSTA. — *La discarica è stata autorizzata con provvedimento provvisorio della durata di mesi sei, rinnovabile, rilasciato, in un primo momento, dalla regione Puglia, con delibera n. 1264 del 23 febbraio 1987, e,*

successivamente, per effetto della legge regionale 3 ottobre 1986 n. 30, della provincia di Brindisi con delibera n. 748 in data 14 maggio 1990; mensilmente, è oggetto di analisi di laboratorio da parte dell'unità sanitaria locale BR/4 di Brindisi, mediante prelievi dai pozzi circostanti denominati pozzi masserie Caragnuili e Mattarella.

Le analisi, hanno consentito di accertare che le acque non sarebbero inquinate da materie organiche.

Nell'estate del 1988 la Confocoltivatori, la Coltivatori diretti, la FISBA, CISL, INAS, l'associazione commercianti di San Pancrazio Salentino e la lega ambiente pugliese, hanno inoltrato un esposto (al presidente della regione Puglia, alla provincia di Brindisi ed al sindaco di San Pancrazio Salentino) lamentando lo stato di disagio provocato dalla discarica e chiedendo il rispetto delle normative vigenti e l'adozione di provvedimenti sanitari.

L'amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino e la provincia hanno risposto che la discarica è regolarmente autorizzata ed è in esercizio a norma di legge.

La pretura di San Pietro Vernotico, alla quale la denuncia è stata inviata, il 3 novembre 1988 ha emesso comunicazione giudiziaria nei confronti di Biggi Gino, direttore della Lepetit per inquinamento del sottosuolo previsto dall'articolo 9 della legge n. 915 del 1982 ed ha disposto perizia tecnica.

Quest'ultima, depositata il 21 aprile 1989, ha accertato che i rifiuti provenienti dallo stabilimento Lepetit non provocano danni all'ambiente circostante e non creano pericoli di inquinamento del sottosuolo e della falda acquifera.

Il pretore di San Pietro Vernotico il 23 ottobre 1989, con sentenze n. 1548 e n. 2337 del 1988 del registro generale, ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento penale a carico del Biggi.

Il 19 novembre 1990, in San Pancrazio Salentino, si è costituito un comitato per la tutela dell'ambiente e del territorio che, nel dicembre 1990, ha proposto una petizione popolare (2.500 firme) inviata agli uffici regionali e provinciali pugliesi ed alla pretura di San Pietro Vernotico che, il 15

febbraio 1991, ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brindisi.

In merito all'asserito incremento dei decessi per tumore e delle malattie allergiche che hanno colpito in questi ultimi anni la popolazione di San Pancrazio Salentino, presso la unità sanitaria locale/BR-6, competente per territorio, non risulta alcuna statistica comparativa al riguardo.

Il nucleo operativo ecologico (NOE) non ha ricevuto denunce.

Non sembra che allo stato ci siano gli estremi per l'adozione dei provvedimenti di competenza di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MATTIOLI e SCALIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

L'amministrazione provinciale di Siena sin dagli inizi degli anni '80 ha individuato nella località di monte Landi, comune di San Giovanni d'Asso, al confine con Montalcino e Buonconvento, il sito dove localizzare l'impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, riciclaggio e compostaggio ed annessa discarica dei sovvalli per il bacino d'utenza XIX. Il progetto nel corso degli anni si è progressivamente evoluto: sono passati da 31 a 36 i comuni serviti, compresi ora i due grossi agglomerati urbani ed industriali di Colle Val d'Elsa e Poggibonsi, in virtù dell'interscambio con il bacino XVIII; la discarica prevista è stata riclassificata di seconda categoria B, idonea quindi a ricevere anche refluti speciali, melme e fanghi industriali;

a fronte di ciò oggi la suddetta previsione di piano è avversata dai cittadini residenti in zona, costituiti in appositi comitati per la tutela dell'ambiente, che raccolgono sempre più adesioni e sostegno i quali pongono alla base della protesta, civile e pacifica, le seguenti obiezioni:

a) la rilevante valenza ambientale e paesaggistica della zona prescelta, all'ingresso della val d'Orcia e del costituendo Parco artistico-naturale della val d'Orcia;

b) l'insoddisfacente studio sull'idoneità del sito dal punto di vista geologico, climatico e microclimatico;

c) l'indeterminatezza degli studi eseguiti sulle caratteristiche progettuali e tecniche dell'impianto, tuttora indeterminate, e sul suo impatto sul sistema di trasporti della zona, attualmente servita soltanto dalla statale Cassia;

d) la non considerazione della vocazione agricola, turistica ed enologica di pregio della zona, che sarebbe compromessa e danneggiata, anche come immagine, dalla localizzazione dell'impianto;

e) la scelta effettuata sulla base della individuazione del semplice baricentro geografico dell'area servita, ove invece sarebbe logica una individuazione in zona industriale che risponderebbe ad un requisito più corretto di baricentro antropico;

tali perplessità, ben lungi dall'essere state dissipate dalle competenti autorità, sono state anzi rinverdate dall'approssimazione delle informazioni date ai cittadini. Nella stessa relazione di risposta predisposta dai garanti nominati dai comuni interessati si afferma tra l'altro che « le condizioni microclimatiche non sono state valutate (...) È anche evidente che avendo scelto di costituire l'impianto di riciclaggio in zona rurale anche questo insediamento risulterà incongruo con la natura ed il carattere dei luoghi. La zona compresa tra il fosso di sale e i Poderi Vodice, San Giuseppe e la Palazzina Sale ove sono previsti la discarica e l'impianto è bellissima ed è estremamente caratterizzata secondo il tipo ormai famoso dei « Calanchi » e delle crete senesi collinari » -:

quali siano le informazioni del ministro circa i fatti per cui si interroga;

se il ministro intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, ed in quale misura sulla questione di che trattasi. (4-21013)

RISPOSTA. — *La localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti è, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-*

blica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali ed il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestatamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette. Tuttavia questo ministero consapevole dell'importanza dei problemi posti, tenuto conto anche del valore ambientale delle località interessate, per favorire una rapida soluzione, ha indetto, in data 28 giugno 1990, un incontro con rappresentanti delle due amministrazioni locali (provincia e comuni interessati).

Da tale incontro sono scaturite alcune possibili soluzioni:

revisionare il progetto anche in vista di una sua eventuale rilocalizzazione laddove venisse individuato, in tempi ragionevolmente brevi, altro sito adatto;

prevedere l'eliminazione della parte di progetto relativa allo smaltimento di rifiuti speciali anche in considerazione della loro limitata produzione all'interno del bacino d'utenza; si ridurrebbero così i problemi di impatto ambientale (riduzione dei quantitativi di rifiuti da conferire in discarica e miglioramento delle loro qualità);

considerare le possibili riduzioni del volume dei sovvalli da avviare in discarica anche attraverso l'attuazione della raccolta separata seccolumido e la conseguente ottimizzazione dei sistemi di lavorazione nelle frazioni separate mirata al recupero di compost e RDF.;

ampliare temporaneamente la discarica controllata attualmente in funzione nel comune di San Giovanni d'Asso in attesa dell'attuazione delle ipotesi sopra esposte.

Il consiglio provinciale di Siena, preso atto anche delle conclusioni desunte dagli studi compiuti dalla Società Siena ambiente SpA, ha impegnato la giunta ad apportare le necessarie modifiche al piano stesso predisponendo misure idonee ad eliminare o alleviare l'impatto visivo degli impianti, a

favorire il recupero dei materiali riciclabili, ad attivare la raccolta differenziata, ed una rete di monitoraggio ambientale, ad integrare i bacini di utenza.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MODUGNO, AGLIETTA, FACCIO, RUTELLI e VESCE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere —* premesso che

secondo alcune notizie di stampa la Commissione ministeriale incaricata di selezionare le campagne di informazione sull'AIDS, presentate in seguito al concorso indetto lo scorso anno dal Ministero della sanità, ha scelto quelle presentate dalle agenzie MAC, ODG e TESTA;

le suddette agenzie sono, tra le otto che hanno partecipato al concorso, le uniche italiane —

quali sono stati i criteri seguiti dalla commissione per selezionare le agenzie concorrenti;

quali sono stati i motivi che hanno portato ad escludere le agenzie non italiane;

come si dovrebbero svolgere le campagne selezionate, attraverso quali canali e quale messaggio forniranno;

se corrisponde a verità il fatto che le tre agenzie prescelte avevano offerto al Ministero della sanità, prima che il concorso fosse bandito, la propria disponibilità a creare in modo gratuito e coordinato un'ipotesi di campagna d'informazione sull'AIDS. (4-05988)

RISPOSTA. — *Allo stato attuale vanno considerate due campagne informative sull'AIDS.*

La prima di esse è stata realizzata nel 1988 dall'Istituto superiore di sanità sulla base di un documento appositamente elaborato dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e diffuso in data 12 marzo 1988 in ordine al programma d'informazione da attuare. Considerata l'indubbia esigenza di conseguire l'obiettivo, rite-

nuto essenziale, di operare attraverso forme tecnicamente idonee a tradurre in messaggi informativo-educativi i principi desumibili da detto documento, si è ritenuto che la procedura d'elezione per l'aggiudicazione delle iniziative inerenti all'ideazione ed alla realizzazione di tale campagna dovesse individuarsi nell'appalto-concorso, a norma dell'articolo 4 della legge di Contabilità generale dello Stato e dell'articolo 40 del relativo regolamento d'esecuzione.

Alla luce di siffatti obiettivi, l'Istituto superiore di sanità ha predisposto a suo tempo la lettera di invito a partecipare alla selezione, inviandola a quelle agenzie che, per comprovata qualità, esperienza professionale ed importanza, si ritenevano meglio in grado di assolvere ai relativi compiti.

Si è trattato — se si considerano i budgets amministrati — delle primarie agenzie pubblicitarie operanti nel nostro paese, quali: la BBDO Italia SpA di Milano; la Milano GREY SpA di Milano; la Armando TESTA Spa di Torino; la MAC Comunicazione integrata SpA di Milano; la DBM & B Spa di Milano; l'ATAUNIVAS Milano SpA di Milano ed il Gruppo ODG srl di Milano. Tale procedura di aggiudicazione ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 13 marzo 1988.

L'apposita commissione consultiva per la selezione delle agenzie cui conferire l'incarico di realizzare i programmi inerenti alla campagna, in precedenza costituita fin dal maggio 1987, nella valutazione delle offerte al riguardo pervenute da dette imprese di pubblicità ha informato il proprio operato esclusivamente ai seguenti parametri:

chiarezza ed efficacia del messaggio proposto;

pertinenza e completezza dell'informazione per le varie fasce di popolazione destinatarie delle comunicazioni;

correttezza tecnico-scientifica della metodologia proposta.

È importante sottolineare che, al di là delle garanzie di professionalità e di esperienza dianzi ricordate, all'atto di questa valutazione per l'aggiudicazione di detti in-

carichi non è stato applicato alcun altro parametro di preferenza né, tantomeno, sono state escluse agenzie sulla sola base della nazionalità estera. Neppure risulta che, prima del bando per l'appalto-concorso, questo Ministero abbia ricevuto proposte di sorta per un coordinamento gratuito di tale campagna da parte di qualche impresa del settore. Non va dimenticato, d'altra parte, che questa funzione è stata svolta, per compito istituzionale, dall'Istituto superiore di sanità, quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, alle dipendenze del Ministro della sanità.

Proprio l'Istituto superiore, in base alle conseguenti valutazioni espresse da detta commissione consultiva, ha motivatamente ritenuto giustificato individuare, quali aggiudicatarie degli incarichi inerenti alla realizzazione della Campagna informativa sull'AIDS per l'anno 1988, per un finanziamento complessivo di lire 20 miliardi, le sottoelencate agenzie:

Armando TESTA SpA di Torino, per un importo pari a lire 10.169.491.525 più IVA;

Gruppo ODG srl di Milano, per un importo pari a lire 3.389.830.510 più IVA;

MAC Comunicazione Integrata SpA di Milano, per un importo pari a lire 3.389.830.510 più IVA.

Riguardo, poi, all'affidamento delle operazioni inerenti all'ideazione ed alla realizzazione della nuova Campagna educativo-informativa contro l'AIDS relativa al 1990, la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ha definito fin dal 3 ottobre 1989 un articolato documento illustrativo delle proposte per lo svolgimento di tale iniziativa.

Preso atto di detto documento e considerato il disposto dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 (come modificato dalla legge di conversione 9 aprile 1988, n. 109) — in base al quale il ministro della sanità, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla prevenzione ed alla lotta contro le infezioni da HIV e le sindromi relative, provvede anche in

deroga alle disposizioni vigenti (ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato) all'erogazione delle somme occorrenti per programmi di prevenzione e di informazione a carattere nazionale — questo Ministero ha ritenuto opportuno avvalersi dell'opera delle stesse agenzie (dianzi ricordate) in precedenza prescelte per la prima campagna nel 1988. Per esse, infatti, aveva avuto modo di riscontrare un'ottima capacità realizzativa nell'espletamento delle complesse attività richieste.

Secondo analoghi criteri, è stato ritenuto opportuno orientarsi, nella regolamentazione dei conseguenti rapporti, anche per esigenze di continuità operativa, verso una disciplina strettamente aderente ai contenuti ed alle condizioni a suo tempo previsti nel contratto stipulato il 5 luglio 1988 per la prima campagna, alla luce del preventivo parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato. Agli stessi fini, questo Ministero, con lettere dell'11 dicembre 1989, ha quindi invitato le tre succitate imprese Armando TESTA SpA, Publicis FCB MAC SpA (già MAC Comunicazione Integrata) e Gruppo ODG srl a presentare le loro offerte per l'ideazione e la realizzazione della nuova campagna.

Con successivo decreto 9 gennaio 1990 il Ministro della sanità ha, poi, costituito un'apposita commissione consultiva, incaricata di verificare la congruità delle offerte inviate dalle tre agenzie. Considerata la motivata valutazione di tali offerte da parte di detta commissione, in data 28 febbraio 1990, poteva procedere alla stipula dei conseguenti, nuovi contratti, per un ammontare complessivo di lire 31,5 miliardi, nei seguenti termini:

Armando TESTA SpA di Torino lire 19.250 mila più IVA;

Publicis FCB/MAC di Milano lire 12.250 mila più IVA.

Peraltro, da detto importo complessivo così destinato era rimasta esclusa, fino alla concorrenza con lo stanziamento totale di lire 35 miliardi destinati alla campagna, la quota di lire 3,5 miliardi, relativa alla realizzazione di iniziative di carattere informativo-educativo verso particolari settori della

popolazione. Pertanto, il successivo 2 luglio 1990 le stesse imprese succitate venivano entrambe invitate a formulare proposte al riguardo, prevedendosi la seguente ripartizione delle disponibilità non impiegate:

lire 2.345 milioni, IVA compresa, alla società Armando TESTA SpA, per iniziative rivolte agli operatori professionali e non professionali;

lire 1.155 milioni, IVA compresa, alla società Publicis FCB/MAC srl, per le iniziative rivolte ai non udenti, ai non vedenti, ai gruppi di auto-aiuto, agli omosessuali ed ai bisessuali.

Valutate favorevolmente le conseguenti proposte inviate da dette agenzie a cura della commissione consultiva anzidetta, in data 18 settembre 1990 si è potuto procedere alla stipula dei relativi contratti integrativi nei termini dianzi indicati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

MONELLO. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

a seguito del sisma che il 13 e 16 dicembre 1990, ha colpito le province di Siracusa, Catania e Ragusa, sono state emanate una serie di norme a favore dei comuni colpiti;

le prime di tali norme, l'ordinanza n. 2057/FPC emessa il 21 dicembre 1990, sospendono una serie di termini a favore dei cittadini colpiti dal sisma;

in data 29 dicembre 1990, è stato emanato il decreto-legge n. 414 del 1990, che all'articolo 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri individuerà, con proprio decreto, i comuni colpiti dagli eventi sismici;

tale individuazione è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991, il quale decreto cita soltanto i benefici previsti dal

decreto-legge n. 414 del 1990, e non quelli dell'ordinanza n. 2057/FPC;

inoltre con ordinanza 12 gennaio 1991, il ministro in indirizzo ha prorogato al 28 febbraio i termini per l'approvazione dei bilanci nei comuni colpiti dal terremoto, mentre non c'è chiarezza se i comuni, in quanto enti, possano godere della sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento di contributi di previdenza ed assistenza sociale e al versamento delle rate dei mutui —:

se le provvidenze per i comuni colpiti dal sisma riguardino anche i termini dell'ordinanza n. 2057/FPC e non solo quelli del decreto-legge n. 414 del 1990, e quindi siano applicabili dal 13 dicembre 1990 in poi;

se anche per i comuni colpiti dal sisma e individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri valgano le norme dell'articolo 1 dell'ordinanza 2057/FPC. (4-24209)

RISPOSTA. — L'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche del giugno 1990 al gennaio 1991, prevede la sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva per il periodo decorrente dalla data dell'evento fino al 30 giugno 1991. Nel medesimo articolo è prevista la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini generali di prescrizione e decadenza, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili e quelli relativi ai processi esecutivi.

Si ritiene opportuno rilevare che le predette sospensioni e proroghe operano solo a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria nei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi sismici e che siano, comunque, state colpite da ordinanze di sgombero con data anteriore al 31 gennaio 1991.

È stata inserita, quale secondo comma, una norma interpretativa proposta dal Ministero delle finanze intesa a confermare, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma n. 2) dell'ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 (Gazzetta ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990).

Nel medesimo articolo 4 sono, altresì, previste agevolazioni fiscali; in particolare, sotto il profilo delle imposte dirette viene prevista, al comma 2, l'esenzione dall'ILOR limitatamente all'anno 1991, nonché dall'IRPEF e dall'IRPEG per i redditi dei fabbricati danneggiati o distrutti, fino alla definitiva ricostruzione.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Capria.

NICOTRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se, ferma restando l'esigenza di riordinare le Commissioni tributarie, intanto non intenda provvedere ad assumere nuove iniziative affinché le indennità da corrispondere ai membri delle Commissioni siano commisurate ad un livello più dignitoso per le funzioni esercitate. (4-03607)

RISPOSTA. — Al fine di adeguare in qualche modo le indennità dei membri delle commissioni tributarie a livelli più consoni alle funzioni svolte, con decreti interministeriali n. 7/6360 e n. 6361 del 18 giugno 1990 per l'anno 1990, i compensi lordi mensili sono stati fissati sulla base di lire 45 mila per ogni ricorso deciso. Tale ammontare corrisponde a quanto l'amministrazione è in grado di erogare allo stato in base ai propri fondi. Non si esclude che il problema resti all'attenzione per più adeguati aggiornamenti.

Il Ministro delle finanze: Formica.

NICOTRA. — Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il comune di Noto ha rilasciato licenza di concessione edificatoria per la costruzione di impianto farmaceutico alla società FIDIA RESEARCH SUD in contrada Pizzuta, a ridosso di una zona residenziale e alberghiera;

tale impianto viene considerato, secondo un manifesto diffuso dalla Lega ambiente, Archeoclub, ed altri, insalubre di 1^a classe;

non si sa se in relazione all'insediamento e comunque con un fatto che desta allarme e richiede energico intervento — si è verificato un grave attentato contro l'ingegner Libero D'Agata, esponente di primo piano dei movimenti ambientalisti —:

se il Ministro dell'ambiente attraverso i suoi organi ispettivi intenda precisare se l'insediamento abbia i requisiti di legge e non comporti danno ambientale, se il Ministro per i beni culturali ed ambientali intenda accertare se la concessione violi o meno le norme di tutela archeologica e ambientale, se il Ministro dell'interno, infine, intenda promuovere indagini attraverso gli organi di polizia in ordine all'atto criminoso sopracitato. (4-21391)

RISPOSTA. — A seguito della revoca della concessione edilizia da parte del sindaco di Noto, avvenuta il 25 settembre 1990, la Fidia Research Sud ha presentato ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR). In data 13 dicembre 1990 il TAR ha disposto la sospensione dell'ordinanza del Sindaco; tuttavia la Fidia ha deciso di attendere la decisione nel merito del TAR. Pertanto, al momento, non si ravvisano gli estremi per l'assunzione di iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo. — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-18672 del 25 novembre 1986, restata priva di risposta e che

il territorio del comune di Piedimonte Matese si estende in pianura come in zone collinari e montuose e dà luogo ad una notevole attività agricola e silvopastorale;

nel territorio si registra, in località Bocca della Selva, la quale appartiene sia al comune di Piedimonte Matese sia a quello di Cesano Mutri, un inqualificabile saccheggio ambientale nell'area di quest'ultimo comune, con costruzioni edilizie massicce e a più piani, meramente speculative, e prive di strutture ed attrezzature in grado di far decollare sia il turismo invernale sia quello estivo, in un caos urbanistico ed ambientale inaccettabile;

nel territorio di Piedimonte Matese, invece, non sussiste nulla di nulla e la zona risulta del tutto abbandonata;

Piedimonte Matese ha assoluta necessità, per lo sviluppo della sua economia, per il recupero della propria emarginazione sociale, produttiva ed occupazionale, di dare al suo territorio funzioni trainanti, tra le quali si colloca certamente quella turistica —:

se a Piedimonte Matese siano in programma, se siano state avviate o se manchino del tutto iniziative nel campo agroturistico, ed in tal ultimo caso cosa si intenda fare ai vari livelli di competenza per rimuovere le cause di tale immobilismo;

quali siano i motivi ed a chi risalgano le responsabilità relative all'iniziativa assunta a Piedimonte Matese per la valorizzazione, nel più rigoroso rispetto dei valori ambientali e quindi senza abbandonarsi a tentazioni clientelari ed a suggestioni speculative, quali quelli di una edilizia estensiva caotica che travolgerebbe anche l'assetto territoriale, di Bocca della Selva, nella parte appartenente al comune di Piedimonte, per lo sviluppo delle notevoli potenzialità che detta località è in grado di esprimere e che sono state sinora irresponsabilmente ignorate, con gravi conseguenze sul piano economico, sociale ed occupazionale e persino ambientale, stante il totale abbandono del territorio. (4-04906)

RISPOSTA. — *La questione oggetto dell'interrogazione parlamentare è di stretta competenza locale. Questo Ministero ha, comunque, assunto informazioni dalle locali autorità ed in particolare dal comune di Piedimonte Matese che al riguardo ha precisato quanto segue.*

Con preciso riferimento all'area denominata Bocca della Selva, fin dal 1980 l'amministrazione comunale ha avviato un processo di potenziamento della qualità ricettivo-turistiche della zona, concedendo alla Srl Impianti scioviari del Matese l'uso di un'area dell'estensione di 25.900 metri quadri, subordinatamente all'impegno d'installare e far funzionare impianti scioviari, nonché di realizzare una pista di discesa.

La suddetta società presentò un progetto di potenziamento delle strutture turistiche ma, né la comunità montana del Matese, cui era stato richiesto lo svincolo idrogeologico, né la soprintendenza ai beni culturali e ambientali competente, hanno a tutt'oggi espresso alcun parere al riguardo. Il comune di Piedimonte Matese precisa altresì che nessuna iniziativa agroturistica è mai stata assunta e, comunque, il piano regolatore generale adottato il 18 aprile 1986 e riadottato il 23 dicembre 1989 non prevede, per la zona di Bocca della Selva, edilizia residenziale ma unicamente di servizi con attrezzature e strutture.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. — Per conoscere:*

quali iniziative ritengano di assumere per assicurare la istituzione di un museo navale a Napoli — sollecitato tra l'altro, con varie iniziative, dalla Lega navale italiana — che sarebbe occasione per Napoli di vivificare una secolare tradizione storica, culturale, sociale ed economica e riaffermare la sua vocazione naturale ed il suo ruolo di polo marittimo del Mediterraneo con indubbi riflessi positivi turistici, economici e culturali. (4-12856)

RISPOSTA. — *Non risultano disponibili presso la soprintendenza archeologica della provincia di Napoli materiali che possano giustificare l'istituzione di un museo navale, nè che vi siano iniziative da parte di enti o istituti dirette alla creazione di detto museo.*

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

all'inizio dello scorso mese di settembre, un funzionario della soprintendenza ai beni archeologici di Napoli denunciava la realizzazione di quattro finestre nuove di zecca sulla facciata ottocentesca della galleria Principe Umberto a Napoli segnalando la cosa all'assessore ai lavori pubblici del comune di Napoli, addetto anche all'edilizia monumentale;

l'intervento della polizia municipale anti-abusivismo edilizio permetteva di rilevare che erano in corso di realizzazione dei lavori alle finestre in questione che si provvedeva a sospendere, sigillando la struttura;

nel verbale redatto i suddetti vigili dichiaravano di aver appreso dal proprietario dell'appartamento in questione che le finestre c'erano sempre state ed egli aveva ottenuto regolare permesso di ampliamento delle stesse. Lo stesso assessore comunale delegato alla concessione edilizia ha dichiarato che tutto è in regola, ma il funzionario della soprintendenza, dottor Giuseppe Vecchio ha insistito, anche con dichiarazioni alla stampa, che quelle finestre prima non c'erano e che anche per lavori di ristrutturazione così radicali — le finestre risulterebbero più larghe di 40 centimetri e più alte di un metro e mezzo — c'è bisogno del parere favorevole della soprintendenza, giacché l'antico edificio, costruito tra il 1876 ed il 1887, è un bene architettonico da tutelare —:

come è stato possibile realizzare o ristrutturare le finestre in questione, ledendo e deturpando la splendida facciata dell'antica Galleria Principe Umberto;

chi ha autorizzato e avallato tali lavori;

se risulta il fatto che il proprietario dell'appartamento in questione sia segretario di un assessore al comune di Napoli e, nel caso, se all'uopo la magistratura abbia aperto un'inchiesta per accertare eventuali interessi privati in atti di ufficio;

quali urgentissimi provvedimenti ritengano di adottare per ripristinare l'aspetto originale dell'antica, prestigiosa facciata del monumento in parola.

(4-16088)

RISPOSTA. — *Su segnalazione del dottor G. Vecchio della Soprintendenza archeologica di Napoli veniva inviato dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli un fonogramma all'ufficio antiabusivismo del comune di Napoli in data 1° settembre 1989 affinché controllasse la regolarità dei lavori eseguiti all'ultimo piano del palazzo della galleria Principe Umberto, in piazza Museo Nazionale a Napoli.*

In seguito alla sospensione dei lavori il proprietario dell'immobile, signora Lippa Raffaella, presentava alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli un progetto ed una documentazione fotografica dalla quale si evinceva che i lavori suddetti, relativi al quinto piano dell'immobile sito alla via Costantinopoli n. 130, erano rispettosi dell'architettura dell'edificio, e che non venivano modificate le aperture delle finestre. (Un sospetto in tale direzione era stato generato dalla rimozione dei controlelai, per la sostituzione degli infissi; con la posa in opera dei nuovi controlelai le aperture hanno assunto di nuovo le dimensioni originarie). Il progetto è stato quindi approvato dalla soprintendenza in data 13 settembre 1989.

Per la parte di sua competenza il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli ha reso noto che

risulta in fase di registrazione un fascicolo concernente la questione.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli abitanti delle periferie di Pomigliano d'Arco, Acerra e Casalnuovo attualmente sono costretti a vivere tappati in casa per non respirare l'aria ammorbata da fetide esalazioni provenienti dai Regi Lagni; i sanitari della USL n. 27 dopo opportune indagini hanno ritenuto di individuare nella falla prodotta in un collettore fognario, posto lungo i binari della ferrovia Circumvesuviana tra Acerra e Pomigliano, la causa del ricorrente inquinamento dell'aria;

tale interpretazione lascia quanto meno perplessi perché l'inconveniente si ripete anno dopo anno, nello stesso periodo e con intensità e durata variabile, per cui sarebbe forse più logico pensare all'immissione di rifiuti industriali nelle acque dei canali dei Regi Lagni —:

se il comune di Pomigliano d'Arco abbia provveduto a riparare la condotta fognaria danneggiata;

quali provvedimenti intendano adottare per impedire che i canali dei Regi Lagni continuino ad essere utilizzati come condotte fognarie a cielo aperto e se i sanitari della USL n. 27 abbiano verificato la conformità degli scarichi fognari delle numerose piccole e medie aziende e dei comuni di Acerra, Casalnuovo, Pomigliano d'Arco con quanto disposto dalla legge Merli. (4-21800)

RISPOSTA. — *A seguito di rilievi effettuati dalla competente unità sanitaria locale 27, è risultato che tutte le aziende che insistono sul territorio dei comuni di Acerra, Casalnuovo, e Pomigliano d'Arco, sono munite di regolare autorizzazione agli scarichi fognari*

rilasciate dalle singole amministrazioni comunali. Inoltre, risulta che, dopo l'immissione in fogna previo trattamento biologico, gli scarichi vengono convogliati nel depuratore di Acerra e quindi nei Regi Lagni.

Infine, per quanto attiene alla falla prodotta nel collettore fognario di Pomigliano d'Arco, l'ufficio tecnico del comune interessato ha garantito l'imminente inizio dei lavori di riparazione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno, dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il segretario provinciale di Caserta dell'Associazione ecologista « Fare Verde », Mimmo Picano, ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento di tutte le responsabilità per un grave attentato all'ambiente: « allo scalo ferroviario di Villa Literno, domenica 25 novembre 1990 — scrive Mimmo Picano nell'esposto — da alcuni contenitori trasportati su di un treno diretto a Napoli Traccia risultano essere fuoriusciti, non si sa come, considerevoli quantità di rifiuti di lavorazioni industriali provenienti dal Nord Italia e con destinazione a Pianura — Montagna Spaccata (Napoli). Tali sostanze, presumibilmente tossiche, si sono riversate a terra lungo il binario su cui transitava il treno, in particolare il binario n. 9 lato Roma, emanando un fetore terribile e non si esclude che le stesse sostanze possano essere cadute anche nel tratto ferroviario che va da Cancellone Arnone a Villa Literno. Appare pertanto evidente che le emissioni di vapori o gas dei predetti rifiuti industriali abbiano potuto mettere in serio pericolo la salute dei cittadini del luogo. » —:

quali indagini siano state effettuate, e con quale risultato, a seguito dell'esposto-denuncia del segretario provinciale di « Fare Verde »;

quali iniziative si intendano assumere per porre fine al traffico di rifiuti che sta trasformando, ogni giorno di più, il Mezzogiorno e la Campania nella pattumiera delle industrie del Nord. (4-23548)

RISPOSTA. — *Nella notte del 25 novembre 1990, alle 1,30, il treno merci n. 39815 è stato costretto a fermarsi in prossimità del segnale di blocco n. 277, nel tratto delle ferrovie dello Stato Cancellò Arnone-Villa Literno da sconosciuti malintenzionati con manomissione del segnale di arresto. Il treno trasportava anche due contenenti fango da depuratori (per un peso complessivo di 59.380 chilogrammi) che all'atto dell'arresto del treno, forzati dai malintenzionati, hanno perso parte della sostanza contenuta.*

La sostanza fuoriuscita, che al momento emanava cattivo odore, dai documenti di viaggio e da certificato di analisi chimiche emesso il 28 dicembre 1989 dal dottor Giuseppe Bilotta del laboratorio chimico di ricerche ed analisi industriali di Nola Canavese è risultata « rifiuto solido speciale » (non tossico e non nocivo). La Polfer di Villa Literno ha interessato la USL n. 19 di Casal di Principe: gli ufficiali sanitari, dottor Azan e dottor Coronella, intervenuti in loco, hanno confermato la classificazione di cui sopra. I due containers, contraddistinti dai n. CM 173 e CM 228, partiti dalla CEMAT di Torino Orbassano erano diretti alla CEMAT di Napoli - Pianura Montagna Spaccata.

La procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere è stata informata dal posto di polizia ferroviaria di Villa Literno. Il NOE non ha ricevuto notizie al riguardo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO, MANNA e COLUCCI GAETANO. — *Al presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere - premesso che:*

in seguito alle ammissioni del camionista - che ha riportato gravi lesioni agli occhi, una semiparalisi al lato destro del corpo, emorragie dal naso e da un occhio

e diffuse gravi dermatiti per essere stato investito da fumo e liquido tossico mentre scaricava in una discarica nel napoletano, circa due settimane fa, decine di bidoni carichi a Cuneo presso i capannoni della ECOMOVIL che produce e commercia prodotti vernicianti, rifiuti tossici e nocivi, stato scoperto che ogni notte tali scorie tossiche erano scaricate in una o più discariche nella zona del lago Patria e Napoli, per conto della Tanagro Trasporti di San Pietro sul Tanagro in provincia di Salerno, il cui titolare risulta essere un certo Luigi Cardello:

circa un mese fa nella zona orientale di Napoli nei pressi dell'agglomerato di Gianturco, moltissimi abitanti, in piena notte, furono intossicati dai miasmi prodotti da un liquido rossastro scaricato nei pressi dei rifiuti delle strutture industriali della zona;

gli stessi miasmi da tempo fuoriescono dalle fogne di tutta la zona e in localit. Santa Maria del Pianto fu trovato nel mese di dicembre un rimorchio di autobotte abbandonato ma carico di catramina, sostanza che emana lo stesso insopportabile e sgradevole lezzo -:

quali accertamenti sono stati fatti in relazione agli episodi descritti;

quali fatti sono emersi;

se la magistratura ha aperto una inchiesta ed a quale stadio essa giunta;

quante e quali discariche per rifiuti tossici e nocivi - legittimi e non - risultano presenti nella provincia di Napoli;

quante e quali azioni giudiziarie a loro carico per scarichi non autorizzati sono state promosse;

se si ritenga - finalmente - di affrontare seriamente il problema, più volte emerso e segnalato, dei troppi scarichi, più o meno illegittimi, di rifiuti e sostanze tossiche nel territorio napoletano, in che modo, con quali iniziative;

se sia stata avviata una indagine per individuare i produttori di tali rifiuti, i vettori, gli spedizionieri, i destinatari.

(4-24267)

RISPOSTA. — *In merito ai noti e gravi fatti relativi al trasporto di rifiuti tossico-nocivi dalla Ecomovil Srl di Cuneo ad una non ancora identificata discarica della Campania, questo Ministero ha dato incarico al NOE (nucleo operativo ecologico) dei carabinieri di effettuare accertamenti al riguardo.*

Il trasporto dei rifiuti (circa 27 mila chilogrammi di fondi di distillazione di solventi) è stato effettuato con due autocarri in proprietà della Tanagro trasporti, attualmente sottoposti a sequestro dalla procura della Repubblica di Sala Consilina (Salerno) e custoditi presso i capannoni dell'azienda suddetta. Sono state richieste le analisi per l'accertamento della composizione dei rifiuti. Il magistrato incaricato si avvarrà, nello svolgimento delle ulteriori indagini, del supporto tecnico del NOE. La località di conferimento finale dei rifiuti, come più sopra accennato, non è stata ancora individuata con certezza.

Il caso del trasporto rifiuti di Cuneo si inquadra in una vicenda che dimostra la debolezza dell'attuale struttura amministrativa di controllo di competenza di regioni e province: ciò sia per le carenze di personale, sia perché il controllo svolto è localizzato. Occorre quindi un sistema di controllo incrociato non dissimile da quello che la Guardia di finanza svolge attraverso l'IVA (il caso è abbastanza analogo perché si tratta di mettere a confronto le dichiarazioni di chi trasporta e di chi produce rifiuti e li consegna al trasportatore). Occorre quindi una centralizzazione: un contributo importante verrà dall'istituzione dell'albo nazionale dei trasportatori e degli smaltitori, che purtroppo ha impiegato tre anni per essere adottato, non per responsabilità di questo ministero, ma perché si sono rese necessarie le intese con cinque amministrazioni. Adesso è al Consiglio di Stato per il previsto parere.

Occorre stabilire un controllo centrale: ciò si può realizzare con un rafforzamento del NOE, con l'ingresso della Guardia di finanza in questo settore particolarmente

delicato, con l'approvazione dell'albo dei trasportatori e ovviamente con il rafforzamento di questo ministero che, con 200 persone, non può fronteggiare migliaia di casi.

Il punto fondamentale resta la capacità di smaltimento, soprattutto quella dei rifiuti tossici e nocivi. Le leggi sono state emanate: la n. 441 e la n. 475 rispettivamente per i rifiuti solidi urbani e per i rifiuti industriali. Resta comunque il problema della localizzazione degli impianti e del relativo consenso. Con la n. 475 sono stati definiti i programmi di emergenza: 18 regioni hanno comunicato in cinque mesi i loro programmi e si è pertanto in grado di sapere quanti sono i rifiuti e come sono smaltiti. C'è, però, un buco nei rifiuti industriali, soprattutto per quelli tossici e nocivi. Si tratta in tutto di 26 milioni di tonnellate di cui ne sono smaltiti 7.535. In questi 26 ci sono i 4 milioni di rifiuti tossici e nocivi dei quali si presume che solo un terzo venga smaltito correttamente. È questo buco che si sta cercando di colmare con programmi di emergenza e con la promozione di impianti di smaltimento.

Questo ministero ha stanziato 600 miliardi di mutui della Cassa depositi e prestiti, fondi che ora sono disponibili per le aziende municipalizzate e pubbliche che promuoveranno questi impianti. Entro il 31 maggio 1991 le regioni dovranno dire se sono state in grado di colmare questo buco nero attraverso autorizzazioni o concessioni e in che misura sono disponibili ad attingere a questo fondo, altrimenti si dovrà agire con i poteri sostitutivi previsti dalla legge. Si sta cercando di risalire una china che si è creata in 40 anni di sviluppo selvaggio.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PAVONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

i decreti delegati hanno conferito all'ente regione di legiferare su questioni di natura turistica e quindi anche in materia di rilascio di licenze per agenzie di viaggio;

nella fattispecie la regione Veneto con specifica legge n. 46/86 ha approvato un piano di distribuzione di queste agenzie su tutto il territorio;

le autorità provinciali, a loro volta, deliberano in merito al rilascio di nuove licenze per questo specifico settore —:

quali siano le motivazioni che, inspiegabilmente, proibiscono nel capoluogo del veronese e nell'intera zona del lago di Garda il rilascio di nuove licenze, malgrado l'enorme sviluppo del traffico turistico in questi ultimi anni;

per quali motivi malgrado la legge regionale in questione disponga l'espressa ed immancabile presenza in ogni agenzia di un direttore tecnico, risulti estremamente precaria se non assente questa figura professionale nelle 80 agenzie esistenti a Verona e nelle altre esistenti nella regione veneta;

se è possibile venire a conoscenza dell'elenco completo dei pochi esistenti ed operanti direttori tecnici;

se non si ravvisi l'opportunità di assumere iniziative per sanare una situazione anomala, soprattutto sul piano normativo regionale, che, alla prova dei fatti, ha mostrato aspetti tendenziosi, parziali, soprattutto non correlando il rilascio di nuove licenze all'andamento del flusso turistico. (4-22656)

RISPOSTA. — *La legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, recante la disciplina organica del settore delle agenzie turistiche, prevede l'approvazione da parte del consiglio regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali, di un piano quinquennale di distribuzione territoriale delle agenzie di viaggio e turismo, da adottare tenendo conto del movimento turistico, della ricettività turistico-alberghiera, della popolazione residente, della situazione socio-economica della popolazione.*

Il consiglio regionale veneto, in data 20 aprile 1990, con delibera n. 1076, ha approvato il piano di distribuzione delle agenzie di viaggio e turismo 1990-94. Detto piano pre-

vede l'incremento numerico, da 80 a 90, delle attuali unità operanti, precisando che le richieste di trasferimento della sede dell'agenzia nell'ambito extracomunale sono considerate nuove autorizzazioni ai fini dei limiti previsti dal contingente numerico. Il territorio interessato è stato, infatti, suddiviso in cinque aree intercomunali: capoluogo, lago di Garda, area montana e pedemontana, area di propensione commerciale e industriale, area della pianura veronese.

Al fine di assicurare l'effettivo incremento dell'attività di agenzia turistica, specialmente nelle zone ad elevato sviluppo degli esercizi sul territorio, il piano prevede la possibilità di trasferimento da un comune all'altro della stessa area omogenea, ma per ovvie ragioni la vieta verso il capoluogo ed il Garda.

In merito alla attuazione della normativa sul registro delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate all'esercizio dell'attività dalla giunta provinciale, e di quella sull'albo regionale dei direttori tecnici abilitati all'esercizio della professione, le province, competenti per la vigilanza, hanno comunicato che le agenzie turistiche autorizzate sono iscritte nel pubblico registro le cui risultanze sono pubblicate annualmente nel bollettino ufficiale della regione; tutte le agenzie hanno un direttore tecnico, salvo quelle per cui è in corso un provvedimento di sospensione o sostituzione. Nella provincia di Verona, su 81 agenzie operanti, solo cinque hanno un direttore tecnico in sostituzione. L'albo regionale dei direttori tecnici, di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 46 del 1986 è stato correttamente compilato ed aggiornato a cura del coordinatore del dipartimento per il turismo della regione Veneto ed è stato trasmesso in copia allo scrivente.

Il sistema normativo descritto non risulta in contrasto con la normativa statale, ed appare coerente con gli obiettivi dell'armonioso sviluppo e della razionale distribuzione di agenzie di viaggio e turismo nella regione Veneto.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

PAVONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

vi è un crescente fiorire di istituti, *colleges*, sedi distaccate di università straniere che rilasciano attestatinei vari ordini e gradi di studi, diplomi, ed in alcuni casi anche lauree conseguite per corrispondenza;

recentemente anche a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, il *college* di optometria italiana ed europea ha provveduto, nell'ambito del 3° *meeting* intercontinentale, alla consegna dei primi attestati di laurea in optometria —

qual è la normativa vigente che regola tali istituti, e se non si ravvisi l'opportunità, tramite adeguati provvedimenti legislativi, di disciplinare un settore che può creare equivoci, false aspettative, inutili perdite di tempo, con il non indifferente esborso di presunte tasse e diritti di frequenza per gli interessati, assieme a un non indifferente discredito al mondo accademico e alle scuole di perfezionamento post-universitario, che sono spesso anche emanazione di autorevoli enti privati.

(4-22992)

RISPOSTA. — *Il fenomeno lamentato è purtroppo ben noto a questo ministero che ha assunto le competenze nel settore universitario ai sensi della legge n. 168 del 1989. Infatti è, da lunghi anni, costante l'opera per arginarlo nell'ambito della legislazione vigente dettata nel rispetto della Costituzione ed a tutela dei terzi in buona fede.*

Le disposizioni in materia sono recate dall'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che regola la legittimità dell'uso di denominazioni quali « Università », « Ateneo », « Politecnico » e « Istituto universitario »; dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che stabilisce come la materia del riconoscimento di titoli accademici vada regolata con legge ed infine dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, che commina pene per l'abuso e l'abusivo conferimento di titoli accademici e professionali. A tal fine questo ministero, ogni qual volta venga a conoscenza dell'esistenza di istituzioni private con pretese accademiche, non tralascia mai di chiedere la collaborazione dei prefetti

competenti per territorio per indagini, verifiche ed eventuali diffide o denunce alla competente magistratura.

Questa azione specifica e capillare è stata fin dal 1987, accompagnata da altra azione generale, attuata con richiesta di appoggio del Ministero dell'interno presso le prefetture; il dicastero in parola ha aderito, emanando una propria circolare a tutti i prefetti, i commissari di Governo delle province autonome di Trento e Bolzano ed al questore di Aosta. Il risultato di tale azione congiunta ha avuto, in molti casi, esito positivo e non si tralascia di svolgere una attiva vigilanza e segnalazione, supportato anche dalla succitata legislazione. In particolare, per quanto attiene l'istituzione che opera nel comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), questo ministero ha, in data 11 dicembre 1990 (prot. n. 4632), nuovamente interessato il locale prefetto, facendo seguito ad una precedente nota del 17 ottobre 1989 (prot. n. 2517) che aveva avuto dalla predetta autorità prefettizia un riscontro di legittimità dell'istituzione in questione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — premesso:*

che è stata inopportuna soppressa la linea di comunicazione marittima fra La Maddalena e Santa Teresa di Gallura ed attualmente i collegamenti fra la Sardegna e la Corsica sono ridotti alla sola tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, con corse effettuate dalla nave traghetto « Ichnusa » —:

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intenda adottare al fine di promuovere ed incentivare maggiormente sotto il profilo turistico ed economico i collegamenti fra la Sardegna e la Corsica, pesantemente penalizzati da provvedimenti come quello descritto in premessa, con un auspicabile ampliamento dei collegamenti stessi che coinvolga non solo l'isola della Maddalena ma anche Porto Vecchio;

se non ritenga, pertanto, opportuna la immediata revoca del provvedimento di soppressione della tratta La Maddalena-Santa Teresa di Gallura, anche per venire incontro alle giustificate rimostranze di tutta la cittadinanza maddalenina, la quale si è vista privare, dopo moltissimi anni, di un servizio di essenziale utilità proprio sotto l'aspetto economico-turistico con l'approssimarsi della stagione estiva e con l'ormai vicina scadenza del 1992, a tutti nota per le vantaggiose conseguenze economiche da essa derivanti;

se non ritenga, infine, di dover intervenire per tutelare gli interessi del personale di bordo della « Ichnusa », il quale nella totalità dei suoi elementi risiede ed ha la propria famiglia a La Maddalena ove la nave traghetto faceva base durante il periodo antecedente la soppressione della tratta. (4-19299)

RISPOSTA. — Nel quadro di contenimento della spesa dei servizi marittimi sovvenzionati, al fine di renderli compatibili con i criteri di economicità ed essenzialità fissati dal decreto-legge n. 77 del 1989, convertito in legge n. 160 del 1989, sono stati avviati interventi modificativi e riduttivi degli assetti dei servizi stessi, previo assenso delle amministrazioni concertanti — Tesoro e Partecipazioni statali — e delle regioni interessate.

La tratta di collegamento La Maddalena — S. Teresa di Gallura è stata soppressa, già dal 1989, in quanto interessata da scarso traffico e pertanto non rispondente ai citati criteri di economicità ed essenzialità.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

PELLEGATTA, MARTINAT e TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

se è a conoscenza della situazione penalizzante dei pescatori professionisti delle acque interne dei laghi i quali, a differenza dei pescatori di mare non usufruiscono di alcuna agevolazione per quanto concerne l'acquisto di carburante

ed olio additivante per imbarcazioni. Si precisa che solo nei tre laghi maggiori (Como, Maggiore e Garda) i pescatori professionisti, muniti cioè di licenza rilasciata dalle rispettive amministrazioni provinciali, sono circa 600;

se non ritenga di intervenire per sanare tale anomala situazione. (4-10546)

RISPOSTA. — Nella presente interrogazione viene lamentato che i pescatori professionisti delle acque interne dei laghi non usufruiscono di alcuna agevolazione per quanto concerne l'acquisto di carburante ed olio additivante per imbarcazioni. Di fatto tale situazione discende dall'articolo 254 del testo unico delle leggi doganali che disciplina l'imbarco delle provviste di bordo sulle navi, con l'espressa esclusione, sancita dall'articolo 256 dello stesso testo unico, dei natanti adibiti alla navigazione interna.

Tale situazione peraltro è in parte mitigata dalla considerazione che attualmente esiste una agevolazione che non pone distinzione tra la pesca praticata in mare o in acque interne, ed è quella relativa al petrolio lampante destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce (vedi tabella A, lettera c, punto &2, decreto-legge 23 ottobre 1964 n. 989).

Infatti detto prodotto petrolifero rientra tra quelli ammessi in esenzione d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Allo stato, peraltro, non è praticabile alcun intervento agevolativo in quanto tutta la materia delle agevolazioni è soggetta ad una nuova ridefinizione normativa a seguito della legge 29 dicembre 1990 n. 408.

Il Ministro delle finanze: Formica.

PICCHETTI, CIOCCI LORENZO, COLOMBINI e SAPIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:*

sono di dominio pubblico le proclamate intenzioni dell'IRI di procedere alla costituzione di un'unica struttura unifi-

cando quelle esistenti ITALSTAT e ITALIMPIANTI nel campo delle costruzioni e dell'impiantistica;

in questo quadro, partendo da una discutibile e superficiale affermazione del presidente dell'IRI che « lo Stato muratore ha fatto il suo tempo » si viene preparando il terreno per il passaggio a privati di alcune strutture produttive dell'ITALSTAT, in particolare la società Condotte d'Acqua, impresa altamente specializzata nei grandi lavori ed opere infrastrutturali;

le maestranze di questa impresa, così come i lavoratori di tutto l'ITALSTAT, hanno più volte scioperato per ottenere garanzie contro processi di svendita che minacciano l'occupazione e contro intenti privatistici che, togliendo del tutto dal settore delle costruzioni le imprese pubbliche, finirebbero col favorire, anziché ostacolare, tutti quei processi negativi relativi alla poca trasparenza dell'esecuzione di opere nel campo dell'edilizia;

quanto viene accadendo all'ITALSTAT non sembra tener conto del protocollo IRI-sindacati e quello specifico ITALSTAT-sindacati con il quale si sono sottoscritti impegni tesi a coinvolgere le organizzazioni dei lavoratori nella definizione di scelte di assetti societari che incidano direttamente sulla organizzazione produttiva e sull'occupazione delle aziende interessate —:

quali siano in questa realtà gli orientamenti del Ministro e quali interventi si ritengano opportuni perché i processi di riassetto del settore pubblico nel campo delle costruzioni non si realizzino con privatizzazioni selvagge;

quale la specifica situazione della società Condotte d'Acqua e le sue prospettive;

in che modo si intende far rispettare il protocollo IRI-ITALSTAT-sindacati rendendo così trasparente tutta l'operazione di riassetto del settore pubblico delle costruzioni.

(4-23165)

RISPOSTA. — Nell'ambito più vasto del riassetto del settore impiantistico industriale e civile, assumono specifico rilievo talune iniziative riguardanti il riposizionamento di società appartenenti al gruppo IRI, specializzate nella progettazione e costruzione di opere infrastrutturali. A tale riposizionamento è interessata, fra le altre, anche la società italiana per condotte acqua.

A questo proposito in data 4 gennaio corrente anno in relazione a notizie diffuse dalla stampa nazionale e su esplicita richiesta della CONSOB, l'ITALSTAT SpA ha emesso un comunicato nel quale si precisa che, anche a seguito di offerte avanzate in proposito, è stata avviata, tramite l'IMI — istituto mobiliare italiano, un'indagine di mercato finalizzata ad individuare potenziali acquirenti in vista di una possibile cessione di società di costruzione società italiana per condotte acqua SpA e Italstrade SpA, entrambe del gruppo IRI-Italstat.

L'IMI sta verificando, in base alle condizioni poste da Italstat, se sussistano i presupposti per avviare una eventuale fase di negoziazione.

Per quanto concerne i rapporti con le organizzazioni sindacali, si osserva che, in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo IRI — confederazioni, l'istituto ha dato tempestiva illustrazione alle organizzazioni sindacali del progetto sul riassetto generale dell'impiantistica industriale e civile in uno specifico incontro avvenuto in data 11 ottobre 1990.

Il piano di ristrutturazione organizzativa dell'Italstat ha, invece, costituito materia di incontri con le organizzazioni sindacali di categoria, il primo dei quali si è tenuto in data 5 giugno 1990.

In tale occasione sono state illustrate, per grandi linee, le motivazioni strategiche alla base delle operazioni prospettate, nonché forniti chiarimenti su quanto apparso in merito sulla stampa.

In un successivo incontro, avvenuto il 12 novembre 1990, si è proceduto ad ulteriori approfondimenti delle linee di indirizzo del piano Italstat, il cui insieme, come da richiesta sindacale, è stato poi riassunto in

un documento complessivo, trasmesso alle organizzazioni sindacali in data 3 dicembre 1990.

I suddetti incontri sono avvenuti nel rispetto dei contenuti del protocollo Italstat-FLC, le cui previsioni hanno trovato concreta attuazione anche a livello settoriale, ove sono stati raggiunti accordi su criteri e modalità di attuazione in merito alla mobilità del personale.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

PUJIA, NAPOLI, CHIRIANO e TASSONE. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere quali iniziative intendono assumere per evitare la chiusura dello stabilimento ENICHEM di Crotona che, secondo notizie di stampa, è prevista dal piano di risanamento predisposto di recente dal Presidente Poeta e dall'Amministratore Delegato Parillo. La Calabria vanta il più alto numero di disoccupati, che verrebbe fortemente aggravato dalla malaugurata chiusura dello stabilimento di Crotona per il quale il Governo si era impegnato a promuovere una valida ristrutturazione. (4-25132)

RISPOSTA. — L'attività produttiva dello stabilimento ENICHEM di Crotona fa capo al settore dei fertilizzanti e a quello degli intermedi per detergenza.

Per quanto riguarda l'area Agroindustria, il business plan ENICHEM prevede un accorpamento geografico di attività omogenee per razionalizzare le produzioni e cogliere i vantaggi delle sinergie derivanti dall'integrazione tra ENICHEM Agricoltura e Agrimont.

Per le attività concernenti questa area, lo stabilimento di Crotona, conta un organico di 120 addetti, a fronte dei quali si muove un indotto di 10 facchini, 30 addetti di imprese meccaniche, edili ed elettriche, 20 portuali e circa 200 trasportatori.

Lo stabilimento dispone di un impianto di acido nitrico e di una linea di granulazione in grado di produrre concimi com-

plexi o nitrato Ammonico, le cui potenzialità annue sono rispettivamente, di 100.000 e 220.000 tonnellate.

In questo contesto gli impianti per la produzione di fertilizzanti dello stabilimento Agrimont di Crotona — come evidenziato anche per altri siti — sono penalizzati per i più alti costi di produzione (per dimensioni limitate ed elevato invecchiamento) e per la localizzazione in rapporto alla distribuzione geografica dei consumi (mercato interno quasi esclusivamente nel nord Italia).

Relativamente, invece, all'area degli intermedi per detergenza, i mutamenti delle politiche nei paesi produttori di materie prime e nelle aree di consumo impegnano ENICHEM in un processo di innovazione, sostenuto anche da motivi ecologici, di notevole impatto sugli orientamenti di sviluppo delle iniziative.

Gli effetti di tale processo penalizzeranno lo stabilimento di Crotona che dispone di un impianto di fosforo della potenzialità di 15.000 tonnellate annue. Attualmente i dipendenti a ruolo sono 519, di cui 34 in cassa integrazione guadagni.

In merito ai problemi occupazionali, l'ENICHEM si sta impegnando nella ricerca di soluzioni alternative, principalmente nella realizzazione di attività sostitutive da parte di terzi.

A questo proposito, in data 9 maggio u.s., relativamente all'insediamento produttivo di Crotona, si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una riunione cui hanno partecipato rappresentanti del Governo, delle amministrazioni locali, delle organizzazioni sindacali nazionali e locali, il presidente dell'ENI e dell'ENICHEM.

In tale sede è stato sollecitato il confronto tra azienda e sindacati sul piano di rilancio della chimica, che permetta di evidenziare i riflessi occupazionali specialmente nel Mezzogiorno ed in particolare per il sito di Crotona.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

RABINO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per

sapere quali provvedimenti vorrà assumere in riferimento al problema, che il Parlamento sta affrontando, dei finanziamenti destinati a nuove istituzioni universitarie, nell'auspicio che anche il Piemonte sia compreso fra le regioni destinate a beneficiare dei contributi in questione, con particolare riferimento al potenziamento del secondo Ateneo della regione, quello di Alessandria. (4-18228)

RISPOSTA. — *Il rettore del predetto Ateneo, con proprio decreto in data 5 ottobre 1990, ha disposto l'istituzione delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di giurisprudenza e di scienze politiche, con sede decentrata in Alessandria (vedi Gazzetta ufficiale n. 263 del 10 novembre 1990).*

Il decreto rettorale, datato 24 ottobre 1990, con il quale sono stati predisposti a norma delle vigenti disposizioni (vedi legge 7 agosto 1990, n. 45) i relativi statuti, è in corso di pubblicazione.

Ad ulteriore integrazione dei provvedimenti adottati in favore del politecnico e dell'università di Torino e delle loro sedi decentrate nei capoluoghi piemontesi, oltre a quella di Alessandria in Novara e Vercelli, si rappresenta che con i decreti ministeriali, rispettivamente del 21 settembre 1990 e decreto-legge 22 settembre 1990 sono stati assegnati posti, secondo l'allegato prospetto (allegato n. 2), rispettivamente per 85 docenti della prima fascia, 96 della seconda fascia e 111 ricercatori.

Per quanto attiene all'aspetto finanziario, si ritiene opportuno rendere noto che, ai fini dell'attuazione del piano di sviluppo delle università, di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, con decreto ministeriale 26 ottobre 1990, unito in copia (allegato n. 3), sono stati assegnati alle università, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 245 del 1990, finanziamenti a titolo di acconto per la realizzazione delle singole istituzioni previste dal già citato piano.

Inoltre, a favore sia del Politecnico, sede di Torino, sia della sua sede decentrata di Vercelli, che dell'università di Torino, sedi decentrate di Novara, Alessandria e Vercelli,

sono stati assegnati fondi per gli esercizi finanziari 1990-1991 e 1992, come dall'allegato prospetto (allegato n. 3).

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, con la quale sono state dettate norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990;

Visto in particolare l'articolo 17 della predetta legge con il quale è autorizzata, per gli anni 1990-1992, la spesa di lire 665,5 miliardi per l'attuazione dei piani di sviluppo delle università;

Considerata l'opportunità di disporre fin d'ora l'erogazione dello stanziamento disponibile per il 1990, che depurato delle somme previste nel secondo comma dell'articolo 5 e nell'articolo 14 della legge citata ammonta a lire 94.100 milioni, quale acconto sul complessivo ammontare del finanziamento che sarà attribuito alle singole università all'esito della complessa procedura necessaria per l'elaborazione di un articolato complessivo progetto di ripartizione;

Ritenuta infatti inderogabile la necessità di assicurare comunque l'avvio, fin dal prossimo anno accademico, delle strutture previste nel piano 1986-1990 e già attivate dalle università, con finanziamenti che ne assicurino la funzionalità;

Decreta:

Art. 1. — A titolo di acconto sono assegnati alle seguenti università, per l'attuazione delle singole istituzioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, i finanziamenti a fianco di ciascuna di esse indicati espressi in milioni di lire (vedi allegato 3);

Art. 2. — Con successivo decreto verranno indicati i vincoli di destinazione nel quadro delle assegnazioni complessive relativamente all'attuazione del piano di sviluppo 1986-1990 per il triennio 1990-1992;

Art. 3. — *Le somme destinate al II ateneo napoletano ed al Politecnico di Bari sono momentaneamente accantonate ed impegnate per la successiva erogazione;*

Art. 4. — *La complessiva spesa di lire 94.100 milioni graverà sul capitolo 1521 di parte corrente per lire 44.100 milioni e sul capitolo 7314 in conto capitale per lire 50.000 milioni dello stato di previsione della spesa di questo ministero per l'esercizio finanziario 1990.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 ottobre 1990.

Il Ministro

f.to Ruberti

reg. C.C. addì 7 dicembre 1990
reg. 13, fgl. 302

Allegato n. 1.

Prospetto organico del personale docente di 1ª e 2ª fascia (D.M. 21 settembre 1990) e dei ricercatori (D.M. 22 settembre 1990) di cui è stato dotato il Politecnico e l'Università di Torino e loro sedi decentrate in Alessandria, Novara e Vercelli:

SEDI	Posti di 1ª fascia	Posti di 2ª fascia	Posti di ricercatore
1) Politecnico Torino	10	4	13
Politecnico Torino - sede decentrata Vercelli	15	19	20
2) Università Torino:			
Facoltà magistero (Psicologia)	3	2	5
Scienza comunicazioni	4	5	5
Facoltà medicina (Novara)	6	8	8
Facoltà economia e commercio (Novara)	4	5	5
Facoltà farmacia (Novara)	5	5	6
Facoltà giurisprudenza (Alessandria)	4	5	5
Facoltà scienze politiche (Alessandria)	4	5	5
Facoltà scienze matem. fisiche e nat.li (Alessandria)	18	23	24
Facoltà lettere (Vercelli)	12	15	15
Totale	85	96	111

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

Allegato n. 2.

FONDI 90 91 92

Università	Sede	Corso di Laurea	Facoltà	1990			1991			1992			TOTALE	91+92
				corrente	capitale	635	corrente	capitale	1275	corrente	capitale	1220		
Roma La Sapienza		Scienze dell'informazione		296	339	635	296	979	1275	281	939	3130		
Roma La Sapienza		Ingegneria Informatica		295	339	634	287	958	1245	276	924	3079		
Roma La Sapienza	Latina	Economia e commercio		709	814	1523	700	2100	2800	635	2125	7083		
Salerno		Farmacia	Farmacia	1300	1492	2792	1283	4037	5320	1192	3988	13292	10500	
Salerno		Scienze delle comunicazioni		591	678	1269	350	1416	1768	446	1492	4973		
Salerno		Economia aziendale		177	204	381	150	526	676	155	520	1732		
Salerno	Benevento	Scienze economiche e sociali		237	271	508	132	549	881	175	585	1949		
Salerno	Benevento	Ingegneria Informatica	Ingegneria	709	814	1523	492	1860	2352	569	1905	2474	6349	
Sassari		Economia e commercio	Economia e C.	886	1017	1903	773	2675	3448	786	2631	3417	8768	
				2600	2984	5584	1897	7026	8923	2131	7133	9264	23771	
				475	540	1015	408	1320	1728	403	1349	1752	4495	
				475	540	1015	408	1320	1728	403	1349	1752	4495	
Sienna		Chimica		288	346	634	227	824	1051	247	829	1776	3480	
Sienna		Lingue e letterature straniere		173	208	381	149	523	672	155	518	1726		
Sienna		Scienze delle comunicazioni		174	207	381	120	458	578	141	471	1571		
Torino Politecnico		Ingegneria Informatica e gestionale		635	761	1396	496	1805	2301	543	1818	2361	6058	
Torino Politecnico	Vercelli	Ingegneria	Ingegneria	594	675	1269	582	1942	2524	557	1864	2421	6214	
Torino		Psicologia		890	1013	1903	1299	3859	5158	1036	371	4507	11568	
Torino		Scienze delle comunicazioni		1484	1688	3172	1881	5801	7682	1593	5335	6928	14610	
Torino		Medicina e chirurgia	Medicina	178	203	381	240	727	967	198	663	861	2209	
Torino		Economia e commercio	Economia e C.	178	203	381	182	599	781	171	572	743	1905	
Torino		Chimica e tecnologie farmaceutiche		889	1014	1903	884	2933	3817	840	2813	3653	9373	
Torino		Giurisprudenza		710	812	1522	731	2398	3129	683	2287	2970	7621	
Torino		Scienze politiche		594	675	1269	471	1693	2164	504	1688	2192	5625	
Torino		Scienze MFN		534	608	1142	670	2071	2741	570	1909	2479	6362	
Torino		Lettere	Lettere	534	608	1142	518	1732	2250	498	1668	2166	5558	
Torino		Lettere		5040	5745	10785	5372	17427	22799	4931	16514	21445	55029	
Trieste		Psicologia		178	203	381	268	791	1059	211	708	919	2359	
Trieste		Lingue e letterature Europa Orient.		178	203	381	268	791	1059	211	708	919	2359	
Udine		Lingue e letterature Europa Orient.		178	203	381	151	529	680	156	522	678	1739	
Udine		Lingue e letterature Europa Orient.		178	203	381	151	529	680	156	522	678	1739	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1991

Allegato n. 3.

Università	Corrente	Capitale	Totale
Ancona	594	675	1.269
Bari	2.734	3.102	5.836
Bari Politecnico	1.841	2.093	3.934
Bologna	2.494	2.836	5.330
Brescia	772	878	1.650
Cagliari	475	540	1.015
Camerino	594	675	1.269
Campobasso	534	608	1.142
Cassino	178	203	381
Catania	594	675	1.269
Chieti	1.485	1.688	3.173
Della Calabria	1.069	1.216	2.285
Ferrara	1.069	1.215	2.284
Firenze	534	608	1.142
L'Aquila	772	878	1.650
Lecce	972	878	1.850
Macerata	238	270	508
Messina	594	675	1.269
Milano Politecnico	1.188	1.350	2.538
Milano	2.257	2.565	4.822
Modena	419	469	888
Napoli II Ateneo	2.617	2.963	5.580
Padova	1.484	1.688	3.172
Palermo	594	675	1.269
Parma	297	337	634
Pavia	1.188	1.350	2.538
Perugia	713	810	1.523
Pisa	594	675	1.269
Potenza	1.060	1.224	2.284
Reggio Calabria	594	675	1.269
Roma « La Sapienza »	1.300	1.492	2.792
Salerno	2.600	2.984	5.584
Sassari	475	540	1.015
Siena	635	761	1.396
Torino Politecnico	1.484	1.688	3.172
Torino	5.040	5.745	10.785
Trieste	178	203	381
Udine	178	203	381
Venezia	593	675	1.268
Verona	594	675	1.269
Viterbo Tuscia	475	540	1.015

Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: Ruberti.

RALLO e TRANTINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che con nota n. 689313 del 21 maggio 1981 il Ministero di grazia e giustizia comunicava l'inclusione del comune di Mistretta nel programma di cui alla legge n. 119 del 1981 per il rinnovamento delle strutture penitenziarie con la costruzione di una casa circondariale, stanziando a tal uopo l'importo di lire 10.000.000.000 e invitando il sopra citato comune a voler indicare una terna di aree tra le quali scegliere la più rispondente e che il consiglio comunale, con delibera n. 87 del 16 giugno 1981, con voto unanime, deliberava in merito alla sopra citata richiesta; successivamente una commissione all'uopo nominata sceglieva nella terna l'area in zona Neviera, collegata con il centro urbano da una strada di circoscrizione che immette sulla provinciale Mistretta-Castel di Lucio; considerando che in seguito il comitato paritetico, nella seduta del 23 novembre 1982, nel prendere in esame la difficile situazione finanziaria venutasi a creare per l'attuazione dei nuovi piani di edilizia penitenziaria, deliberava di stralciare l'assegnazione di lire 12 miliardi, con riserva di riassegnazione allorchè fossero intervenuti ulteriori fondi per l'edilizia penitenziaria e che successivamente con nota n. 637982/1.7. del 6 aprile 1987 il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che con decreto ministeriale del 3 febbraio 1987 è stato disposto il finanziamento per la realizzazione della casa circondariale per complessive lire 30 miliardi —:

come mai sino ad oggi non sia dato conoscere se la realizzazione di tale opera sarà avviata e quando avranno inizio i lavori, considerando il fatto che da otto anni il comune di Mistretta ha vincolato un'area di 10 ettari di terreno, che nel frattempo avrebbe potuto sfruttare per altre iniziative;

se risponda al vero la ventilata notizia che la costruzione di detta casa circondariale avverrà in altro comune e se non ritengano d'intervenire urgentemente per dare finalmente luogo all'inizio dei lavori

affinchè non vengano ulteriormente mortificate le aspettative di questo comune e della popolazione tutta, che da anni attende la realizzazione di tale opera.

(4-17081)

RISPOSTA. — *Il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nella seduta del 22 novembre 1990, ha deliberato di realizzare un nuovo istituto penitenziario in Patti anziché in Mistretta in quanto più conveniente per l'amministrazione, sia per le maggiori esigenze detentive della zona, sia per il migliore collegamento stradale e ferroviario della città di Patti rispetto a quello di Mistretta. Tale decisione è stata formalizzata con decreto interministeriale del 20 dicembre 1990.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

RINALDI e PERANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso

che con decreto ministeriale n. 1/B/107 - 107658 del 13 febbraio 1986 è stato determinato il compenso unitario globale da corrispondere ai componenti delle Commissioni tributarie di I e II grado ai sensi dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in lire 30.000;

che da questo importo vanno dedotte lire 5.700 per compensi da destinare al Presidente della Commissione, al Presidente della Sezione, al Vice Presidente di Sezione ed ai membri residenti fuori del comune per rimborso forfettario delle spese e che pertanto le restanti lire 24.300 vanno divise in parti uguali tra i tre componenti il Collegio —:

come si possa pretendere, per un compenso lordo IRPEF di lire 8.100 per ogni ricorso deciso, una adeguata ed aggiornata preparazione tecnica e giuridica in materia fiscale ed ora anche per far fronte alle responsabilità previste dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, con il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a seguito del

relativo *referendum*. La inadeguatezza del compenso e le accresciute responsabilità, ora anche di ordine patrimoniale, hanno determinato le dimissioni in massa dei Componenti le Commissioni tributarie, in particolar modo nei Distretti dell'Italia Settentrionale e Centrale;

altresi, quali iniziative ritiene di prendere affinché si giunga al più presto al riordino di tutta la legislazione che regola l'organico dei Componenti le Commissioni Tributarie e nelle more dell'attuazione del provvedimento di regolamentazione *ex novo* della materia, se intenda provvedere almeno ad aumentare in modo consistente i compensi attualmente vigenti portandoli magari gradualmente a lire 30.000 a lire 90.000 per ogni riorso per il quale è stata depositata la decisione. (4-07406)

RISPOSTA. — *Al fine di adeguare in qualche modo le indennità dei membri delle commissioni tributarie a livelli più consoni alle funzioni svolte, con decreti interministeriali n. 7/6364 e n. 6361 del 18 giugno 1990 per il 1990, i compensi lordi mensili sono stati fissati sulla base di lire 45.000 per ogni ricorso deciso.*

Tale ammontare corrisponde a quanto l'amministrazione è in grado di erogare allo stato in base ai propri fondi. Non si esclude che il problema resti all'attenzione per più adeguati aggiornamenti.

Il Ministro delle finanze: Formica.

RONCHI, SALVOLDI, RUTELLI e TAMINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

si ritiene completamente insoddisfacente la risposta fornita, in data 20 marzo 1990, all'interrogazione n. 4-15836 (a firma Ronchi ed altri);

infatti nell'interrogazione n. 4-15836 non si voleva criticare la norma che dava la possibilità, ai giovani che intendano presentare domanda di obiezione di co-

scienza, di presentare tale istanza prima dello scadere del rinvio per motivi di studio;

ciò che appariva, e continua ad apparire, non legittimo ed in contrasto con la normativa vigente, è il fatto che i giovani sopra indicati debbano comunque rinunciare al rinvio per motivi di studio nel caso in cui desiderino far avanzare l'*iter* amministrativo ed accertativo per il riconoscimento della loro istanza di obiezione di coscienza;

come già indicato nell'interrogazione 4-15836, tale procedimento amministrativo lede il diritto allo studio di molti giovani e li mette nella condizione di dover scegliere tra tale diritto e quello ad usufruire della legge n. 772 del 1972;

il fatto che nella risposta all'interrogazione 4-15836 si riesca a definire questo pasticcio amministrativo come « vantaggioso per i cittadini » è a dir poco incredibile;

ancora più incredibile che si giustifichi una norma amministrativa, ed in contrasto con le leggi dello Stato, con il fatto che si tratti di « norme non nuove e riportate da tempo sui manifesti di chiamata alle armi »;

gli interroganti si augurano pertanto che si intenda dare una risposta sollecita e chiara almeno a questa interrogazione, senza ricorrere a giri di parole che nascondono, a giudizio dei medesimi interroganti, il vuoto o la non volontà di ammettere un errore da parte dell'amministrazione della difesa —:

le motivazioni di carattere burocratico che eventualmente avrebbero potuto spingere la Direzione generale della leva del Ministero della difesa ad inserire nel punto 11 dei manifesti di chiamata alle armi il paragrafo « Potranno presentare (domanda di obiezione di coscienza) prima di tale anno solo coloro che intendano rinunciare al ritardo o rinvio ottenuto dichiarandosi disponibili al servizio immediatamente o, al massimo, a decorrere dall'inizio dell'anno successivo »:

gli estremi della circolare ministeriale in cui viene stabilita la norma contenuta nel paragrafo del punto 11 del manifesto di chiamata alle armi sopra citato;

come intenda porre rimedio immediato per la sospensione della parte del punto 11 del manifesto di chiamata alle armi;

quando intenda far ritirare tutti i manifesti di chiamata alle armi così esplicitamente scorretti, facendoli sostituire;

quando intenda emettere una circolare, indirizzata a tutti i distretti militari, in cui si specifichi chiaramente che i giovani usufruenti di rinvio per motivi di studio possono presentare domanda per il riconoscimento dell'istanza di obiezione di coscienza senza dover rinunciare, se aventi diritto, a tale rinvio. (4-18876)

RISPOSTA. — *L'amministrazione ritiene che, nel sistema della legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata con legge 24 dicembre 1974, n. 655, e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, la domanda di obiezione di coscienza, in quanto preordinata al fine concreto di ottenere di adempiere l'obbligo di leva prestando servizio militare non armato o un servizio civile sostitutivo, deve essere presentata quando ricorre, almeno potenzialmente, l'ipotesi della chiamata alle armi. Tale criterio interpretativo, oltre che aderente al principio generale dell'economia dei provvedimenti, trova sostegno in un dato testuale. Invero l'articolo 3 del citato regolamento stabilisce che i giovani i quali hanno chiesto e ottenuto il rinvio del servizio di leva per motivi di studio debbono presentare domanda di obiezione di coscienza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi.*

Di qui la circolare cui fanno riferimento gli interroganti, secondo la quale la domanda presentata in costanza di rinvio comporta la rinuncia al rinvio.

Il criterio interpretativo in parola, ormai da molti anni seguito, non risulta abbia dato inconvenienti, è stato accolto con favore dagli enti convenzionati che impiegano gli obiettori e consente ai giovani di fare una scelta, che può essere anche non facile, solo quando è necessario.

Comunque questo ministero, considerate le apprezzabili argomentazioni contrarie svolte dagli interroganti, chiederà sull'argomento il parere del Consiglio di stato.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI, SALVOLDI e RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia di stampa « Punto Critico » ha recentemente denunciato la presenza in mare, nel tratto di litorale tirrenico tra Ladispoli e Santa Severa, di migliaia di colpi di artiglieria contraerea non esplosivi ma « spolettati », ossia pronti ad esplodere per circostanze fortuite;

tale situazione è conseguenza dell'attività svolta dal poligono di tiro dell'aeronautica militare di Furbara e di quello dell'esercito di Santa Severa;

la presenza in mare di tali ordigni nel tratto antistante Furbara costituisce un pericolo costante per la navigazione da pesca e da diporto —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per disinquinare e bonificare il litorale tirrenico indicato in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare perché tale situazione non venga a ripetersi. (4-22908)

RISPOSTA. — *Le attività balistiche del poligono dell'Aeronautica militare di Furbara sono iniziate nel periodo antecedente la 2ª guerra mondiale e comprendono anche l'addestramento al tiro, con le armi portatili, per il personale delle forze di polizia.*

Dal dicembre 1989 l'attività dell'artiglieria contraerea è stata interrotta e non se ne prevede un riavvio.

La sezione armamento leggero di Santa Severa ha istituzionalmente il compito di effettuare collaudi balistici e sperimentazioni con armi portatili e bombe a mano.

Nel periodo 1985-90, saltuariamente, in relazione alle possibilità tecniche offerte dal poligono, sono stati effettuati tiri a mare con munizionamento attivo (spolettato), con direttrice di tiro normale alla costa, fino alla gittata di 5000 metri entro la zona autorizzata all'impiego per esercitazioni di tiro.

L'uso delle cartucce spolettate per uso addestrativo è stato motivato dal fatto che si è preferito attingere dalle scorte reali ad esaurimento, anziché riordinare costosi quantitativi di cartucce da esercitazione.

Da controlli statistici effettuati con l'ausilio di moderne apparecchiature, disponibili nell'ultima fase di questa attività, si stima che solo lo 0,3 per cento dei colpi sparati rimane spolettato nel fondo marino.

L'ipotesi di procedere ad una bonifica non appare praticabile poiché non esistono al momento sistemi specialistici in grado di individuare e recuperare o inattivare il materiale in argomento inesplosivo giacente nei melmosi fondali antistanti i poligoni.

Comunque il munizionamento attualmente giacente sul fondo del mare — derivante anche da colpi inesplosivi giacenti sul fondale e risalenti alle attività di bombardamento cui l'area fu sottoposta durante la 2ª guerra mondiale, non è pericoloso al maneggio, ma solo ad operazioni di martellamento, riscaldamento a temperature di fusione dell'esplosivo e taglio con fiamma ossidrica.

Inoltre, ai sensi delle norme vigenti nei limiti di 3 miglia nautiche (5556 metri) ed a profondità inferiori a 50 metri, non è consentita la pesca a strascico.

Attualmente, a tutela delle attività dei poligoni, è in vigore una ordinanza diramata dalla capitaneria di porto di Civitavecchia che interdice la navigazione, l'ancoraggio e la pesca nei giorni lavorativi dalle ore 07.00 alle ore 24.00. Al di fuori di questi orari non esistono limitazioni della zona anzidetta.

Al più presto sarà richiesta la totale interdizione della zona, consentendo così la massima protezione a tutela della sicurezza pubblica. Tale provvedimento è da considerarsi temporaneo in attesa che gli studi nel

settore della bonifica da materiali esplosivi EOR (explosive ordnance reconnaissance) permettano la realizzazione di sistemi utilizzabili con efficacia ed in massima sicurezza.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONZANI e MIGLIASSO. — Ai Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel quadro di una serie di provvedimenti riguardanti le videoteche si ha notizia che la SIAE si orienterebbe ad imporre la registrazione, per ogni noleggio o vendita di ogni videocassetta, delle generalità del cliente nonché l'invio di queste ultime alle questure;

se attuato, un tale provvedimento, consentirebbe di fatto la schedatura di tutti quei cittadini i quali, essendo proprietari di un videoregistratore, acquistano o affittano videocassette;

tale misura non soltanto sarebbe incomprensibile ed inaccettabile, ma si configurerebbe come una grave violazione del diritto alla *privacy* che deve essere garantito ad ogni cittadino —

per conoscere se risulti che tale notizia ha un qualche fondamento;

quali ragioni vengano eventualmente addotte per proporre un provvedimento tanto assurdo e, qualora la notizia rispondesse al vero, se non ritengano di dover intervenire urgentemente per impedire che esso venga anche solo ventilato.

(4-19676)

RISPOSTA. — Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettuati accertamenti ha comunicato che è priva di ogni fondamento la notizia che la SIAE si orienterebbe ad imporre la registrazione, per ogni noleggio o vendita di ciascuna videocassetta delle generalità del cliente, nonché l'invio di queste ultime alle questure.

La SIAE si limita a rilasciare le autorizzazioni ed utilizzare il proprio repertorio per

lo sfruttamento attraverso il noleggio delle videocassette e la percezione del relativo compenso.

Tale autorizzazione è espressamente limitata al noleggio per uso privato con esclusione, quindi, di ogni forma riproduttiva dei videogrammi e/o di altre utilizzazioni, quali la pubblica esecuzione e l'emissione televisiva.

Tuttavia la SIAE, può verificare l'applicazione dell'autorizzazione concessa attraverso il libero accesso presso gli esercizi, i magazzini, o gli uffici del noleggiante, con immediata decadenza di questa nel caso di reperimento negli ambienti sopra elencati di videogrammi prodotti, riprodotti od importati illecitamente; ciò in forza sia della legge sul diritto d'autore e delle leggi antipirateria disco-videografica, sia dello statuto e regolamento generale della stessa SIAE.

Non appare, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ipotizzabile alcuna forma di violazione alla privacy del cittadino trattandosi di normali controlli effettuati nell'ambito dell'esecuzione di contratti liberamente stipulati, contratto di noleggio, autorizzazioni, licenze eccetera.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

RUBINACCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Mario Fabiani, nato ad Ascoli Piceno l'11 gennaio 1938 ed ivi residente in piazza Immacolata 29, attualmente ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Pesaro, vive da oltre tredici anni lontano dalla propria famiglia;

per i numerosi disagi patiti nei lunghi anni di servizio svolto lontano dal suo nucleo familiare si è ammalato ed è soggetto a continue crisi depressive;

nonostante le richieste avanzate non si sono mai voluti riconoscere all'interessato né i diritti derivanti dallo stato giuridico degli impiegati dello Stato, comma 3 dell'articolo 32, né considerare il suo stato di salute —:

se il Ministro non ritiene di avvalersi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1959, n. 1229, e trasferire il Fabiani nella sede di residenza della sua famiglia o in quella più vicina. (4-24942)

RISPOSTA. — Il signor Mario Fabiani collaboratore degli uffici notifiche esecuzioni e protesti (UNEP) addetto all'ufficio unico presso il tribunale di Pesaro, con decreto ministeriale 6 novembre 1987 fu trasferito nell'attuale sede di servizio dal tribunale di Gorizia.

Detto trasferimento fu disposto a domanda dell'interessato proprio nell'avvertita considerazione di un riavvicinamento dello stesso al proprio nucleo familiare, che risiede ad Ascoli Piceno.

Attualmente il Fabiani, a seguito del provvedimento del direttore generale in data 13 aprile 1991, dirige l'ufficio unico del tribunale di Pesaro, incarico per il quale in data 3 dicembre 1990 ebbe a dichiarare la propria disponibilità.

L'organico del personale dei collaboratori UNEP nel tribunale di Ascoli Piceno risulta al completo, mentre nel relativo circondario vi sono due posti vacanti presso la sezione distaccata di San Benedetto del Tronto.

I due posti suddetti sono stati già messi a concorso, a mezzo telefax n. 11385/5492 del 16 febbraio u.s.. In data 6 marzo 1991 il Fabiani ha inoltrato domanda di trasferimento per San Benedetto del Tronto, il cui esame in commissione paritetica per i trasferimenti del personale UNEP prevedesi nel prossimo mese di giugno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

RUSSO FRANCO, RONCHI e TAMINO.
— Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

sarebbe oramai accertata la morte per legionella di due turisti, Immud Holding e Max Kluwe, che hanno trascorso le loro vacanze, in periodi differenti, a Ischia;

le analisi effettuate dall'Istituto superiore di sanità hanno evidenziato « la pre-

senza di concentrazioni di Legionella Pneumophila in un ben delimitato focolaio, segnalato in uno dei serbatoi di accumulo per la distribuzione all'utenza di acqua potabile nel comune di Forio » —:

quali iniziative urgenti intenda prendere per tutelare concretamente la salute dei cittadini di Ischia. (4-21107)

RISPOSTA. — *Il fenomeno di contaminazione prospettato risale all'inizio della primavera del 1990, allorché la struttura acquedotistica di gestione veniva informata dal servizio ecologia della regione dell'avvenuto rilevamento in alcune zone del comune di Forio d'Ischia, e più in particolare presso una struttura alberghiera, della presenza nell'acqua di legionella pneumophila in misura consistente, sì da suggerire l'opportunità di interventi di disinfezione locale e di approfonditi accertamenti in tutta la zona interessata.*

In tale ambito venivano sottoposti a rigorosi accertamenti analitici diversi serbatoi idrici dell'isola d'Ischia, rilevando la presenza di detto batterio, ancorché in concentrazioni di una modesta entità, nel solo serbatoio di via Baiola a Forio, ciò che ne consigliava una disinfezione integrativa.

Iniziate in data 11 luglio 1990, le relative operazioni furono eseguite e condotte a termine esclusivamente secondo le indicazioni e sotto il controllo delle competenti autorità sanitarie locali e di funzionari igienisti del servizio di ecologia regionale.

Nuovi controlli analitici di riscontro eseguiti al termine di dette operazioni di pulizia e di sterilizzazione delle vasche evidenziavano referti pienamente favorevoli, così permettendo di porre nuovamente in funzione il serbatoio interessato, con conseguente riattivazione del normale servizio di distribuzione idrica non appena intervenuto il parere favorevole delle competenti autorità sanitarie locali, a seguito di una riunione cui prendeva parte in qualità di esperto anche un funzionario tecnico di questo ministero.

Considerato anche l'entità del fenomeno riscontrata a più riprese nel tempo, in proporzioni del tutto rassicuranti, è giustificato ritenere che la sua incidenza sia stata ravi-

damente circoscritta e, comunque, debba intendersi contenuta nei limiti di un incidente legato a fattori di assoluta casualità, senza alcun carattere epidemico.

In ogni caso, le assicurazioni del competente servizio acque ed acquedotti della regione Campania consentono di garantire che, indipendentemente dallo specifico caso considerato, i serbatoi idrici dell'isola d'Ischia vengono sistematicamente, con cadenza periodica, sottoposti a controllo analitico ed a pulizia, assoggettando le acque, ancorché profonde, a clorazione cautelare in sorgente.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

sull'isola d'Ischia, nel territorio del comune di Forio, in località Citara, sulla omonima spiaggia, durante il mese di giugno è stata installata una barriera formata da pali e staccionate di legno, ad opera della « SAS Giardini Poseidon », che chiude il tratto di spiaggia ottenuto dalla predetta società in concessione dalle competenti autorità e prospiciente allo stabilimento termale Poseidon;

*la costruzione predetta appare effettuata in aperta violazione della normativa vigente in materia. Infatti la barriera si protrae per tutta la lunghezza della spiaggia inoltrandosi per circa quattro-cinque metri nello specchio d'acqua marina antistante; viene così impedito il libero transito sulla striscia di arenile (bagnasciuga) immediatamente prospiciente l'acqua, nonché l'atterraggio di imbarcazioni. Risulta recintato un tratto di mare che unitamente al bagnasciuga è notoriamente considerato *res communis omnium*;*

il descritto comportamento viola in maniera palese la normativa di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed inoltre il disposto al punto f) dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 16 del 1985 emanata dal com-

partimento marittimo di Napoli, ufficio circondariale marittimo di Ischia;

la violazione lamentata è stata oggetto di una tempestiva campagna di denuncia ad opera di organi di stampa locale e di proteste da parte di privati cittadini e associazioni ambientaliste;

la federazione di democrazia proletaria dell'isola d'Ischia, nel mese di luglio, ha presentato un articolato esposto denuncia al pretore di Ischia, alla capitaneria di porto di Napoli e al comando dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia. Non vi è stata nessuna risposta e nessun intervento degli organi interessati —:

quali interventi intendano assumere per l'individuazione dei responsabili, la punizione di connivenze e/o omissioni e la rimozione della illegittima situazione;

quali iniziative attiveranno a difesa del pubblico interesse al fine di scongiurare il ripetersi di tale assurdo stato di cose per la prossima stagione estiva.

(4-16018)

RISPOSTA. — *La barriera di cui è cenno nell'interrogazione è stata realizzata nel 1987 dalla Giardini Poseidon Sas, espressamente autorizzata dalla capitaneria di porto di Napoli, previo parere favorevole del comune di Forio, a fronte anche di motivate esigenze di pubblica sicurezza manifestate dall'autorità giudiziaria.*

Il complesso balneare, considerato per il grosso flusso turistico che attira una struttura portante per l'economia di Forio, aveva infatti subito diversi incidenti e furti a danno dei clienti, causati da malviventi e giovinastri che attraverso la spiaggia si immettevano abusivamente nel suddetto complesso; è per tale ragione che fu richiesta l'autorizzazione per l'installazione della barriera in questione.

Il rilascio dell'autorizzazione venne peraltro subordinato alla rinuncia di una parte dell'area già assentita in concessione alla società, per destinarla a spiaggia libera.

Fu inoltre espressamente richiesto dal comune di Forio che la barriera in questione

fosse realizzata in modo da rispettare l'ambiente e che fosse integrata nel contesto paesaggistico.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

RUSSO SPENA, CIPRIANI e ARNABOLDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 maggio 1990 alcuni lavoratori dell'Alfa Lancia di Arese hanno dato avvio, secondo le procedure previste dai regolamenti vigenti, alla convocazione dell'elezione della commissione interna, l'azienda si rifiutava però di ottemperare agli obblighi che competono, a norma di detti regolamenti, rispetto all'indizione delle elezioni stesse, con specifico riferimento alla consegna dell'elenco operai-impiegati del personale, suddiviso per centri di costo, impedendo così lo svolgimento della consultazione elettorale;

i lavoratori che avevano indetto la consultazione, in numero di sette, hanno presentato ricorso, ex articolo 700, ottenendo, in data 14 giugno 1990, una sentenza favorevole del pretore Cecconi, che obbligava l'azienda a fornire il suddetto elenco e quanto altro occorrente per l'elezione della commissione interna; anche dopo tale sentenza l'azienda manteneva il suo atteggiamento di rifiuto, per cui gli stessi lavoratori presentavano un ulteriore ricorso ex articolo 700, ottenendo un nuovo pronunciamento favorevole, in data 29 ottobre 1990, con sentenza del pretore dottoressa Curcio, che ribadiva l'obbligo precedentemente definitivo dalla prima sentenza;

anche questa nuova sentenza non è riuscita comunque ad indurre l'azienda a modificare il suo atteggiamento, costringendo così i lavoratori presentare, al fine di tutelare i propri diritti, una denuncia-querela in data 19 novembre (da parte di sei lavoratori), mentre il settimo la presentava in data 21 novembre, al fine di ottenere l'ottemperanza, da parte dell'azienda, dei precedenti pronunciamenti, co-

municando nel contempo la data dell'elezione, fissata in data 5-6 dicembre, e chiedendo che venissero « adottati tutti i provvedimenti necessari ad impedire che il reato venga quotidianamente portato ad ulteriori conseguenze »;

il dottor Caizzi, procuratore della Repubblica presso la pretura di Milano, procedeva, in data 21 novembre, alla riunificazione delle due querele nel fascicolo 35962/90, assegnandolo alla dottoressa Trovato; la dottoressa Trovato comunicava telefonicamente ai lavoratori interessati che il fascicolo veniva archiviato perché non si « ravvisa reato » nel comportamento dell'azienda —:

quale sia in merito ai fatti sopra esposti il parere del Ministro. (4-23048)

RISPOSTA. — *Il giudice per le indagini preliminari di Milano, su richiesta del sostituto procuratore delegato alle indagini, in data 11 gennaio 1991 ha disposto l'archiviazione del procedimento (n. 35962 del 1990) relativo alle denunce-querele presentate da alcuni lavoratori dell'Alfa Lancia Spa di Arese nei confronti del legale rappresentante della medesima, rilevando:*

1) *non ricorrere gli estremi del reato di cui all'articolo 388 primo e secondo comma del codice penale nel comportamento dell'azienda per non aver ottemperato ai provvedimenti emessi dal pretore di Milano ex articolo 700 codice di procedura civile, perché tali provvedimenti non riguardano la difesa del credito né una sentenza di condanna, ma un provvedimento d'urgenza e perché, in ogni caso, mancano gli atti simulati o fraudolenti;*

2) *non ricorrere la contravvenzione di cui all'articolo 650 codice penale, sotto il profilo del provvedimento dato per ragioni di giustizia, e che interessa quindi la collettività, trattandosi invece di provvedimento destinato ad avere efficacia solo tra le parti;*

3) *non ricorrere l'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, in quanto la procedura instaurata non è stata quella prevista dalla stessa*

norma, ma quella del provvedimento d'urgenza ex articolo 700 codice di procedura civile.

Trattandosi di atti di giurisdizione non si ravvisano le condizioni per interventi di competenza di questo ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 gennaio 1991, presso la sede Intersind di Genova, la Sofin finanziaria IRI, in un incontro con Fim, Fiom, Uilm, e CdF, pur non presentando nessun piano industriale, comunica di aver raggiunto e firmato l'intesa con il gruppo Inta-Klin (presieduto dall'imprenditore mantovano Aldo Belleli) per la cessione della San Giorgio Prà;

in precedenza la Sofin aveva sempre sostenuto che prima della firma ufficiale dell'intesa avrebbe provveduto a illustrare alle organizzazioni sindacali il piano industriale;

al predetto incontro, senza piani di sviluppo e senza le risposte a domande da tempo espresse dai sindacati, la Sofin presenta il probabile acquirente Aldo Belleli, e gli permette di illustrare un piano strategico inesistente che sono parole dello stesso Belleli — « è tutto da costruire con gli apporti dei sindacati e dei lavoratori », nei cui confronti avrebbe grande stima in quanto tecnicamente e professionalmente capaci;

durante l'incontro del 9 gennaio la Sofin ha anche dichiarato che per scegliere il gruppo Belleli avrebbe utilizzato gli stessi criteri adottati in occasione della tentata cessione alla fallimentare finanziaria milanese Co.fi.pi. nell'87, questo di per sé conferma l'inaffidabilità dell'attuale gruppo dirigente Sofin;

sindacati e CDF non sono rimasti soddisfatti dell'intesa sulla privatizzazione

raggiunta da Sofin e Belleli e ne hanno richiesto il suo congelamento e la possibilità di entrare in possesso del piano (se esiste), di analizzarlo attentamente di poter esprimere suggerimenti, giudizi e pareri prima che l'intesa diventi operativa;

in data 11 gennaio sindacati e CDF hanno chiesto, ed ottenuto l'interessamento del prefetto di Genova (Dott. Zirilli) affinché l'IRI blocchi la privatizzazione in atto e ripristini corrette relazioni industriali sindacali —:

quali iniziative i ministri interrogati intendano intraprendere nei confronti dell'IRI per il ripristino di corrette relazioni industriali e sindacali;

se non ritengano giunto il momento di decidere che le privatizzazioni se comportano notevoli rischi speculativi non vadano portati a termine;

vista la partecipazione dell'Eni in questa vicenda se non ritengano di dover intervenire imponendo all'Eni l'acquisizione integrale della SGP per stroncare definitivamente la chiusura per fini speculativi che da anni viene tentata ai danni di questa realtà produttiva, evitando nel contempo la vanificazione delle ingenti risorse pubbliche investite in questo settore.

(4-23626)

RISPOSTA. — *La SOFIN, ha da tempo intrapreso un complesso di azioni mirate a riallocare la San Giorgio Prà — azienda ritenuta non strategica per il gruppo IRI — in un contesto produttivo che, alla luce della prossima internazionalizzazione dei mercati, ne consentisse sopravvivenza, il consolidamento e, se possibile, un ulteriore sviluppo. È stata pertanto avviata, a fine 1989, inizio 1990, una procedura di offerta a soggetti terzi, che presentassero ben precise connotazioni di serietà e capacità industriali, informandone fin dall'inizio le organizzazioni sindacali a vario livello.*

La procedura in parola si è conclusa con l'individuazione di un soggetto industriale, il gruppo Interklm, in possesso delle caratteristiche delineate ed in grado di fornire tutte le garanzie richieste dalla SOFIN.

La Interklm SpA, infatti, partecipata per il 16,66 per cento dal gruppo Ercole Marelli e per il 41,67 per cento cadauna dalle holding finanziarie TME SpA ed ETS SpA — il capitale di entrambe le quali è posseduto dal gruppo Belleli (60 per cento) dall'AGIP (20 per cento) e dalla FIAT Aviazioni per cento (20B) — opera nel settore del riscaldamento.

Le garanzie richieste alla Interklm dalla SOFIN consistono, in particolare, nella presentazione di un piano industriale finalizzato ad assicurare il rilancio della San Giorgio Prà, con previsione di investimenti per lire miliardi 7,5 nell'arco di un triennio e mantenimento dei livelli occupazionali (286 unità). Il piano potrà essere aggiornato, di comune accordo tra Interklm e SOFIN, per tener conto delle eventuali evoluzioni di mercato, fermi gli impegni occupazionali e di investimento.

Dal piano industriale del gruppo Interklm risulta che quest'ultimo presenta nel settore climatizzazione e riscaldamento caratteristiche integrate sia in senso verticale, in rapporto alla stretta relazione fra le diverse attività produttive, sia in senso orizzontale, per la presenza in tutti i segmenti di mercato (acciaio, alluminio, ghisa, gas, gasolio — riscaldamento, condizionamento, cogenerazione). Il gruppo si propone la creazione di un vero e proprio polo integrato del riscaldamento e della climatizzazione, attraverso un progetto strategico mirato al potenziamento, alla specializzazione e alla razionalizzazione del settore fonderie in ghisa, nel cui ambito trova collocazione l'acquisizione della San Giorgio Prà e del suo inserimento nello sviluppo del comparto, che diventerà il più importante polo italiano delle fonderie per l'edilizia.

In particolare, gli obiettivi che Interklm attende da tale acquisizione consistono nell'ingresso nel complessivo settore della climatizzazione, così da soddisfare contemporaneamente le esigenze, sia di caldo che di freddo, del sempre più esigente consumatore finale; nella specializzazione delle fasi produttive, con massimizzazione delle sinergie attendibili dall'utilizzo attuale delle strutture produttive degli stabilimenti; nell'ottenimento delle sinergie commerciali conseguenti

sia al coordinamento dei marchi che al miglior utilizzo delle reti commerciali.

Le necessarie informazioni, nonché l'assicurazione della massima disponibilità del gruppo subentrante a confrontarsi direttamente con le organizzazioni sindacali sugli eventuali aggiustamenti al piano produttivo a suo tempo allegato alla proposta di acquisto (soprattutto alla luce dei mutati scenari internazionali), risultano essere state fornite ai sindacati in data 9 gennaio 1991 in occasione di un incontro sindacale tenutosi presso l'Intersind di Genova, nel corso del quale è peraltro emerso un atteggiamento sostanzialmente negativo delle stesse organizzazioni sindacali.

Per quanto si riferisce all'ipotesi di inserimento delle San Giorgio Prà nell'ENI, si precisa quanto segue.

L'AGIP detiene la partecipazione del 20 per cento nelle holding finanziarie ETS SpA e TME SpA, società con partecipazione di maggioranza del Gruppo Belleli le quali detengono attualmente, ciascuna il 41,67 per cento del pacchetto azionario della Interklum SpA. Tale società svolge la propria attività nei settori del riscaldamento, della climatizzazione e del risparmio energetico.

La partecipazione dell'AGIP era invero originariamente riferita alle società operative TME - tecnologie meridionali SpA ed ETS - Elettrotecnica sud, la cui costituzione venne effettuata nel 1982 nel quadro dell'iniziativa congiunta AGIP, FIAT, BELLELI e FIME da inserire nell'area del consorzio industriale di Tito (Potenza), con il supporto delle agevolazioni finanziarie riservate alle zone terremotate dalla legge n. 219 del 1981 ed in funzione dell'obiettivo prioritario - poi conseguito - di salvaguardare i livelli occupazionali dell'ex gruppo Liquichimica.

Questo ministero, ricevuta notizia dell'accordo riguardante la cessione della San Giorgio Prà ed a fronte dell'emerso collegamento del gruppo acquirente con le due società sopra menzionate, partecipate entrambe dall'AGIP, ha svolto taluni approfondimenti nei confronti dell'ENI, da cui è emerso che l'ente prevede il futuro smobilizzo di tali partecipazioni, non appena individuato un operatore interessato alle quote AGIP. Di ciò è stato informato l'IRI ai fini

di una completa valutazione del piano industriale della Interklum alla luce di tale strategia dell'ENI.

Risulta infatti che, a fronte della assenza di strategicità del settore del riscaldamento e climatizzazione per l'ENI, quest'ultimo non ritiene ipotizzabile l'acquisizione al gruppo stesso della fonderia di San Giorgio Prà e neppure realizzabile l'integrazione delle caldaie prodotte da questa con quelle della società Savio. Ciò in quanto le prime sono in ghisa e vengono utilizzate per importanti insediamenti, mentre quelle prodotte dalla Savio sono di piccole dimensioni, vengono montate nei singoli appartamenti e composte principalmente in alluminio o altro materiale plastico (non contengono fusioni).

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

SANGALLI, FUMAGALLI CARULLI, BARUFFI, BORRUSO, ORSENIGO e RIVERA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere - premesso che:

desta grande preoccupazione la crisi dell'industria impiantistica termoelettromeccanica, in conseguenza di un inevitabile processo di internazionalizzazione del ritardo nell'attuazione degli investimenti previsti dal piano energetico nazionale;

la ristrutturazione e il rilancio del settore deve avvenire, soprattutto per le imprese pubbliche, sulla base di rigorosi e obiettivi piani economico-industriali;

per quanto riguarda la ex Franco Tosi di Legnano, i dirigenti di Ansaldo hanno rilasciato dichiarazioni per nulla rassicuranti circa le intese internazionali e il ventilato trasferimento a Genova di lavorazioni caldaistiche -:

1) quali siano le linee tecnologiche, produttive ed occupazionali del piano industriale Ansaldo in ordine alla ristrutturazione del settore termoelettromeccanico;

2) se siano state accertate le implicanze sociali immediate e future su un'area di grandi tradizioni industriali come il

legnanese, già colpita, dal 1980, da pesanti riduzioni di migliaia di addetti;

3) quali misure si intendano adottare per far fronte ad eventuali tagli produttivi ed occupazionali, conseguenti alla necessità di evitare duplicazione e sovrapposizioni con Ansaldo, per non disperdere ulteriormente un grande patrimonio di professionalità progettuali e manifatturiere. (4-21073)

RISPOSTA. — Il posizionamento, nazionale ed internazionale, del gruppo Finmeccanica-Ansaldo nel settore termoelettromeccanico, nonché gli ulteriori sviluppi di presenza nel comparto trovano oggi il loro punto di forza, da un lato, nella recente rinegoziazione dell'accordo Ansaldo-ABB e, dall'altro, nell'intesa con la società Siemens.

In particolare, grazie alla rinegoziazione degli accordi Finmeccanica-Ansaldo-ABB del 30 novembre 1990 si è posto fine alle ben note controversie insorte a causa delle inadempienze del gruppo elvetico svedese. Si è optato infatti per la separazione delle rispettive attività industriali e la definizione di un più ristretto ambito di collaborazione, risolvendosi in tal modo, e definitivamente, in via amichevole il contenzioso apertosi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (AGO), così da consentire alle società dei due gruppi di cogliere liberamente le opportunità dei mercati internazionali.

I punti essenziali del nuovo accordo possono così sintetizzarsi:

1) trasferito ad Ansaldo delle quote di partecipazione detenute da ABB nelle società Ansaldo-ABB Componenti, FTCL, Franco Tosi ingegneria ed Ansaldo GIE. A seguito di tale operazione Ansaldo ha acquisito il 40 per cento di Ansaldo ABB Componenti; il 40 per cento di FTCL (fabbrica turbine e caldaie Legnano, cioè la ex Franco Tosi industriale); il 100 per cento di Franco Tosi ingegneria; il 33,33 per cento di Ansaldo GIE;

2) trasferimento da Ansaldo ad ABB della partecipazione del 40 per cento detenuta in ABB Ansaldo trasformatori;

3) mantenimento dell'accordo di collaborazione tecnologica (la cui naturale sca-

denza è prevista nel 2003), con il quale venne a suo tempo trasferita la tecnologia ABB relativa ai generatori ed alle turbine a vapore all'Ansaldo ABB componenti, confermandosi, così, la validità delle scelte tecnologiche allora effettuate.

In virtù di tale intesa si viene a realizzare la razionalizzazione della produzione nazionale del comparto, e ciò dopo circa dieci anni di sforzi in tal senso da parte di Finmeccanica. L'acquisizione della ex Franco Tosi consente di concentrare in Finmeccanica l'industria elettromeccanica della generazione a vapore (caldaie, turbine a vapore e alternatori), settore nel quale già da tempo è avviato in gran parte dei paesi europei un analogo processo, rimanendo invece in capo ad ABB il controllo del settore trasformatori. La ex Franco Tosi diventa, così, punto di riferimento produttivo e tecnologico fondamentale per lo sviluppo e la garanzia di competitività dell'intero settore termo-elettro-meccanico nazionale.

In ambito internazionale, conformemente alle nuove prospettive di sviluppo del mercato mondiale, assumono rilievo anche gli accordi raggiunti tra Ansaldo e la società Siemens. Al riguardo per quanto concerne il comparto centrali a turbogas e a ciclo combinato, l'Ansaldo ha completato la propria gamma nel settore degli impianti per la generazione di elettricità con l'acquisizione della tecnologia turbogas, écompiendo una scelta che massimizza i seguenti tre obiettivi principali:

autonomia tecnologica;

accesso al mercato internazionale;

acquisizione di lavoro qualificato e difesa dell'occupazione.

Gli accordi sottoscritti tra Ansaldo e Siemens prevedono in particolare:

** una licenza piena ed illimitata per l'intera macchina e per tutta la gamma di modelli sopra i 50 MW (esistenti e di nuova concezione);*

** un memorandum d'intesa per la trasformazione del rapporto di licenza in una cooperazione industriale ad ampio spettro.*

La prima convenzione consente ad Ansaldo di partecipare attraverso la Ergoengineering — joint venture costituita tra il ministero sovietico dell'energia (51 per cento), Ansaldo (39 per cento) e Fata (10 per cento) — al progetto di rifacimento e costruzione di turbine a gas di grande potenza per la produzione di energia in Unione Sovietica.

Il memorandum d'intesa prevede, invece, il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

la proprietà congiunta della tecnologia attuale ed il cosviluppo di quella futura;

l'approvvigionamento incrociato di componenti e, se opportuno, di intere macchine;

lo sviluppo concertato delle capacità produttive e dei relativi investimenti;

il coordinamento degli approvvigionamenti e delle subforniture;

la costituzione di un gruppo di lavoro misto per elaborare proposte operative per il raggiungimento di tali obiettivi.

L'intesa, fatti salvi gli impegni con terzi, potrà essere estesa ad altri produttori per la generazione di energia.

La società Siemens si impegna, inoltre, ad assistere l'Ansaldo nella entrata accelerata in produzione, anche mediante eventuale trasferimento di impianti produttivi esistenti od ordinati, nonché a prendere in considerazione forniture da Ansaldo per far fronte a proprie esigenze produttive che non possono essere soddisfatte da propri impianti.

L'auspicato consolidamento dei rapporti con l'Unione Sovietica e lo sviluppo della cooperazione industriale con Siemens, secondo le linee sopra indicate, potranno contribuire ad accrescere la saturazione delle capacità produttive della società Ansaldo ABB componenti e FTCL ed in modo particolare della unità produttiva di Genova, oltretutto l'impegno delle capacità ingegneristiche e progettative di Ansaldo GIE, anche se, allo stato, non ne sono quantificabili gli effetti positivi sul piano occupazionale.

Sempre nell'ottica di internazionalizzazione del mercato va infine collocato l'ac-

cordo con la GANZ-Electricity Works di Budapest, che ha portato alla costituzione della società GANZ Ansaldo (51 per cento Ansaldo) per la produzione di componenti elettromeccanici per i settori dell'energia, trasporti ferroviari e applicazioni industriali.

Per quanto riguarda, più in generale, le prospettive tecnologiche, produttive e commerciali dell'industria elettromeccanica italiana nel suo complesso, si evidenzia che i settori di interesse strategico sono: energia, trasporti, automazione e industria.

In particolare, per il settore energetico, è previsto a livello mondiale un progressivo aumento della domanda di impianti per la generazione dell'energia, orientata verso impianti ad elevata flessibilità, con specifico riferimento alla tecnologia del turbogas, per il quale è previsto un raddoppio degli ordini nei prossimi 5 anni.

In tal quadro, la realizzazione del polo nazionale per l'energia costituitosi in Finmeccanica grazie all'acquisizione della ex Franco Tosi, nonché la ricerca di intese a livello internazionale con qualificati operatori, costituiscono segnali evidenti delle dimensioni più competitive raggiunte dall'industria italiana nel settore.

Peraltro, la recente approvazione definitiva da parte delle Camere dei due disegni di legge recanti norme per l'attuazione del piano energetico nazionale (leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10) tende a favorire anche l'adozione di nuove tecnologie, la realizzazione di impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento, nonché la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

SANTUZ, AGRUSTI, BERTOLI e COLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

sia in Italia che all'estero vengono formulate ipotesi catastrofiche sulle condizioni di balneazione nell'alto Adriatico mentre la realtà è fortunatamente molto diversa:

infatti, nel trascorso anno turistico le famigerate alghe in quelle zone non si sono viste e le acque sono sempre state sotto controllo senza dar mai adito ad allarmi di sorta; —

quali iniziative il Governo intenda assumere per tutelare l'immagine e gli interessi economici delle spiagge di Lignano e Grado gravemente compromesse da una catastrofica campagna di propaganda;

se non intendano effettuare un energico intervento sui mezzi di informazione per tutelare all'interno e all'esterno l'immagine di queste due importantissime realtà turistiche ed economiche della regione Friuli-Venezia Giulia. (4-18448)

RISPOSTA. — Di seguito a quanto risposto con nota del 28 luglio 1990 — pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 25 settembre 1990 — si trasmettono gli ulteriori elementi fatti conoscere con nota 8 ottobre 1990 dal commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Si soggiunge che il titolare di questo ministero ha intenzione di partecipare alla prossima fiera del turismo mondiale che si terrà a Colonia fra il 30 novembre ed il 2 dicembre 1990.

In tale occasione sarà rappresentata di nuovo la disponibilità del sistema Italia ad accogliere il turismo estero e verranno ribaditi gli elementi che contraddistinguono l'immagine dell'offerta turistica del nostro paese, che, al di là delle ricorrenti campagne di disinformazione, è all'altezza del suo compito anche sul litorale adriatico, specie dopo gli interventi ecologici, strutturali e di monitoraggio operati in attuazione della recente legislazione.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale nel lamentare la situazione dell'emergenza alghe si rileva che alcuni mezzi di informazione hanno portato avanti una catastrofica campagna di propaganda a danno di tutto il litorale Adriatico si fa presente quanto segue.

L'emergenza Adriatico evidenziatasi nelle precedenti stagioni per il noto fenomeno delle mucillagini si è imposta all'attenzione di

questo ministero fin dal suo sorgere. Consapevole della necessità di tutelare l'immagine e gli interessi economici delle zone interessate, danneggiate dalle campagne pubblicitarie, specie in nord-Europa, il ministero si è attivato con interventi promozionali diretti appunto a contrastare, con direttive e puntuali informazioni l'effetto negativo del fenomeno, a tutela di tutta la zona dell'Adriatico.

In tal senso fin dall'autunno scorso è stata avviata una campagna dall'ENIT in particolare su mercati di lingua tedesca, paesi di maggiore provenienza dei flussi turistici in questa zona.

La legge 30 dicembre 1988, n. 429, ha previsto poi all'articolo 1 agevolazioni al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nel territorio costiero delle regioni dell'Adriatico interessate. I relativi fondi sono stati ripartiti fra le regioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 1990 che ha pure individuato i comuni, le priorità, i parametri, le modalità e le procedure di attuazione della legge.

Allo specifico fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica, l'articolo 2 della legge n. 424 del 1989 ha autorizzato la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica delle regioni adriatiche.

L'elaborazione di detto programma è stata affidata dalla legge ad un apposito comitato che ha terminato i propri lavori il giorno 13 aprile 1990. Il programma riguarda sia la corretta informazione sulle reali condizioni dell'Adriatico e sulle iniziative adottate a tutela del mare, sia iniziative più propriamente pubblicitarie intese a far conoscere la varietà e qualità della offerta turistica adriatica.

L'articolazione e la complessità del programma che è stato elaborato nel senso di realizzare una sinergia fra i diversi progetti che lo compongono varranno certamente a migliorare la immagini dell'Adriatico e a rilanciare le attività del settore turistico.

In particolare si è stabilito di realizzare un piano strutturato su tre direttrici (progetti finalizzati):

1) una campagna informativa nelle operazioni di controllo ambientale e di disinquinamento delle acque balneabili (affidata all'ENIT);

2) un'iniziativa di promozione dell'immagine turistica complessiva delle regioni adriatiche interessate (anch'essa conferita all'ENIT);

3) un programma di promozione dell'immagine turistica di ciascuna delle sei regioni di cui alla legge n. 424 del 1989 affidato per sezioni ad ognuna di tali regioni.

L'11 maggio 1990 sono stati firmati i decreti ministeriali che, recependo le proposte del comitato, distribuiscono i fondi fra le tre linee e, all'interno della terza, fra le singole regioni.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Re-bulla.

Allegato.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che le informazioni ed i dati forniti dagli organi di stampa stranieri fra i quali: 1) Kleine Zeitung (Austria); 2) Frankfurter Allgemeine Zeitung (Repubblica Federale Tedesca); 3) Bild Zeitung (Repubblica Federale Tedesca); 4) Sueddeutsche Zeitung (Repubblica Federale Tedesca); 5) Berner Zeitung (Svizzera) sul fenomeno delle mucillagini e sull'inquinamento del mare Adriatico sono state smentite dalle analisi effettuate in loco. A Grado, in particolare, da quelle appositamente disposte dall'azienda autonoma di soggiorno ed eseguite dall'unità sanitaria locale e dall'università di Graz.

Per contrastare, inoltre, la pregiudizievole campagna di stampa straniera, l'azienda suddetta, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, ha organizzato conferenze stampa a Milano, Vienna, Monaco, Francoforte e Colonia.

Sono stati anche invitati gruppi di giornalisti austriaci e tedeschi affinché si ren-

dessero personalmente conto della reale situazione del mare e delle spiagge.

Il Commissario del Governo
(De Felice)

SCARLATO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se il Governo non intenda sottrarre a Salerno il centro addestramento reclute attualmente ubicato presso la caserma « Cascino », che, ospitando 2.000 reclute, concorre al dinamismo economico della città, offrendole un giro d'affari di 30 miliardi. (4-22963)

RISPOSTA. — La soppressione dell'89 battaglione di fanteria Salerno rientra in un complesso di misure organizzative che si prefiggono lo scopo di realizzare un'organizzazione più snella ed efficiente, che poggi su un minor numero di enti, ciascuno con un carico di lavoro tale da garantire un ottimale rapporto costo-efficienza.

In particolare la soppressione del battaglione Salerno risponde alle seguenti esigenze: adeguamento del numero dei battaglioni addestramento reclute alle future più ridotte dimensioni dello strumento operativo; aumento dell'attuale livello di regionalizzazione della leva; mantenimento degli immobili di più recente costruzione o comunque validi sotto l'aspetto funzionale; salvaguardia delle esigenze locali di carattere socio-economico evitando — finché possibile — di sopprimere battaglioni dislocati in piccoli centri urbani.

Si soggiunge che dovendosi sopprimere almeno uno dei due battaglioni addestramento reclute dislocati nella regione Campania (231° battaglione fanteria Avellino in Avellino e 89° battaglione fanteria Salerno in Salerno) — in quanto complessivamente esuberanti alle richieste addestrative dell'Esercito — la scelta non poteva che concernere l'ente in argomento, in considerazione che lo stesso — contrariamente al battaglione di Avellino — ha sede in una provincia presso la quale, nel quadro del riordinamento in atto delle forze operative, la presenza militare sarà sensibilmente rafforzata con l'insediamento di numerose unità, a beneficio dei giovani campani o salernitani che in quantità sem-

pre maggiore potranno assolvere agli obblighi di leva nella regione di residenza.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SERRENTINO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere — premesso che:*

in occasione del dibattito in Commissione cultura del Senato svoltosi il 4 ottobre 1990 per l'approvazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari, il Governo ha accolto l'ordine del giorno volto a risolvere al più presto il problema dei tecnici laureati di ruolo aventi i requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante idonea iniziativa legislativa o amministrativa, che preveda il collocamento in soprannumero, a domanda, del predetto personale nel ruolo dei ricercatori confermati o in quello ad esaurimento degli assistenti, conservando ai fini economici e di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza (ordine del giorno Bono Parrino 0/2266/6/7);

la nuova legge sugli ordinamenti didattici universitari del 19 novembre 1990, n. 341, ha compreso nelle dizioni « ricercatori » o « ricercatori confermati » anche quelle di « assistenti di ruolo ad esaurimento » e di « tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto », stante l'identità del tecnico laureato ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 1980, n. 382, con la figura di assistente di ruolo ad esaurimento, come affermato nella sentenza del 1986, n. 89 e riconfermato recentemente nella sentenza n. 93 del 28 gennaio 1991 della Corte costituzionale;

già per analoga situazione, il Ministro, in via amministrativa, ha provveduto, riaprendo i termini previsti nella legge 63/82, articolo 45, ad inquadrare, a domanda, i tecnici dei laureati degli osser-

vatori astronomici e astrofisici (questi ultimi fra l'altro non previsti dall'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 382 del 1980) nel ruolo dei ricercatori confermati;

è ormai definita la posizione delle funzioni dei tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 1980, n. 382 attraverso la sopra citata nuova legge sugli ordinamenti didattici del 1990, n. 341 —:

se non ritenga necessario adottare con la massima urgenza i provvedimenti amministrativi per regolarizzare definitivamente lo status dei circa cento tecnici laureati di cui sopra che hanno svolto e svolgono nelle università mansioni e compiti di didattica e di ricerca. (4-25776)

RISPOSTA. — *La questione concernente i tecnici laureati di ruolo delle università di cui all'articolo 50, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non può trovare attualmente soluzione in via amministrativa, rendendosi necessaria, a tal fine, l'adozione di apposito provvedimento legislativo; non è da escludere, peraltro, che possa essere esaminata la possibilità di ricomprendere tale specifica previsione normativa nel contesto dello schema di disegno di legge, tutt'ora in fase di studio ed elaborazione, concernente nuove norme in materia di stato giuridico del personale delle università.*

Con riguardo, poi, alla parte della presente interrogazione che richiama, ai fini di una auspicata regolarizzazione amministrativa dei predetti tecnici laureati universitari, l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, va chiarito che non si rende possibile l'estensione analogica delle norme ivi contenute in favore dei predetti tecnici laureati universitari in quanto destinatario di tali norme era soltanto il personale scientifico e tecnico di carriera direttiva (astronomi, ricercatori e tecnici laureati) degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, i cui ruoli sono stati soppressi, con conseguente inquadramento del personale appartenente agli

stessi nei nuovi ruoli dei ricercatori astronomi e dei ricercatori geofisici.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

SILVESTRI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere le determinazioni del Ministero sul trattamento tributario per i contratti di lavoro di cui alla legge della regione Abruzzo dell'11 novembre 1986, n. 63, ed in particolare quelli relativi all'articolo 7, punto 3 e 4, recante norme sulla prima occupazione giovanile.

L'interrogante sottolinea che le particolari caratteristiche (atti pubblici) ed i contenuti del contratto (di lavoro subordinato o d'opera) potrebbero, infatti, farlo ritenere assoggettabile all'IVA, rendendo più tesa e difficile tutta l'attuale vicenda legata all'occupazione giovanile. (4-08985)

RISPOSTA. — *La specifica norma richiamata nella prima parte dell'interrogazione individua non già problematiche di ordine fiscale ma solo alcuni ambiti di attività riservati alle cooperative di giovani disoccupati ammessi a fruire dei contributi regionali.*

Per quanto di stretta competenza in ordine all'imposta di registro, si precisa che l'articolo 10 delle tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 esclude espressamente per i contratti di lavoro collettivo e individuali l'obbligo di chiederne la registrazione e di versare le relative imposte. Per quanto poi concerne l'IVA, si fa presente che questa amministrazione ha già avuto modo di pronunciarsi, con risoluzione n. 550420 dell'11 agosto 1989, in merito al trattamento tributario da riservare ai rapporti posti in essere sulla base delle citate legge n. 63 della regione Abruzzo.

In tale sede si è chiarito in specie che le contribuzioni erogate dalla regione in favore delle cooperative di giovani disoccupati, sulla base della predetta legge, costituiscono in sostanza il corrispettivo dei servizi resi dalle stesse cooperative nei campi di attività elencati dall'articolo 7 della ricordata nor-

mativa regionale. Per tale motivo i finanziamenti in parola rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il Ministro delle finanze: Formica.

SOSPURI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di bonifica Val di Foro, in provincia di Chieti, starebbe per iniziare i lavori di intubazione, a partire dal territorio dei comune di Crecchio, del fiume Arielli;

tale opera, oltre che risultare inutile al fabbisogno delle popolazioni che dovrebbero invece esserne beneficiate, a causa della limitatissima portata attuale del fiume stesso (circa il 10 per cento di quella prevista nel progetto originario, risalente al 1981), peraltro in continua, ulteriore riduzione, arrecherebbe grave danno all'ambiente, alla flora e alla fauna fluviali ed agli operatori agricoli oggi serviti dalle sue acque;

pertanto, qualora l'esecuzione dei lavori predetti non fosse bloccata, si sarebbe di fronte ad un evidente sperpero di denaro pubblico;

esistono soluzioni alternative per soddisfare le pur comprensibili esigenze delle comunità residenti a valle del citato comune di Crecchio —:

quali iniziative ritengano di dover adottare al fine di evitare che tale costoso e dannoso progetto sia realizzato;

se non ritengano opportuno disporre, per quanto di rispettiva competenza, ispezioni *in loco*, così da verificare l'assurdità del richiamato progetto. (4-21822)

RISPOSTA. — *Il progetto di trasformazione irrigua del comprensorio del fiume Arielli predisposto dal Consorzio di bonifica e irrigazione di Val di Foro e le problematiche*

connesse, sollevate dall'interrogante, sono note a questo ministero che ha assunto informazioni dalle locali autorità e dal consorzio stesso. Quest'ultimo assume che l'opera di che trattasi non consiste nell'intubamento del fiume Arielli ma in una ponderata derivazione che non comporterebbe alcuna variazione nel tracciato dell'alveo né prosciugamento del fiume con conseguente desertificazione delle aree circostanti.

Il comune di Crecchio, che con due delibere consiliari (rispettivamente la n. 95 del 5 novembre 1985 e la n. 141 del 22 agosto 1990) ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera, sostiene che tale progetto comporterebbe un ulteriore impoverimento del fiume Arielli, la cui portata si è ridotta dal 1981 di circa un decimo, con grave danno per le coltivazioni. Sarebbe peraltro in contrasto con la volontà di valorizzazione della zona denominata Parco dei Mulini del fiume Arielli.

Tenuto conto delle perplessità sollevate, questo ministero, pur non rientrando l'opera fra quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988, ha richiesto ed ottenuto dal consorzio la documentazione tecnica relativa al progetto dell'opera: la stessa è attualmente allo studio del servizio VIA per una verifica dell'eventuale danno ambientale e l'adozione di provvedimenti al riguardo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SOSPURI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

secondo recenti notizie il Ministero in indirizzo, unitamente allo stato maggiore dell'Esercito, avrebbe deciso, nell'ambito del « piano di ristrutturazione » delle Forze armate, la soppressione della 61^a compagnia alpini di stanza in Teramo, ormai da circa 30 anni;

le notizie stesse hanno suscitato vivo e giustificato malcontento nella popolazione della città capoluogo ed in quelle dei comuni vicini, sia perché gli alpini sono entrati nella loro storia e nella loro cul-

tura, sia in quanto tale decisione rappresenta e determina un ulteriore danno per l'intera provincia, dopo le penalizzanti decisioni assunte per gli uffici di leva e per lo stesso distretto militare;

di tale stato d'animo sono interpreti diverse amministrazioni locali, preoccupate, unitamente all'Associazione nazionale alpini, anche per il fatto che gli alpini della citata compagnia e la caserma « Grue », ove sono alloggiati, rappresentano attualmente l'unico valido « presidio » di soccorso e protezione civile in un territorio vasto ed impervio, in larga misura montuoso e ad alto rischio sismico —:

se, alla luce di quanto esposto, non ritenga dover rimeditare sulla scelta in riferimento;

se non reputi comunque necessario evitare di rendere immediatamente operativa la decisione stessa, promuovendo, nel contempo, un incontro con i rappresentanti delle forze politiche e sociali abruzzesi, nonché con quelli dell'Associazione nazionale alpini; incontro teso, quanto meno, ad aprire in merito un approfondito, sereno e documentato confronto, nell'interesse della stessa Amministrazione della difesa. (4-23447)

RISPOSTA. — È stato stabilito di soprassedere, per il momento, alla soppressione della 61^a compagnia alpini Teramo di Teramo.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SOSPURI. — Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. — Per sapere — premesso che:

secondo recentissime notizie di stampa la regione Abruzzo avrebbe escluso dall'elenco dei progetti per i quali si richiede il finanziamento della CEE nell'ambito dei Piani integrati mediterranei, quello riguardante il potenziamento degli impianti sciistici del Gran Sasso;

tale progetto era invece stato in precedenza positivamente valutato e conseguentemente inserito nei PIM del 1988;

l'esclusione di che trattasi, del tutto immotivata, arrecherebbe, qualora non intervenisse un opportuno ed immediato ripensamento, grave pregiudizio alle possibilità di sviluppo della montagna aquilana, particolarmente svantaggiata dal punto di vista territoriale, sociale ed economico, ma con grandi potenzialità turistiche concretizzabili, come nel caso in riferimento, nel pieno rispetto dell'ambiente —:

1) se siano a conoscenza delle ragioni che avrebbero determinato la citata decisione;

2) quali interventi ritengano poter svolgere presso l'Ente Regione al fine di indurla al recupero del progetto citato.

(4-24828)

RISPOSTA. — *In ottemperanza alle disposizioni del regolamento CEE 2088 del 1985 relativo ai PIM, furono presentate dal Governo italiano le proposte programmatiche elaborate dalle 16 regioni interessate al regolamento, fra cui quelle della regione Abruzzo.*

La proposta relativa al PIM Abruzzo prevedeva investimenti per 400 miliardi, ma a conclusione delle trattative fu firmato dalla Commissione CEE, dallo Stato e dalla regione, il 26 marzo 1988, il contratto di programma per la realizzazione di interventi per un ammontare globale di 197 miliardi. La regione da quella data ha avviato l'attuazione del programma, finanziando opere rispondenti alle caratteristiche richiamate dalle schede tecniche contenute nel PIM.

Per quanto riguarda il turismo invernale, e il sotto-programma turismo, nelle relative schede, per quanto concerne il potenziamento ed adeguamento degli impianti di risalita, figura l'indicazione di un solo progetto localizzato nell'area del Gran Sasso, e precisamente sul monte Bolza, in Castel del Monte, per un importo di un miliardo, per il

quale, da notizie assunte presso la regione non risulta presentata richiesta di finanziamento.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:
Romita.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che diversi anni orsono su iniziativa della locale amministrazione provinciale, veniva costruito a Vercelli un complesso edilizio da destinarsi ad orfanotrofio, ma che le stesse costruzioni non sono mai state utilizzate, benché siano stati spesi diversi miliardi di lire provenienti dalle casse dell'erario —:

se non ritengano di dover intervenire affinché le palazzine in oggetto e l'area verde circostante non siano lasciati nello stato di abbandono in cui versano;

se, visto il disinteressamento e l'incapacità di trovare una soluzione da parte degli enti locali di Vercelli, non ritengano opportuno assumere le iniziative di loro competenza affinché si pervenga alla vendita a privati, anche per poter impiegare il danaro ricavato per altre opere di prima necessità. (4-03697)

RISPOSTA. — *I professoristi incaricati dall'amministrazione provinciale di Vercelli di esaminare la fattibilità delle opere di conversione del complesso edilizio, a suo tempo realizzato quale sede dell'istituto provinciale per l'assistenza degli infanti illegittimi, in struttura ad uso scolastico hanno consegnato gli elaborati tecnici, richiesti in data 15 giugno 1988.*

Dagli stessi si evince la possibilità di utilizzare il cennato complesso quale sede dell'istituto tecnico industriale statale e del provveditorato agli studi di Vercelli, aventi attualmente ubicazione in edifici non idonei. L'amministrazione provinciale competente, tuttavia, non ha a tutt'oggi assunto alcun provvedimento al riguardo, in quanto il costo delle opere di conversione, stimato in circa 15 miliardi di lire, in assenza di

finanziamento statale, impedisce di dare corso alla progettazione esecutiva delle stesse ed agli atti conseguenti.

Il Ministro delle finanze: Formica.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri della difesa, poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

alcuni organi d'informazione riportano brani dell'interrogatorio di un certo ingegner Aragona della Sip, avvenuto il 21 maggio 1980, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, nel quale è riferito di un fantomatico comitato di sicurezza all'interno della Sip in collegamento con le autorità militari;

tale comitato di sicurezza, abilitato alla protezione e alla sicurezza di uffici ed impianti telefonici particolari, cambiò nella sua composizione in data 15 marzo 1978, il giorno prima del sequestro Moro;

la mattina del sequestro di Moro e dell'uccisione della sua scorta, tutti i telefoni della zona di via Fani erano isolati, mentre una fitta serie di anomalie venne riscontrata, durante i 55 giorni del sequestro, in molte linee telefoniche controllate per eventuali intercettazioni di messaggi brigatisti;

tale struttura, ad avviso dell'interrogante, presenta sorprendenti analogie come la struttura parallela di cui tanto sia parla in questi giorni, che all'epoca del sequestro Moro era sotto il controllo del generale piduista Santovito, mentre alla Sip, che allora come oggi era controllata dalla Stet, era amministratore delegato Michele Principe, anch'egli piduista —:

quale ruolo e quali specifiche attività conducesse questa struttura riservata della Sip la cui sigla, secondo quanto risulta all'interrogante, è PO/SRCS, ovvero Personale Organizzazione — Segreteria Riservata Circuiti Speciali, e se tale struttura sia ancora oggi operante;

i nomi di coloro che si sono succeduti alla guida di tale organismo, che perlopiù risulterebbero all'interrogante essere ex ufficiali delle forze armate;

se tra le attività a cui il personale di questa struttura risultava addestrata ci fosse, oltre a quello del controllo delle linee telefoniche, quella del sabotaggio.

(4-22779)

RISPOSTA. — *Presso la concessionaria SIP esiste effettivamente una struttura riservata, denominata segreteria riservata circuiti speciali (PO/SRCS) che ha lo scopo di assicurare, al massimo livello, la tutela del segreto di Stato, sia in campo nazionale che in quello NATO ed europeo. Non esiste, quindi, alcun fantomatico comitato in collegamento con le autorità militari, considerato anche che tale struttura è strettamente collegata all'organizzazione per la sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che è stata costituita previa autorizzazione di questo ministero e che i componenti sono tutti dipendenti della concessionaria; i dirigenti che nel tempo si sono succeduti alla guida del predetto ufficio sono l'ingegner Giovanni Soleri, il dottor Claudiano Pavese, il dottor Nicolò Ciotti ed il dottor Benito Bocci.*

Ai preposti ed agli addetti ai vari uffici vengono rilasciati appositi nulla osta, dovendo essi trattare questioni della massima riservatezza, quali la custodia della documentazione concernente i collegamenti richiesti dalla autorità di Governo, compresi quelli inerenti la protezione civile, nonché quelli di interesse militare. La necessità di assicurare la continuità di tali collegamenti, essenziali per la sicurezza dello Stato, giustifica l'esistenza, presso la direzione generale della SIP — PO/SRCS, di una sala dei collegamenti dotata di soli mezzi telegrafonici idonei a raggiungere gli organi periferici in caso di emergenza oltre che a consentire, nell'eventualità di guasti, l'immediato ripristino del collegamento o il reistradamento su circuiti alternativi.

I tipi di intervento pianificati sono, d'altra parte, di importanza e delicatezza tali da richiedere particolare riservatezza: vengono, infatti, ipotizzate diverse situazioni di emer-

genza causate o da eventi naturali (terremoti, alluvioni) o da fatti umani (sabotaggi, atti di terrorismo) o da crisi nazionali ed internazionali o, infine, da eventi bellici. Oltre a tale servizio non esistono, presso la SIP, altre organizzazioni o strutture parallele alle quali siano affidati compiti militari.

In merito alla questione delle intercettazioni telefoniche si significa che la concessionaria SIP ha comunicato di essersi sempre attenuta scrupolosamente alle norme che tutelano la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche (legge 8 aprile 1974, n. 98) e di aver fornito la propria collaborazione tecnica soltanto nei casi previsti dalla vigente normativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Vizzini.

TAMINO, RONCHI e CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa apprendiamo l'esistenza di un traffico illegale di rifiuti tossici e nocivi fra Piemonte e Campania;

il trasportatore Mario Tamburrino, che lavora per conto della « Tanagro Trasporti » di Sala Consilina, scaricando illegalmente i rifiuti prelevati a Cuneo nella azienda Ecomovil, è rimasto gravemente intossicato;

il suddetto Tamburrino, che nega di aver saputo fino al momento dello scarico di trasportare sostanze pericolose (che gli hanno causato cecità ad un occhio, ulcerazioni e una forma di paresi) sostiene di non ricordare la località di scarico dei rifiuti;

il camion guidato da Tamburrino, dotato di radiotelefono e scortato da due automobili, sarebbe stato diretto ad una discarica privata nella zona del lago Patria;

di traffici illegali di rifiuti pericolosi dal Nord al Sud (in particolare nel napoletano) ne sono stati segnalati molti, ma ancora oggi i controlli e le verifiche sui

trasporti pericolosi tardano ad essere applicati, se non sono del tutto assenti —:

quali provvedimenti intenda attivare immediatamente per verificare l'idoneità delle operazioni di smaltimento effettuate dalla Ecomovil di Cuneo;

che tipo di controlli vengono effettuati sui trasportatori per verificare la corrispondenza delle bolle di accompagnamento con le materie trasportate;

quali operazioni di controllo sul territorio della Campania sono state effettuate fino ad oggi per rilevare la presenza di discariche di rifiuti industriali, visto che solo nell'areale del Vesuvio le associazioni ambientaliste hanno censito 230 discariche abusive e se non si intenda procedere a nuove e più puntuali verifiche;

se non si intenda attuare immediatamente controlli sull'inquinamento del lago Patria e rintracciare la discarica dove sono stati gettati i rifiuti suddetti. (4-24164)

RISPOSTA. — *In merito ai noti e gravi fatti relativi al trasporto di rifiuti tossico-nocivi dalla Ecomovil Srl di Cuneo ad una non ancora identificata discarica della Campania, questo Ministero ha dato incarico al NOE (nucleo operativo ecologico) dei carabinieri di effettuare accertamenti al riguardo.*

Il trasporto dei rifiuti (circa 27 mila chilogrammi di fondi di distillazione di solventi) è stato effettuato con due autoarticolati in proprietà della Tanagro trasporti, attualmente sottoposti a sequestro dalla procura della Repubblica di Sala Consilina (Salerno) e custoditi presso i capannoni dell'azienda suddetta. Sono state richieste le analisi per l'accertamento della composizione dei rifiuti. Il magistrato incaricato si avvarrà, nello svolgimento delle ulteriori indagini, del supporto tecnico del NOE. La località di conferimento finale dei rifiuti, come più sopra accennato, non è stata ancora individuata con certezza.

Il caso del trasporto rifiuti di Cuneo si inquadra in una vicenda che dimostra la debolezza dell'attuale struttura amministrativa di controllo di competenza di regioni e

province: ciò sia per le carenze di personale, sia perché il controllo svolto è localizzato. Occorre quindi un sistema di controllo incrociato non dissimile da quello che la Guardia di finanza svolge attraverso l'IVA (il caso è abbastanza analogo perché si tratta di mettere a confronto le dichiarazioni di chi trasporta e di chi produce rifiuti e li consegna al trasportatore). Occorre quindi una centralizzazione: un contributo importante verrà dall'istituzione dell'albo nazionale dei trasportatori e degli smaltitori, che purtroppo ha impiegato tre anni per essere adottato, non per responsabilità di questo ministero, ma perché si sono rese necessarie le intese con cinque amministrazioni. Adesso è al Consiglio di Stato per il previsto parere.

Occorre stabilire un controllo centrale: ciò si può realizzare con un rafforzamento del NOE, con l'ingresso della Guardia di finanza in questo settore particolarmente delicato, con l'approvazione dell'albo dei trasportatori e ovviamente con il rafforzamento di questo ministero che, con 200 persone, non può fronteggiare migliaia di casi.

Il punto fondamentale resta la capacità di smaltimento, soprattutto quella dei rifiuti tossici e nocivi. Le leggi sono state emanate: la n. 441 e la n. 475 rispettivamente per i rifiuti solidi urbani e per i rifiuti industriali. Resta comunque il problema della localizzazione degli impianti e del relativo consenso. Con la n. 475 sono stati definiti i programmi di emergenza: 18 regioni hanno comunicato in cinque mesi i loro programmi e si è pertanto in grado di sapere quanti sono i rifiuti e come sono smaltiti. C'è, però, un buco nei rifiuti industriali, soprattutto per quelli tossici e nocivi. Si tratta in tutto di 26 milioni di tonnellate di cui ne sono smaltiti 7.535. In questi 26 ci sono i 4 milioni di rifiuti tossici e nocivi dei quali si presume che solo un terzo venga smaltito correttamente. È questo buco che si sta cercando di colmare con programmi di emergenza e con la promozione di impianti di smaltimento.

Questo ministero ha stanziato 600 miliardi di mutui della Cassa depositi e prestiti, fondi che ora sono disponibili per le aziende municipalizzate e pubbliche che promuove-

ranno questi impianti. Entro il 31 maggio 1991 le regioni dovranno dire se sono state in grado di colmare questo buco nero attraverso autorizzazioni o concessioni e in che misura sono disponibili ad attingere a questo fondo, altrimenti si dovrà agire con i poteri sostitutivi previsti dalla legge. Si sta cercando di risalire una china che si è creata in 40 anni di sviluppo selvaggio.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere come mai a cittadini coinvolti nel cosiddetto « scandalo del petrolio » e poi assolti o prosciolti, con varie formule, da sentenze passate in giudicato dell'autorità giudiziaria, stiano pervenendo, notificate dai vari « uffici dogana competenti » per territorio, ingiunzioni a pagare somme varie (e ingentissime) redatte su moduli che, contro verità e diritto, comminano sanzione della « convertibilità », della somma ingiunta, in carcere. Trattasi, infatti, nella specie di sanzioni amministrative che per la loro stessa natura escludono ogni ipotesi di conversione e prevedibile convertibilità.

Per altro l'uso, anzi, l'abuso di tali moduli prestampati, comportano gravissime conseguenze per i destinatari, i quali, pur sapendo di avere ottenuto la piena e completa assoluzione e, quindi, la dichiarazione ufficiale e incontrovertibile, di non aver commesso reati, si trovano un atto ufficiale, proveniente da un ufficio statale e, addirittura, fiscale, un'ingiunzione così come sopra descritto concepita. (4-09565)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia noto al Governo che gli uffici fiscali continuano a notificare « precetti » sulla base di « ingiunzioni » ritenute definitive per pretese « pene pecuniarie e spese di giustizia », ove è intimato che, tra l'altro, « si procederà senz'altro gli atti esecutivi mobiliari ed alla commutazione

della pena in carcere sussidiario nei modi di legge », come se esistesse ancora la possibilità di conversione « in carcere sussidiario » per « pene pecuniarie e spese di giustizia »;

se non si riscontri addirittura un contenuto estorsivo e comunque quanto meno un vero e proprio abuso innominato in atti di ufficio;

se, in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richieste di notizie da parte della Procura generale presso la Corte dei conti, per la evidente « responsabilità contabile » e se sia stata data notizia del fatto che continua, ignominiosamente, anche con il « suggello » del pubblico ministero e del presidente del tribunale competente per territorio che, evidentemente, mettono il « timbro » e « firmano » senza nemmeno leggere atti di così grande importanza fissati su stampati vecchi da anni e superati dalla legge vigente. (4-13432)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato non sono in corso inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria da parte della Guardia di finanza, né vi sono state richieste di notizie da parte della procura generale della Corte dei conti. Si soggiunge che non pendono procedimenti penali o indagini di procuratore generale presso le procure generali della Repubblica in merito all'utilizzo di vecchi stampati per notificare precetti o ingiunzioni di pene pecuniarie o spese di giustizia. Si precisa peraltro che i moduli in uso presso i predetti organi giudiziari rispondono alla normativa vigente con l'unica eccezione del distretto di Reggio Calabria di cui si dirà appresso.*

In proposito si espone qui di seguito l'esito delle indagini effettuate presso i principali distretti giudiziari della Repubblica. In particolare, sui moduli in uso presso il distretto di Bologna non risulta la dicitura della conversione in « carcere sussidiario » e, quanto al recupero delle spese di giustizia, l'atto formale d'ingiunzione contiene anche

l'avviso di « in mancanza (del pagamento nel termine fissato) si procederà ad esecuzione forzata ».

Per quanto concerne il distretto di Genova, gli stampati usati presso il locale tribunale recano la dicitura « conversione della pena pecuniaria in detentiva colle modalità di legge », mentre su quelli in uso presso la locale pretura viene precisato che « in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata ».

Relativamente al distretto di Napoli, presso il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi vengono utilizzati stampati che recano l'avvertimento, in caso di insolvibilità del condannato, di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata.

Il procuratore generale di Trieste ha reso noto che l'avviso di pagamento utilizzato da quasi tutti gli uffici del distretto fa riferimento esclusivamente alla conversione in libertà controllata.

Infine, nell'ambito del distretto di Reggio Calabria, casi analoghi a quelli esposti si sono verificati soltanto negli uffici del circondario del tribunale di Palmi, dove fino al giugno 1989 sono stati utilizzati i vecchi stampati di avviso di pagamento e contemporaneo precetto senza tenere conto della dichiarata illegittimità costituzionale dello articolo 13 del codice penale. Comunque, il Presidente del citato tribunale ha assicurato che gli stampati in questione verranno opportunamente corretti ed adeguati alla normativa vigente.

Per ciò che concerne in specifico quanto segnalato nell'ultima parte dell'interrogazione n. 4-13432 si formulano le ulteriori precisazioni di seguito espresse.

In primo luogo, l'ufficio del pubblico ministero non deve apporre suggelli su ingiunzioni (rectius, avvisi di pagamento) e precetti per pene pecuniarie e spese di giustizia. Lo stesso, invece, si limita, per legge, a chiedere al presidente del tribunale che sia resa esecutiva la cosiddetta parcella (o nota delle spese) redatta dal cancelliere del tribunale medesimo: parcella e richiesta di esecutività che ovviamente precedono l'emissione, da parte del cancelliere del predetto ufficio, dell'avviso di pagamento con contemporaneo precetto.

In secondo luogo, l'azione per il recupero delle pene pecuniarie e spese di giustizia è attribuita anche ai ricevitori doganali, ai magazzinieri delle privative, eccetera per i reati relativi alle leggi doganali e sui metalli preziosi, sui monopoli e sulle imposte. In tali casi, il cancelliere deve astenersi dall'iscrivere nel campione penale l'articolo di credito e deve trasmettere la nota delle spese, resa esecutiva dal presidente del tribunale su conforme richiesta del pubblico ministero, all'intendenza di finanza, in uno con l'estratto della sentenza in forma esecutiva, per l'inoltro all'ufficio finanziario competente.

Infine, premesso che il modulario generale stampati curato dal centro informativo tasse non contempla alcun tipo di modello con dicitura: « si procederà senz'altro agli atti esecutivi mobiliari ed alla commutazione della pena in carcere sussidiario nei modi di legge », per quanto concerne l'attività esecutiva degli uffici doganali si specifica che lo stampato modello Z-29, « ingiunzione » prevede quale unica sanzione l'« esecuzione a termine degli articoli 5 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 »; esecuzione, è appena il caso di accennarlo, di carattere civilistico.

Il Ministro delle finanze: Formica.

TASSONE, ZAMBERLETTI, MANNINO ANTONINO, CACCIA, BOTTA, SAVIO, GALANTE e DUTTO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. — Per sapere:*

se sono a conoscenza che, nel quadro dell'evoluzione delle forze armate verso una riduzione delle unità mantenute in vita per un più largo ricorso alla mobilitazione in caso di emergenza, si rende necessaria una completa informatizzazione degli organi ad essa preposti con la creazione di opportune banche dati;

quali siano i programmi dell'esercito (e delle altre forze armate) allo scopo di creare una rete di trasmissione dati che colleghi a sistema i diversi nuclei e centri di elaborazione dati e di calcolo in modo

da conferire alle operazioni di mobilitazione efficacia e rapidità;

considerato che i comuni — in base alla legge di reclutamento e nella concezione di forze armate basate sulla leva di massa — sono il tramite ultimo tra l'organizzazione della difesa ed il cittadino e pertanto sono all'origine dei flussi informativi e nel contempo i destinatari delle elaborazioni, se sia stata valutata l'opportunità di indire una conferenza nazionale delle regioni e della difesa allo scopo di approfondire questo discorso e prospettare agli enti locali il vantaggio enorme di ricevere informazioni aggiornate sulla popolazione giovanile anche ai fini di attuare programmi promozionali « giovani-società ». (4-21698)

RISPOSTA. — *L'informatizzazione degli organi preposti alla mobilitazione è da tempo all'attenzione degli stati maggiori.*

Per ciò che concerne l'esercito, si segnala che è in via di realizzazione una rete di trasmissioni dati che assieme in un unico sistema i nuclei elaborazione dati dei distretti militari provinciali e regionali, i centri elaborazione dati delle regioni militari ed i centri di calcolo elettronico. Il progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 1991.

La marina nel 1987 ha approvato un progetto di automazione che considera anche la possibilità delle interconnessioni tra i sistemi periferici della leva e quelli della mobilitazione; tale progetto è attualmente in corso di sperimentazione presso la direzione generale per il personale militare della marina, quale ente centrale, e presso il centro mobilitazione marina militare di Messina e le capitanerie di porto di Palermo e Messina, quali enti periferici.

L'aeronautica, infine, ha inquadrato l'automatizzazione delle procedure relative alla mobilitazione in un progetto più ampio che prevede l'informatizzazione della gestione di tutto il personale in servizio ed in congedo. Verranno automatizzate tutte le procedure connesse con la mobilitazione, con la contestuale creazione di una unica banca dati. Sono state già automatizzate, presso taluni

comandi territoriali, alcune procedure di mobilitazione e la stampa delle cartoline precetto.

L'estensione del collegamento in trasmissione dati ai comuni è un'operazione da valutare in termini di costo/efficacia in relazione al reale numero di informazioni che potrebbero transitare sulla rete, considerando il numero di soggetti interessati per ciascun comune.

In merito all'opportunità di indire una conferenza nazionale delle regioni e della difesa, non si hanno preclusioni al riguardo pur sottolineando la necessità di salvaguardare le specifiche esigenze di riservatezza.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TRABACCHINI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere —* pre-messo che:

la giunta regionale del Lazio, con delibera n. 11399 del 23 dicembre 1988, ha dichiarato estinta, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1984, n. 19, l'IPAB ospedale di San Giovanni di Dio, il cui patrimonio è stato devoluto al comune di Soriano nel Cimino, mentre il personale è stato trasferito alla USL VT 3;

a tutt'oggi non sono pervenuti al comune né gli atti per il passaggio del patrimonio immobiliare, né la documentazione relativa ai rapporti giuridici pendenti e alle passività pregresse della ex IPAB;

è invece iniziata una azione di pignoramento dei beni del comune da parte di vari creditori della ex IPAB, che crea enormi difficoltà agli amministratori comunali;

la USL VT 3 non ha, d'altra parte, nemmeno provveduto a mettere a disposizione della ex IPAB le unità di personale preparato a definire tutta la documentazione. La stessa regione Lazio si è disinteressata del problema;

i debiti pregressi della IPAB ospedale San Giovanni di Dio ammontano, alla data del 31 dicembre 1986 (come verificato a

quel tempo dalla regione), a 1 miliardo e 800 milioni, che si sono maturati fino a circa 4 miliardi e mezzo;

la regione Lazio, nella delibera del 23 dicembre 1988, si è ben guardata dal prevedere la copertura di tali debiti pregressi;

risulta inoltre chiaro che se la regione avesse provveduto al passaggio della IPAB subito dopo l'approvazione della legge regionale 14 aprile 1984, n. 19, o almeno alla data della verifica patrimoniale del 31 dicembre 1986 (come richiesto con delibere unanimi del comune e della USL VT 3), i debiti sarebbero stati molto inferiori;

è da tenere conto che il bilancio del comune di Soriano nel Cimino (poco più di 5.000 abitanti) è di appena 2 miliardi di lire;

inoltre, il comune di Soriano nel Cimino è dovuto ricorrere (con delibera unanime di tutto il consiglio comunale) al Presidente della Repubblica avverso la delibera del 23 dicembre 1988 della regione Lazio, avendo lo stesso comune (in quei mesi era diretto dal commissario della prefettura) fatto scadere i termini per il ricorso al TAR -;

se i ministri interrogati non ritengano urgente e giusto intervenire sulla regione Lazio affinché sia sanata una situazione preoccupante;

se i ministri interrogati non ritengano inoltre di intervenire direttamente, per quanto di loro competenza, per impedire che il comune di Soriano nel Cimino (che non ha mai avuto problemi di bilancio) si venga a trovare in uno stato di totale dissesto finanziario e di cassa con conseguenze gravissime e incalcolabili ai danni di tutti i cittadini. (4-16021)

RISPOSTA. — *La giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 12350 del 27 dicembre 1989 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la concessione e l'erogazione di un contributo di lire 300 milioni al comune di Soriano nel Cimino in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 69 del 25*

novembre 1989. Successivamente il consiglio del comune predetto, con deliberazione n. 153 del 7 agosto 1990 esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare la relazione comprovante le passività dell'ex IPAB ospedale San Giovanni di Dio, rilevate in lire 6.106.556.754, ed ha richiesto alla regione Lazio, con nota n. 9383 del 18 settembre 1990, i contributi necessari al ripiano delle passività ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 69 del 1989. Al riguardo è in corso la relativa istruttoria al termine della quale ed in corrispondenza degli accertamenti eseguiti saranno adottati i provvedimenti regionali di competenza, in conformità alla normativa vigente ed alle disponibilità di bilancio.

Quanto al rilievo secondo cui il deficit sarebbe stato minore se la regione avesse provveduto tempestivamente all'estinzione di detta IPAB, è stato precisato che il relativo provvedimento è stato adottato solo il 23 dicembre 1988 per effetto del ritardo con il quale il comune di Soriano nel Cimino ha espresso parere favorevole al riguardo con delibera del consiglio comunale n. 5 del 12 febbraio 1988.

Sui fatti esposti non si ritiene di esprimere alcuna valutazione in quanto concernono ambiti propri dell'autonomia degli enti locali.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

TRANTINO e RALLO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare al fine di snellire l'iter burocratico, iniziatosi nell'ormai lontano 1981, per la realizzazione della nuova casa circondariale di Mistretta, in provincia di Messina.

Si tratta di antica e legittima aspirazione del centro peloritano, formalizzata dall'intero consiglio comunale che, oltre ad avere recentemente approvato all'unanimità un apposito ordine del giorno, ha, ancora unanimemente, deliberato la cessione a titolo gratuito di una vasta area

edificabile, da tempo individuata come la maggiormente indicata per la realizzazione di detta opera pubblica, presenza dello Stato in territorio desolato per disinteresse di chi deve e può. (4-20387)

RISPOSTA. — Il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nella seduta del 22 novembre 1990, ha deliberato di realizzare un nuovo istituto penitenziario in Patti anziché in Mistretta in quanto più conveniente per l'amministrazione, sia per le maggiori esigenze detentive della zona, sia per il migliore collegamento stradale e ferroviario della città di Patti rispetto a quello di Mistretta. Tale decisione è stata formalizzata con decreto interministeriale del 20 dicembre 1990.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

TRANTINO, NANIA e RALLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sin dal 1981 era stata prevista la costruzione di una casa circondariale nel comune di Mistretta (ME) e che tale opera avrebbe contribuito, anche in termini di economia indotta, a migliorare la situazione socio-economica della zona e del comune di Mistretta in particolare —:

se risponde al vero la ventilata notizia della costruzione di detta opera in altro comune, e di conseguenza quali urgenti provvedimenti si intende adottare per modificare tale decisione, per non penalizzare ulteriormente popolazioni che da anni attendono la realizzazione di tale opera, che può rappresentare una concreta testimonianza della presenza dello Stato in una delle zone più depresse e abbandonate della Sicilia. (4-23615)

RISPOSTA. — Il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nella seduta del 22 dicembre 1990, ha deliberato di realizzare un nuovo istituto penitenziario in Patti anziché in Mistretta in quanto più conveniente per l'amministrazione, sia per le maggiori esi-

genze detentive della zona, sia per il migliore collegamento stradale e ferroviario della città di Patti rispetto a quello di Mistretta. Tale decisione è stata formalizzata con decreto interministeriale del 20 dicembre 1990.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

VIVIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il motivo per il quale gli enti della marina militare non compilano un Diario storico come fanno tutti gli enti dell'esercito e dell'aeronautica.

Di conseguenza non esiste una documentazione storica, ad esempio, per la missione di pace in Libano del Battaglione San Marco, della missione in Vietnam per il soccorso alle popolazioni e delle missioni navali nel Golfo Persico, con relative gravi lacune nel campo dell'informazione.

(4-23663)

RISPOSTA. — *Per i comandi ed enti della marina militare si è ritenuto di limitare il diario storico ai periodi di guerra dichiarata. In tempo di pace, sono sufficienti, al fine della documentazione storica, le relazioni di fine anno addestrativo compilate dagli alti comandi periferici, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi di divisione navale, nonché i giornali di chie-suola e tutti gli altri rapporti, rendiconti e consuntivi di natura operativa, logistica, amministrativa e statistica previsti dalla vigente normativa.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

ZOLLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il reparto dei Corazzieri ha assunto la denominazione di « Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica »;

il reparto dei Corazzieri era addetto alla sicurezza del Presidente della Repubblica e non si comprende la ragione del mutamento di denominazione, in quanto le guardie della Repubblica per la minaccia dall'esterno sono da considerarsi le forze armate nella loro totalità, e, per la minaccia insorgente all'interno, le forze di polizia —:

quali sono le ragioni che hanno portato a questa innovazione che, nella più benevola delle ipotesi, introduce elementi di confusione nel nostro ordinamento.

(4-22817)

RISPOSTA. — *Il cambio di denominazione del reparto « Carabinieri guardie Presidente della Repubblica » in « Reggimento carabinieri guardie della Repubblica » trae origine dalla opportunità di far risaltare nei compiti attribuiti all'unità l'adesione allo spirito repubblicano. La tradizionale denominazione di corazzieri è stata, peraltro, conservata al fine di testimoniare l'assoluta fedeltà alla missione storica attribuita nel tempo allo speciale reparto.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.